



.....
Pari opportunità
donna uomo
commissione regionale

PERCORSO FORMATIVO SULLO STALKING

.....
VENEZIA
7-14 MAGGIO 2010
Palazzo Artigianelli
Dorsoduro 909/A

PERCORSO FORMATIVO SULLO STALKING

.....

VENEZIA
7-14 MAGGIO 2010

Palazzo Artigianelli
Dorsoduro 909/A

PROGRAMMA del 7 Maggio

Presiede i lavori *prof. Marina Bacciconi* Responsabile ONVD

ore 13.30 Registrazione partecipanti

ore 14.00 Saluto e introduzione

ore 14.30 dott. Guido Papalia

Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Brescia

“Reato di Stalking e violenza domestica. Differenze e connessioni”

ore 14.50 dott. Angela Barbaglio

Procuratore Aggiunto della Repubblica presso la Procura di Verona

“Reato di stalking, istruzione di un processo”

ore 15.10 dott. Anna Noemi De Marchi – Avvocato Penalista Foro di Verona

“La difesa della parte offesa”

ore 15.30 dott. Pierpaolo Martucci

Docente di Antropologia Criminale nell' Università di Trieste

Dagli “entusiasmi emotivi” alle “molestie assillanti”

Lo stalking tra evoluzione fenomenologica e riconoscimento sociale

ore 16.00 coffee – break

ore 16.20 dott. Simonetta Sotgiu

Giudice della Corte di Cassazione di Roma

“Aspetti giurisprudenziali della violenza sessuale”

ore 16.40 dott. Vincenzo Stingone – Questore di Verona

“Stalking e ammonimento”

ore 17.00 Col. Giovanni Cataldo

Comandante Provinciale dei Carabinieri di Venezia

“Ruolo dell'Arma nel contrasto allo Stalking”

ore 17.20 discussione

ore 18.00 conclusione lavori



Presentazione

La Commissione regionale per le Pari Opportunità, sin dal suo insediamento nel 2007, ha avviato con convinzione un percorso di sensibilizzazione, contrasto e prevenzione al fenomeno della violenza contro le donne e in famiglia.

Il convegno sullo stalking – e gli atti che questo volume raccoglie – è inserito in questo cammino e rappresenta un'occasione importante per una riflessione a distanza di poco più di un anno dall'entrata in vigore della legge, che ha introdotto nel codice penale il reato di atti persecutori.

Sono molto orgogliosa della squadra che si è venuta a creare e ringrazio l'Osservatorio Nazionale sulla Violenza Domestica che ha accompagnato la Commissione, con l'importante supporto scientifico, nella realizzazione di questo percorso e, anche, di queste giornate di studio.

La Commissione si è occupata del fenomeno della violenza contro le donne collaborando con l'Assessorato regionale alle Pari Opportunità nel Progetto regionale di prevenzione della violenza: una campagna di sensibilizzazione e informazione attraverso una pubblicazione rivolta alle donne e un "Manuale per operatori" (finito di stampare nel mese di aprile). In questo manuale è contenuta anche una mappatura precisa e attenta del territorio per quanto riguarda tutte le strutture di accoglienza presenti nella nostra Regione, che costituisce il primo esempio in Italia di rilevazione di tali strutture. Questo Manuale è stato distribuito a tutte le Forze dell'Ordine, ai Medici di Medicina Generale, alle Unità Operative di Pronto Soccorso degli Ospedali, agli operatori dei Distretti socio-sanitari e ai Magistrati, in modo che possa stare sulla scrivania di chi ne ha bisogno, per dare suggerimenti puntuali e precisi.

La Commissione ha ritenuto importante organizzare, anche, un'occasione di approfondimento sullo stalking, in quanto costituisce un problema molto grave, molto sentito e che suscita grande interesse. Questo seminario assume un rilievo di particolare significato a un anno di distanza dall'introduzione del reato di stalking nel Codice Penale in quanto cominciano ad essere raccolti i primi dati; iniziano ad essere affrontati i primi casi, attraverso l'istituto dell'Ammonimento; sono state emesse le prime sentenze.

Il “Percorso formativo sullo Stalking” è stato strutturato in due giornate: la prima dedicata ad illustrare i contenuti della legge e del fenomeno ed offrire una panoramica generale; la seconda destinata a presentare le esperienze concrete realizzate dagli operatori.

Questi momenti di confronto anche tra Istituzioni sono fondamentali per poter affrontare nel modo migliore questo fenomeno e poter intraprendere istituzionalmente una soluzione nel modo più concreto, attivo e partecipato. La numerosa partecipazione di operatori alle due giornate del seminario ha costituito una lusinghiera conferma della validità dell’iniziativa.

La Regione del Veneto sta operando da tempo e concretamente su questo fronte: promuovendo, sensibilizzando e divulgando le azioni positive per il contrasto sulla violenza domestica, la violenza di genere, la violenza verso categorie deboli.

Questa pubblicazione costituisce un’ulteriore occasione di informazione e divulgazione.

dott. Simonetta Tregnago

*Presidente Commissione Regionale
per le Pari Opportunità della Regione Veneto*

Introduzione

Da qualche anno, e non solo in Italia, il tema della violenza domestica coinvolge un pubblico certo più diffuso che nel passato, è diventato motivo di interesse nei media e non manca di attenzione sempre maggiore all'interno delle Istituzioni pubbliche.

Le due giornate di questo *percorso formativo* riguardano un aspetto della violenza – quello sugli “Atti persecutori” – che ancora una volta si collocano prevalentemente sulla scena dei rapporti familiari, ancor più se ormai sfilacciati, sciolti o terminati.

In questo caso è chiaro che il tema riguarda nella quasi totalità “la coppia” e si riferisce a una forma di violenza che meno prevede – quale elemento prevalente – la forza fisica. Essa perciò è ancora più sfuggente sia nella sua individuazione da parte della stessa vittima e ancor più nella sua attestazione sociale.

Il suo portato di danno è in larga parte psicologico ed esprimendosi attraverso stati d'ansia e paura è capace di modificare profondamente il rapporto della vittima con la vita, con la sua quotidianità.

Ma proprio perché gli atti persecutori non si basano sull'espressione fisica della violenza, sulla preponderanza della forza capace di offendere e ferire, essi sono più “alla portata” anche del sesso femminile.

Quasi paradossalmente, la violenza “psicologica” nella coppia testimonia che entrambi i sessi – pur con la predominanza dell'uno sull'altro, ancora presente, seppur in via di diminuzione – sono e possono esserne “vittime” o “autori”.

Ogni azione è infatti conseguenza anche dell'educazione al rispetto dell'altro, indipendentemente dal suo sesso.

Ed è la famiglia, un tempo istituto basilare e tradizionalmente portante dell'intero assetto civile, oggi in balia di fenomeni involutivi e di frammentazione, che in qualche misura non sono che lo specchio di una società incapace di incarnare e realizzare una “cittadinanza solidale universale” – per dirla con Habermans – che inveri i diritti dell'uomo e della donna, i diritti della vita umana.

Con questo non intendiamo certo negare che “insulti, minacce, ricatti etc.” siano stati presenti anche in passato, non si tratta di un fenomeno

nuovo, postmoderno e legato ai mutamenti della società globalizzata.

Lo scompaginamento dei rapporti familiari e affettivi, il mutamento di ruoli consolidati e la discussione sulla libertà del singolo individuo assieme alla facilità di accesso e utilizzo di nuove forme e tecnologie da un lato ne hanno tuttavia mutato carattere e significato, dall'altro ne hanno permesso una maggior esposizione, in un contesto sociale nel quale è diventata affannosa la ricerca di principi fondanti ogni rapporto civile.

La maggiore visibilità ha al tempo stesso reso inaccettabile non solo in sostanza, ma anche formalmente l'atto persecutorio: atto "di forza", anche se ascrivibile per lo più a violenza psicologica, ma che di frequente precede o addirittura accompagna percosse e maltrattamenti.

Ma trattando nello specifico della legge n. 38 del 2009 (così detta sullo Stalking) approvata un anno fa, alcune riflessioni.

La prima attiene la convinzione (la speranza?) che si tratti di un primo passo verso un riassetto normativo organico della materia riguardante il fenomeno "violenza domestica", dei suoi diversi profili al fine di prevenire ogni atto violento, iniziando nel contempo a riflettere con maggiore lucidità e minore ipocrisia sul momento repressivo e di contrasto.

In realtà non è possibile, né utile e neppure giusto scindere in maniera netta la prevenzione dal contrasto e dalla repressione: perché il contrasto e la repressione sono parte della prevenzione.

Se le leggi dello Stato identificano un fatto quale reato, sono necessarie l'educazione e l'impegno tangibile di quanti sono deputati al governo di una società.

Ma è pure necessario affermare *coram populo* che di reato si tratta e che come tale va perseguito e punito, senza alibi giustificativi che facciano appello alla tradizione o richi amino il "senso comune" dell'oggi, facendo torto a verità e giustizia.

In questa direzione sembra andare il previsto istituto dell'"Ammonimento", capace di cogliere nella reiterazione del reato un interesse "d'Ufficio" e la sua perseguibilità.

Insomma, non più reato perseguibile solo in ragione dell'esclusivo interesse della vittima a tutelare attraverso la querela un proprio diritto, ma interesse dello Stato ad affermare, attraverso l'esercizio dell'azione penale, i valori della libertà individuale e della civiltà anche nei rapporti di convivenza di coppia.

La seconda riflessione riguarda il confine problematico e tenue tra atti persecutori e maltrattamenti.

Di questo la legge non parla esplicitamente, ma è innegabile che tra i due vi sia almeno un elemento comune: la reiterazione del reato.

Tant'è che nella prassi e anche talora nella dottrina, in alcuni casi la contestuale presenza di “violenza psicologica” (gli atti persecutori) e “violenza fisica” (le percosse, le lesioni etc.) motivano l'utilizzo della via tracciata dalla legge sullo stalking.

Infine – e ancora una volta – appare del tutto palese come sia indispensabile che riflessioni ed esperienze siano “messe in rete” (come oggi è d'uso dire) per evitare che ognuno finisca con il coltivare il proprio orticello, difendendo così con paletti “fantasiosi” il proprio ruolo o il proprio interesse e parcellizzando ogni complessità.

In questa direzione va lo sforzo fatto in particolare dalla Commissione per le Pari Opportunità e dalla Regione Veneto, che su questi temi hanno iniziato a lavorare e a pensare ai “cittadini”, senza diversificazioni per appartenenza di sesso.

E se la volontà è quella di affrontare non solo il problema dello stalking ma il tema della violenza in famiglia, è fondamentale iniziare ad interrogarsi e a comprendere come è mutata questa società, come sono mutati i sistemi e i valori, che educazione danno le famiglie, che educazione dà la scuola e mille altre cose.

È infatti necessario costruire passo dopo passo – utilizzando le virtù della pazienza e della tenacia con piena assunzione di responsabilità politica e istituzionale – metodi e luoghi di lavoro articolati, insomma una “rete regionale” che sia di raccordo alle diverse iniziative delle varie realtà territoriali, in grado tra l'altro di utilizzare nella maniera più proficua le risorse economiche oggi disponibili, senza dispersioni e senza parcellizzazioni “a pioggia”.

Ci piacerebbe pensare che proprio in tale ottica sia stata affidata dalla Commissione regionale per le Pari Opportunità all'Osservatorio Nazionale Violenza Domestica l'ideazione e l'organizzazione anche di queste due giornate sullo stalking.

prof. Marina Bacciconi

*Responsabile Osservatorio Nazionale
Violenza Domestica*

Reato di stalking e violenza domestica: differenze e connessioni

dott. GUIDO PAPALIA

Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Brescia

Grazie per l'invito e per l'iniziativa che sicuramente, ad un anno dall'entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38 che ha introdotto nel nostro codice penale il reato di atti persecutori, comunemente denominato stalking, è molto opportuna, sia per fare un bilancio di quello che è avvenuto in quest'anno, sia per ampliare un po' il tema cercando di capire quali siano gli ambiti di intervento di questa legge e quali le eventuali possibilità di una più ampia e più efficace applicazione della norma.

Sotto il primo profilo va subito sottolineato che, secondo i dati ufficiali della Direzione Centrale della Polizia Criminale, nel primo anno di applicazione della legge, per il reato di stalking sono state denunciate oltre cinquemila persone – circa mille delle quali in stato di arresto – e nei confronti di circa 1400 persone è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento, introdotta con l'art. 9 della legge citata.

Ciò dimostra che questo strumento era molto atteso e che, la richiesta più volte avanzata dalla magistratura e dalle forze dell'ordine di poter disporre di mezzi più idonei e più efficaci per contrastare questa forma di criminalità molto diffusa e pericolosa era fondata e fortunatamente è stata accolta dal legislatore al quale va dato atto – e ciò non capita molto spesso in questi ultimi tempi – di avere interpretato nel modo più corretto possibile le esigenze di sicurezza della collettività e di essere efficacemente intervenuto per soddisfarle nel migliore dei modi.

È noto che queste pressanti richieste erano determinate dalla necessità di far fronte in misura adeguata e tempestiva ai numerosissimi casi di aggressioni ripetute nel tempo e che, magari iniziate come semplici molestie, progressivamente si trasformavano in ingiurie, minacce, danneggiamenti, percosse e lesioni sempre più gravi fino a giungere all'omicidio.

La prassi giudiziaria conosceva bene le gravi conseguenze che la mancanza di una norma incriminatrice di tali comportamenti unitariamente

considerati comportava, per la insufficienza delle sanzioni previste per i singoli atti integranti i reati di molestie, minacce, danneggiamento, percosse, ecc., nonché per la impossibilità di intervenire tempestivamente con una misura cautelare mirante ad interrompere quella condotta assillante e persecutoria chiaramente determinata da un unico movente.

La maggior parte di questi fenomeni rientrano nell'ambito della c.d. violenza domestica che, secondo la definizione dell'O.M.S., ricomprende "ogni forma di violenza fisica, psicologica o sessuale che riguarda tanto soggetti che hanno, hanno avuto o si propongono di avere una relazione intima di coppia, quanto soggetti che all'interno di un gruppo familiare più o meno allargato hanno relazioni di carattere parentale o affettivo".

La violenza domestica, come chiaramente dimostrano i dati raccolti dall'O.N.V.D., ha assunto in questi ultimi anni proporzioni notevoli in tutto il territorio nazionale, con picchi molto alti, in particolare, nel Nord Italia, e gli atti aggressivi relativi vengono compiuti, non soltanto all'interno delle mura domestiche e cioè nella casa di abitazione che costituisce la stabile dimora dei soggetti coinvolti o il luogo dove gli stessi si incontrano per saltuari periodi di convivenza, ma anche all'esterno di tale luogo, o perché la coppia si è già separata, o perché non si è ancora unita o, ancora, perché, per motivi legati alla insopportabilità del rapporto a due, c'è stata la "fuga" di uno dei due componenti la coppia.

L'introduzione nel nostro ordinamento giuridico del nuovo reato di atti persecutori (c.d. stalking), prevedendo una sanzione molto più elevata (reclusione da sei mesi a quattro anni) rispetto a quella dei singoli atti che lo compongono isolatamente considerati, non solo costituisce un più efficace mezzo di contrasto al fenomeno commisurandone la punizione alla sua effettiva gravità e pericolosità, ma consente interventi interruttivi dell'attività delittuosa, sia mediante l'adozione di idonee misure cautelari di limitazione della libertà personale (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, ecc.), sia mediante l'adozione di una apposita e più specifica misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, espressamente prevista dall'art. 9 della legge, che, senza incidere sulla libertà personale, ma semplicemente limitando la libertà di locomozione, costituisce un efficace strumento di tutela della vittima.

La spinta decisiva, quindi, alla introduzione di questa nuova norma nel nostro paese, diversamente da quanto avvenuto in altri Stati (negli Stati Uniti, per esempio, l'emanazione di una legge analoga nei primi anni '90

è stata determinata dalla necessità di contrastare il grave fenomeno delle molestie assillanti a personaggi dello star system che avevano portato a gravi offese alle persone prese di mira fino all'omicidio di una nota attrice), è venuta proprio dalla necessità di contrastare efficacemente uno dei più frequenti e pericolosi modi in cui si manifesta la violenza domestica e i numerosissimi casi di applicazione nel primo anno di vigenza della norma riguardano per una percentuale altissima (sicuramente superiore al 90%) proprio ipotesi di aggressioni rientranti in questo ambito, e, ancora più specificamente, fatti di aggressione alle donne, che sicuramente rappresentano le vittime di gran lunga più numerose di questo tipo di violenza.

L'inserimento, poi, del reato tra quelli contro la persona serve a sottolineare che il bene oggetto di tutela è la libertà morale della persona e il libero sviluppo della personalità.

La condotta del reato di atti persecutori è caratterizzata dalla reiterazione di molestie e minacce tali da provocare nella parte offesa un grave e perdurante stato di ansia e di paura, o un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona a lei legata da una relazione affettiva, ovvero, infine, la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Si tratta all'evidenza di un reato a condotta libera nel senso, cioè, che non sono tassativamente indicati i singoli comportamenti idonei ad integrare la fattispecie tipica, ma è sufficiente, a tal fine, qualunque atto di minaccia o molestia, in qualsiasi modo manifestato, in maniera sia diretta che indiretta, purché tale atto venga reiterato nel tempo e sia tale da cagionare nella vittima quelle dannose conseguenze di ansia, timore per l'incolumità propria o altrui e costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita che rappresentano qualcosa di più grave e duraturo rispetto al danno cagionato dai singoli episodi di molestia o minaccia autonomamente considerati.

È l'evento, quindi, a connotare il reato e a differenziarlo dai singoli episodi criminosi che ne definiscono la condotta, necessariamente abituale, e che, nel loro ripetersi, perdono autonomia trasformandosi in vera e propria "persecuzione" atta a cagionare i gravi effetti dannosi indicati.

Peraltro, trattandosi, come detto, di reato di danno, l'offesa prevista, nelle tre forme specificate dalla legge (che possono realizzarsi sia cumulativamente che alternativamente), deve effettivamente verificarsi dovendosi l'espressione usata dal legislatore "in modo da cagionare" intendersi come "aver cagionato" e non come "idoneo a cagionare".

Non si tratta, cioè, di un reato di pericolo concreto a consumazione anticipata ma, come già detto, di un reato di danno per la cui sussistenza è necessario il verificarsi dell'evento o, comunque, apparendo configurabile il tentativo, il compimento di "atti idonei diretti in modo non equivoco a ...".

Nessun riferimento specifico nella definizione del reato all'area della violenza domestica alla quale, però, si fa espresso richiamo con la previsione di una specifica aggravante nel caso in cui l'illecito sia commesso "dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata le

Anche se l'aggravante è limitata solo ai soggetti che "hanno avuto" e non anche a quelli che "hanno" o "si propongono di avere" un rapporto di coppia, è chiaro, comunque, che nei confronti di

A tal proposito, però, è bene evidenziare che, prima dell'entrata in vigore della legge che ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di atti persecutori, lo strumento più utilizzato per contrastare i gravi fenomeni di aggressione all'interno della coppia, sia durante il periodo di convivenza che successivamente e, comunque, sempre con riferimento a quel periodo, era rappresentato dal reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., che si realizza mediante il compimento di una serie di atti di diverso tipo, che autonomamente considerati possono anche non costituire reato (per es. atti di infedeltà con modalità particolarmente offensive per il partner, atti di umiliazione in privato e in pubblico, ecc.), ma che, nel loro insieme e nella sistematica ripetizione sono in grado di cagionare alla vittima sofferenze, privazioni, frustrazioni e, come tali, costituire fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita.

Il legislatore, con il termine "maltratta" nell'art. 572 c.p., ha inteso riferirsi evidentemente ad un comportamento protratto nel tempo con il compimento di singoli atti legati tra loro dal vincolo dell'abitudine e unificati dall'unico movente costituito dalla volontà di sottoporre la persona offesa ad un costante e perdurante disagio psichico in modo da squilibrare il rapporto di coppia e trasformare il partner più debole da compagno di vita in succube e soggetto alla volontà sopraffatti. Anche il reato di maltrattamenti è connotato dall'abitudine della condotta e da un evento di danno psichico così come il reato di atti persecutori, ma, a differenza del primo, il secondo prescinde dall'esistenza di un rapporto di convivenza (attuale o pregresso) tra autori e vittima, considerando tale elemento solo come circostanza aggravante nelle ipotesi espressamente previste nel secondo comma dell'art. 612 c.p..

Il reato di maltrattamenti è inserito nel nostro codice penale tra i reati contro lo “stato di famiglia” e, anche se la dottrina e la giurisprudenza oggi dominanti, lo considerano come fattispecie mirante a tutelare, più che la famiglia, l’integrità psico-fisica del soggetto passivo, non pare dubbio che oggetto specifico di tutela è il rapporto di convivenza esistente tra autore del reato e vittima e, in particolare, come sottolineato dalla più attenta dottrina, il carattere di solidarietà e di affidamento che dovrebbe avere tale rapporto.

Se è vero che, come più volte affermato dalla Cassazione, il reato di maltrattamenti può aver luogo anche nei confronti di persona non convivente con l’imputato, quando essa sia unita all’agente da vincoli di coniugio e di filiazione, come nel caso di coniuge legalmente separato, è vero, altresì, che la stessa Corte di Cassazione ha giustificato tale decisione sostenendo che anche in assenza di un rapporto di convivenza restano integri i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale o dal rapporto di filiazione.

Anche in assenza della convivenza, quindi, è sempre la degenerazione del rapporto instaurato tra le parti a qualificare il reato di maltrattamenti e certamente questa degenerazione può avvenire ed essere alimentata solo da una convivenza tra autore e vittima all’interno della quale si creano e vengono mantenuti quei rapporti di forza che provocano il predominio di una parte e la soggezione dell’altra.

La giurisprudenza sopra citata che estende l’applicabilità del reato di maltrattamenti anche a specifici casi di cessazione della convivenza fa, comunque, sempre espresso riferimento ad una situazione creatasi durante il rapporto e che l’autore riesce a far sopravvivere anche dopo l’interruzione.

Si tratta all’evidenza di gravi atti di aggressione compiuti dopo la separazione che non possono restare impuniti e che appaiono oggi più facilmente sanzionabili con la norma di cui all’art. 612 bis c.p..

La condotta costitutiva di questo reato, invero, che non richiede l’esistenza di alcun rapporto specifico “familiaristico” tra autore e vittima, se non come eventualità rilevante solo ai fini della circostanza aggravante di cui al secondo comma del più volte citato articolo 612 bis c.p., è certamente più facilmente ipotizzabile, rispetto al reato di maltrattamenti in tutti quei casi in cui le aggressioni sono finalizzate, più che a mantenere un rapporto ancora in vita nelle condizioni di sofferenza che si è detto, a ripristinare un rapporto già cessato e che, proprio per tale fatto, ha visto interrompersi quello stato di “soggezione” della vittima che lo caratterizzava.

Tra l'altro, non può considerarsi operativa, nella specie, la clausola di riserva di cui al primo comma dell'art. 612 bis c.p. ("salvo che il fatto non costituisca più grave reato"), perché, in virtù dell'aumento per l'aggravante prevista dal secondo comma del più volte citato art. 612 bis c.p., il reato di atti persecutori diventa più grave del reato di maltrattamenti in quanto il massimo edittale supera i cinque anni di reclusione previsti come massimo per il reato di maltrattamenti.

Alla luce delle considerazioni svolte e tenuto presente il dato statistico relativo al primo anno di applicazione della legge, come prima ricordato, è facile concludere che il reato di stalking trova ampia e proficua applicazione nella vasta area della violenza domestica e riesce a dare risposte adeguate alle numerose richieste di tutela provenienti dalle vittime di questa particolare forma di violenza.

Né va sottaciuto, sotto questo profilo, la grande rilevanza del fatto di avere previsto, come misura cautelare autonoma, il "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa", che prima era consentito solo come ulteriore misura rafforzativa dell' "allontanamento dalla casa familiare" e, quindi, applicabile solo per i casi di intervento durante un rapporto di convivenza ancora in essere e non nei numerosissimi casi di aggressioni dopo l'interruzione del rapporto o in mancanza di tale rapporto perché mai instaurato.

Tutto questo, però, non deve farci concludere che il reato di stalking è uno strumento utile solo per la repressione di tale tipo di criminalità.

La mancanza di qualsiasi riferimento ai rapporti familiari di convivenza come unico parametro per individuare le molestie e minacce integranti gli "atti persecutori" e la conseguente possibilità di pervenire alla definizione di "persecuzione" rilevante ai fini della sussistenza del reato in ogni altro caso in cui le molestie e minacce ripetute nel tempo producano quegli effetti e quel danno psichico previsti dalla norma, consente di intervenire efficacemente con questo strumento in moltissimi altri casi di comportamenti assillanti posti in essere in varie forme e con diverse modalità.

Già si è ricordato il fenomeno delle molestie assillanti nei confronti di personaggi in vista dello spettacolo, dello sport, ecc., particolarmente preoccupante negli Stati Uniti d'America. Anche in Italia sono frequenti episodi di questo tipo e, di recente, la nota attrice Hunziker ha denunciato di essere stata più volte bersaglio di gravi e reiterate minacce e molestie ad opera di persone diverse.

Sono frequenti, poi, gli episodi di persecuzione nell'ambito di un rapporto professionale (medico-paziente, insegnante-allievo, ecc.) e il prof. Martucci vi dirà tra poco, quanto ha già spiegato, con riferimenti pratici a casi espressamente esaminati, in un articolo pubblicato sul n.1 della Rassegna Italiana di criminologia del 2009, circa l'importanza, in questo settore, del comportamento della potenziale vittima e della necessità che questa valuti attentamente gli atteggiamenti del cliente per individuare tempestivamente i segnali di pericolo ed adeguare conseguentemente il proprio comportamento al fine di evitare fraintendimenti o errate convinzioni in colui che presenta le chiare caratteristiche di un futuro stalker.

Il reato di stalking, ancora, consente di contrastare con mezzi efficaci tutti i casi di molestie continue e ripetute nei confronti di una o più persone per i più svariati motivi come nelle ipotesi del c.d. "bullismo" a scuola o di atti compiuti a fini discriminatori (come, per esempio, gli atti di aggressione compiuti nei confronti di un extracomunitario per allontanarlo dal condominio dove è in viso agli altri condomini per motivi razziali), nel qual caso, peraltro, va applicata l'aggravante di cui all'art. 3 del D.L. 26 aprile 1993 nr. 122 convertito in legge il 5 giugno 1993 n. 205, nonché, infine, per sanzionare la condotta tenuta negli ambienti di lavoro e riconducibile alla nozione di mobbing.

Reato di Stalking, istruzione di un processo

dott. ANGELA BARBAGLIO

Procuratore Aggiunto della Repubblica presso la Procura di Verona

Io vedo davanti a me un uditorio molto variegato, vedo Forze dell'Ordine, alcune delle quali conosco, molti visi che non conosco, molti visi giovani, e penso che la massima apertura che si è voluta dare a questo incontro-dibattito sia la bene accetta proprio perché vede un interesse, mi immagino molto ampio, in diverse componenti sociali in rapporto alla diffusione e alla gravità che questo fenomeno effettivamente ha nella pratica, nella vita reale, nella vita di tutti i giorni.

Sono stata incaricata di spiegarvi in breve come funziona l'istruzione di un processo per un reato di atti persecutori o, come si dice con questa parola inglese, di stalking. Funziona come in tutti gli altri casi.

Il processo è quel fenomeno giudiziario, quell'accadimento giudiziario attraverso il quale si deve arrivare all'accertamento della verità.

La verità che si deve cercare nel caso in questione è se questi atti di stalking, atti persecutori, con le caratteristiche che il procuratore Papalia vi ha accennato e che sono scritte nella norma, si siano verificate nella realtà.

In un processo il compito del Pubblico Ministero, come sono io, com'è l'ufficio del quale faccio parte, è quello di dirigere le indagini che vengono svolte dalle Forze dell'Ordine.

Nell'ambito di un processo ci sono i diritti delle parti private che sono le persone sotto indagine, dette anche imputate, ma anche i diritti delle persone offese.

L'avvocato De Marchi, qui alla mia destra, parlerà più avanti di quelli che sono i ruoli e le caratteristiche e i diritti della persona offesa nell'ambito di un processo, ma è importante ricordare che nell'ambito di un processo ci sono anche i diritti della persona indagata o imputata.

Diritti che l'autorità di polizia giudiziaria e l'autorità giudiziaria (il Pubblico Ministero e il Giudice che questa materia si vedrà porre davanti) debbono rispettare.

Il diritto di difesa è garantito dalla Costituzione, le regole del processo

penale sono tali da garantire questi diritti. Il compito, l'obiettivo del processo di accertare la verità deve dunque essere tenuto sempre ben presente nella formazione e nell'assunzione delle prove, perché un fatto, reato non si accerta senza che ci siano delle prove.

E le prove riguardano l'effettivo attuarsi di una determinata condotta e l'effettiva responsabilità che si possa ricondurre a una o a più persone determinate per quella determinata condotta.

Nel nostro caso dunque ciò che occorrerà accertare, come dice la norma del articolo 612 bis – il ripercorrerla può essere forse un po' noioso, apparire un po' pedante ma è quello da cui dobbiamo partire se vogliamo impostare in maniera corretta il discorso dal punto di vista giudiziario – è una condotta di minaccia o di molestia reiterata, cioè non isolata in un'unica circostanza ma con caratteristiche libere, come diceva il Procuratore Papalia, caratterizzata dalla peculiarità di ripetersi, di essere direi quasi ossessiva.

Ma questo non basta. occorre qualche cosa di più: occorre che questa condotta reiterata, sia tale – in maniera alternativa – da cagionare e dall'aver effettivamente cagionato uno stato di ansia perdurante e grave e quindi non soltanto momentaneo od occasionale oppure uno stato di paura altrettanto grave e altrettanto perdurante.

Oppure deve essere tale da generare un fondato timore, non un timore superficiale o puramente emotivo ma un timore che abbia un significato oggettivo, riconoscibile anche dagli altri, per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona che sia legata al medesimo da una relazione affettiva.

Oppure ancora occorre che questa condotta di molestia o di minaccia reiterata costringa una di queste persone, il dichiarante, il prossimo congiunto, persona legata affettivamente agli stessi, ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il Pubblico Ministero ha secondo un altro precetto costituzionale, quello dell'articolo 112 della Costituzione, l'obbligo di esercitare l'azione penale, cioè l'obbligo una volta che è stato investito della notizia di un reato, di accertarlo.

Il reato del quale parliamo, è un reato, come dice lo stesso articolo 612 bis, procedibile a querela cioè su richiesta degli interessati e il termine della querela che normalmente per gli altri reati procedibili a querela è di tre mesi è in questo caso particolarmente prolungato in sei mesi.

Soltanto quando la volontà dell'interessato sarà sciolta nel senso di ri-

solversi a rivolgersi alla Forze dell'Ordine, alla Polizia Giudiziaria o all'autorità giudiziaria, il Procuratore della Repubblica/Pubblico Ministero darà il via a questo suo compito di accertare il reato.

L'accertamento di un reato avviene attraverso lo svolgimento di quelle comunemente definite indagini preliminari, il cui fine è di assicurare le prove del reato che siano state ricercate e trovate e di presentarle al Giudice perché la persona cui il reato è provvisoriamente attribuito sia effettivamente giudicata e ritenuta responsabile o non responsabile di quel determinato reato.

Che cosa occorre dunque fare in questa ricerca delle prove, che, come dicevamo prima, deve essere condotta con il massimo equilibrio tenendo sempre in vista l'obiettivo dell'accertamento della verità e sempre nel rispetto assolutamente dovuto dei diritti dell'indagato/imputato e di quelli della persona offesa?

La qualità delle indagini che devono essere fatte fa capo innanzitutto, come sempre, alla tempestività degli accertamenti, alla molteplicità degli accertamenti ed alla profondità degli accertamenti; che muoveranno in primo luogo direi – e soprattutto in questo caso – da quella che con un termine giudiziario molto frequente nei processi viene qualificata come l'attendibilità della persona che fa le sue dichiarazioni.

Una persona che fa le sue dichiarazioni è attendibile quando si dimostra, per la qualità logica e per la prova storica dei fatti che dichiara, la verità dei fatti che dichiara.

Quindi l'Autorità Giudiziaria e prima di lei e con lei la Polizia Giudiziaria che svolge le indagini dovrà essere particolarmente attenta e particolarmente rigorosa nella valutazione di questa attendibilità, perché non è che la parola stalking, la parola atti persecutori, l'effetto emotivo che circonda il fenomeno grave e diffuso possa tenere luogo, prendere luogo di questi obblighi di accertamento rigoroso che sono l'ossatura di ogni processo, di ogni accertamento processuale e quindi anche di questo.

Questa attendibilità della teste denunciante e dichiarante dovrà essere, mi auguro che possa essere il più delle volte, suffragata da dei dati documentali. Che non sono niente di particolare, niente di misterioso, se non per esempio quella che è un'annotazione quotidiana, o ogni altro giorno o notturna di tutte le occasioni in cui una determinata persona offesa è stata colpita da varie di queste condotte di minaccia o di molestia che si vengono a denunciare.

I luoghi, le circostanze delle minacce e delle molestie subite, la registrazione degli SMS, gli orari, la coincidenza con particolari fenomeni: un

incontro di calcio alla televisione, la presenza di un particolare testimone sul posto, sono tutte circostanze che una volta annotate e precisate danno forza e presunzione, presumibilità a questa attendibilità delle dichiarazioni che è fondamentale.

Queste sono quindi le attività che normalmente viene a svolgere l'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un reato di questo tipo.

Quello che mi sento ancora di aggiungere è di invitare ad un atteggiamento di fiducia queste persone – che si sentono molestate, che si sentono minacciate – di fiducia nei confronti delle Forze dell'Ordine e nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.

Io so che i processi e l'efficienza dei processi oggi in particolare non è molto di moda.

Vi dico però e vi sottolineo che è questo soltanto lo strumento principe, lo strumento corretto attraverso il quale porre rimedio a certe determinate condotte.

Lo so che la gabbia processuale può incutere un certo timore, può incutere una certa soggezione, può incutere addirittura una certa sfiducia, ma contro questi sentimenti bisogna combattere, bisogna rafforzare il senso di sé, il senso di dignità delle vittime di queste condotte, convogliandole verso la fiducia nelle istituzioni e nelle Forze dell'Ordine.

A proposito di questo, ci sono qui esponenti della Polizia di Stato (parlerà più tardi il Questore di Verona), i quali potranno illustrarvi meglio quel fenomeno alternativo al processo che pure questa legge 38 del 2009 prevede, vale a dire la procedura dell'ammonizione che fa parte di quel tentativo dello Stato di ridurre alla ragione la condotta e la persona del molestatore attraverso un comportamento altrettanto approfondito, altrettanto rigoroso da parte dei funzionari della Polizia di Stato, cercando da un lato un ravvicinamento tra le parti in causa e dall'altro però di suscitare una decisa responsabilizzazione e direi una resipiscenza di questa condotta.

È un'alternativa molto importante rispetto al processo, tanto è vero che la norma prevede nel caso della persona ammonita attraverso questa procedura che però reiteri la condotta di atti persecutori, una pena in caso di condanna aggravata rispetto a quella di base.

Mi sento di consigliarla questa procedura, mi sento di caldeggiarla, non per una sfiducia nei confronti dello strumento processuale ma per cercare di risolvere in una maniera meno cruenta possibile e meno prodromica di forse ulteriori e più funeste conseguenze questo fenomeno.

La difesa della parte offesa

dott. ANNA NOEMI DE MARCHI

Avvocato Penalista Foro di Verona

Io non pretendo di essere qui a insegnare nulla, perché innanzitutto anch'io imparo ogni giorno come tutti.

Ho molto piacere di vedere come ha già detto la dott. Barbaglio molti rappresentanti delle Forze dell'Ordine che conosco, perché in questo caso specifico del reato di stalking la difesa della persona offesa comincia proprio da lì, non dall'Avvocatura.

In realtà infatti, se è un diritto garantito, quello dell'imputato di essere sempre assistito da un difensore sin dall'inizio del suo ruolo, prima di indagato poi di imputato, non è altrettanto vero che per la persona offesa vi sia questo diritto.

Il mio sogno, reso manifesto ai convegni ai quali sono stata invitata, se pure forse irrealizzabile, è quello di istituire una sorta di elenco di difensori d'ufficio a favore della persona offesa per poter permettere alla stessa di capire quali sono le problematiche da affrontare nel momento in cui si fa latrice di una pur legittima denuncia..

E forse questo mio sogno si è tra virgolette realizzato con la legge sullo stalking, perché nella normativa che ha introdotto il 612 bis è fatto obbligo anche alle Forze dell'Ordine di informare la persona offesa sul percorso da affrontare perché la sua difesa comincia proprio da lì, dalla sua consapevolezza.

In realtà la persona offesa che si trovi ad essere vittima in generale di un reato di stalking o qualsiasi altro reato, spesso e volentieri la prima persona che contatta non è certo l'avvocato, perché questo deve essere pagato, è un ulteriore onere "...io sono già nei guai, ho un sacco di problemi e in più vado dall'avvocato, e poi sono la vittima perché devo andare anche a spendere dei soldi quando mi stanno già perseguitando..."

Quindi il primo contatto è con il Maresciallo dei Carabinieri del posto, con la Questura, con l'amico Carabiniere, insomma, con un rappresentante delle Forze dell'Ordine.

Ho già fatto da relatrice a qualche altro convegno di questo genere, uno in particolare prima che entrasse in vigore la nuova legge e mi sento di ripetere (c'è qualcuno nel pubblico che era con me allora e che ha dato dei consigli molto utili per questa idea che vi sto rappresentando, fa parte delle Forze dell'Ordine): se avete bisogno – persone offese – di rappresentare qualcosa, che sia ovviamente illecito (che allora si diceva non costituire reato di stalking perché ancora non vi era la legge che lo puniva) cercate di rivolgervi sempre allo stesso Ufficio. Vari episodi di molestia, minaccia, disturbo a mezzo telefono potevano infine configurare il reato di maltrattamenti in famiglia o altro reato che venisse preso in seria considerazione anche ai fini di una misura cautelare.

Cercate di dire sempre alla persona alla quale rappresentate questa situazione, se è la prima volta, se vi siete già rivolti alle Forze di Polizia, a chi vi siete rivolti, allora in particolare, perché ancora non c'era questo reato e quindi si trattava nel tempo di mettere assieme varie denunce – fosse una di ingiuria, fosse di molestia telefonica, fosse una lesione personale – per connotare una serie di comportamenti che presi singolarmente potevano dire poco, ma valutati complessivamente potevano allarmare e attivare una reazione che forse avrebbe evitato tragici epiloghi.

Quindi il primo consiglio, non lo dà l'avvocato, perché l'avvocato non c'è, è: rivolgetevi alle Forze dell'Ordine e cercate di andare sempre nello stesso luogo e cercate di raccontare cosa è successo, oggi, ieri e il giorno prima.

La legge prevede che le Forze dell'Ordine abbiano un obbligo, oggi, di informare la persona che si presume vittima di reato di stalking.

E quindi questo è già un aiuto, perché sarà sicuramente ora l'agente di Polizia, il Maresciallo dei Carabinieri, chiunque riceva la denuncia a sollecitare e a fornire queste informazioni e a dare delle indicazioni per l'uso.

La figura della persona è tutelata nel nostro codice di procedura penale all'articolo 90 che le attribuisce, indipendentemente dall'assistenza di un avvocato, il diritto di interloquire con il Pubblico Ministero e di proporre al Pubblico Ministero determinate iniziative che poi il questi potrà intraprendere in sua vece.

È sempre bene rileggerle le cose: l'articolo 90 dice che la persona offesa dal reato oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad esse espressamente riconosciute dalla legge (quindi in proprio) tramite un difensore – dopo vedremo – in ogni stato o grado del procedimento può presentare memorie, cioè può anche indirizzare al Pubblico Ministero delle richieste perché questi poi possa farle proprie e proseguire.

È specificamente previsto oggi che la persona offesa anche maggiorenne possa chiedere tramite il Pubblico Ministero al Giudice di instaurare quello che si chiama “incidente probatorio” cioè la prova anticipata, perché nei casi soprattutto di violenza sessuale ma forse anche in questi casi di persecuzione, ad un certo punto si auspica che la persecuzione finisca. Superato il momento d'enfasi in cui la persona è arrabbiata, innervosita, ha gli incubi, non vede l'ora di perseguitare anche lei chi la sta perseguitando, l'asse discende e la persona si svuota, fa la denuncia, fa due denunce, fa tre denunce e poi si sfinisce che ad un certo punto vuole solo dimenticare, ma invece il processo non è ancora cominciato e quindi dopo – magari sei mesi un anno, un anno e mezzo, due anni – la persona offesa si sente chiamare e si sente dire: Stai bene? Sei serena? Tutto apposto?

Bene adesso ricominciamo. Perché io ti porto davanti al tuo persecutore e questo tu lo dovrai vedere, dovrai subire tramite il suo avvocato le domande, dovrai ricordare di nuovo ecc.

Quindi le Forze dell'Ordine in particolare, perché noi arriviamo dopo, dovranno raccontare alla persona offesa cosa potrà succedere, perché dopo la denuncia non è finita lì, forse lì comincia, e quindi farle capire che quello che avrà detto in quella sede dovrà ripeterlo una, due, tre volte o anche più.

Questa è un'altra informazione che all'inizio solo le Forze dell'Ordine possono dare, perché è difficilissimo che arrivino persone offese da noi avvocati per fare una denuncia, prima vanno dove si sentono più sicure, dove sentono di aver tutela senza spendere, spendere anche in energia, non solo in denaro, vengono da voi Forze dell'Ordine.

Dal legale si va infatti – e non sempre – quando arriva una carta a casa dove c'è scritto che il tal giorno il tizio verrà chiamato davanti ad un Giudice per essere processato, allora forse vengono da noi a chiedere cosa devono fare, però a quel punto noi non possiamo più porre rimedio ad eventuali problemi che sono sorti prima.

Ed informare la persona offesa significa anche non dire “signora non si preoccupi, lei ha fatto la sua bella denuncia adesso nessuno la risentirà più, se ne stia pure a casa”, perché è proprio questo il problema.

Quindi bisogna farle capire che il percorso è lungo e anche questo forse potrebbe servire a vagliare la volontà e la verità di quello che sta succedendo, perché anche chi riceve la denuncia deve cominciare a capire se si trova di fronte una persona che sta veramente correndo dei rischi, che ha dei problemi o se vuole essere “di moda”.

Purtroppo questo oggi è un reato “di moda”, è da vip, quindi bisogna stare molto attenti e spiegare anche che c’è la possibilità che in tempi brevi questa persona possa essere sentita anticipatamente da un Giudice che cristallizzerà la sua testimonianza e che tra un anno/un anno e mezzo/due, con i tempi della Giustizia e del carico della normalità di un processo, non dovrà più ripetere ciò che sta raccontando : la sua verità cioè verrà cristallizzata davanti all’agente di Polizia Giudiziaria e poi davanti ad un Giudice se ci saranno gli estremi e quindi poi il percorso potrebbe essere anche più semplice.

Io ho visto spesso accadere delle retromarce, cioè per vittime arrivate “sfiancate” dopo anni oppure arrivate finalmente a dimenticare determinate situazioni, l’idea di ripercorrerle era improponibile, magari perché soggette a pressioni da varie parti oppure assolutamente senza più la volontà di partecipare, cioè tutto il lavoro che era stato fatto con grande fatica, grande sudore e grande sofferenza veniva vanificato perché se non vieni più a raccontarci quello è successo cosa possiamo fare noi tutti, soprattutto chi ha indagato per ripercorrere ed accertare la verità?

Una cosa, e “se sbaglio mi correggerete” come diceva il nostro beneamato Wojtyła, colpisce leggendo l’articolo 612 bis sullo stalking: esso prevede che il reato di atti persecutori sia procedibile a querela di parte.

Querela che può essere proposta nel termine di sei mesi, non mi pare – e chiedo venia se mi sbaglio – che vi sia l’analoga previsione che esiste invece nei reati di violenza sessuale dove la querela è irretrattabile.

Questa mi pare una mancanza, perché è chiaro che la vittima potrebbe essere soggetta naturalmente a pressioni, per cui una volta presentata la querela – “tarallucci e vino”, “vogliamoci bene” – potrebbe anche ritirarla.

Un’altra osservazione importante, però chiaramente a doppio taglio.

La persona offesa che si rivolge alle Forze dell’Ordine per raccontare certi episodi – io ritengo – vada sollecitata a spiegare cosa è realmente successo soprattutto perché non sarà con la prima denuncia o con il primo episodio denunciato che si potrà realizzare il reato di stalking, perché se io mi rivolgo alle Forze dell’Ordine per dire che la settimana scorsa il mio ex fidanzato mi ha mandato tre SMS non siamo nella materia, però se io non denuncio di volta in volta tutti gli episodi non arrivo a concretizzare quella abitudine di comportamento che mi aiuta a configurare il reato di stalking.

Oppure – come diceva giustamente la dott. Barbaglio – tengo nota di tutto quello che succede, andrò una volta sola e racconterò un percorso lungo.

Però è bene raccontare tutto sin dall’inizio perché ci possono essere an-

che delle indicazioni che chiaramente può dare anche un responsabile delle Forze dell'Ordine: ci sono persone preparate, istruite, allenate ad affrontare questo tipo di situazioni, che potrebbero aiutare fin dalla prima denuncia – che magari è una sciocchezza – a dirigere la situazione verso un'evoluzione positiva, quindi a cercare di arginare il comportamento.

Poi il criminologo ci dirà meglio qual è l'atteggiamento più opportuno, magari è più corretto un atteggiamento pacato piuttosto che rissoso, però è bene che si impari a denunciare (ovviamente quando esistono dei problemi) e le Forze dell'Ordine – io continuo a ribadire perché noi legali non veniamo interessati all'inizio – sapranno ben distinguere quelle situazioni che a me infastidiscono moltissimo che sono le soluzioni penali ai conflitti familiari.

Queste sono cose insopportabili, cioè nelle separazioni si comincia ad inventare o a caricare qualche episodio in modo tale che il marito paghi di più o veda meno i figli, riferendo episodi di questo genere e questi non sono strumenti che vanno utilizzati, “ma cosa dici tu è stato fermato una volta per guida in stato di ebbrezza, segnaliamo al Magistrato, proviamo a vedere, l'hanno rifermato, gli facciamo togliere i figli perché...” poveretto magari una volta è andato a cena ha bevuto un grappino, l'hanno beccato con un tasso alcolemico di 0,70 gl e non vede più i figli... cose di questo genere, ecco bisogna stare molto attenti.

La legge io l'apprezzo per avere inserito questo obbligo, non c'era bisogno magari perché ognuno è consapevole del mestiere che fa e cerca di farlo al meglio possibile, però questo obbligo, delle Forze dell'Ordine più che nostro, di insegnare, di spiegare cosa sta succedendo è meritevole.

Una volta presentata la denuncia il percorso della persona offesa come parte del processo si snoda in due direzioni: o assiste come persona offesa al processo e prenderà atto delle conseguenze ovviamente in termini di pena o di assoluzione che verranno stabilite da un Giudice a carico dell'imputato e quindi fa la “parte esterna”, osserva, partecipa al processo, entra in aula e verrà solo chiamata a ribadire il contenuto delle sue denunce, può stare a seguire il processo tramite un difensore che diventa solamente il difensore della persona offesa che non ha diritto di interloquire, cioè durante il processo pubblico, quando l'imputato verrà processato la persona offesa può sedere in aula dopo aver testimoniato, ascoltare tutto quello che succede con un avvocato al fianco che le potrà spiegare grado per grado quello che sta succedendo ma senza diritto di interloquire.

La seconda possibilità è che la persona offesa, nell'ambito di quel proces-

so penale che si sta svolgendo contro il suo persecutore, si costituisca parte civile: obbligatoriamente in questo caso con il ministero di un avvocato – il quale farà il suo difensore a tutti gli effetti – cioè potrà contro interrogare l'imputato, conferire con il Pubblico Ministero, produrre documenti, indicare dei consulenti di parte, la vittima sarà così tutelata nel processo.

Ovviamente l'avvocato potrà essere contattato anche prima di proporre la denuncia, darà le indicazioni che può dare, la seguirà nel suo cammino, potrà interloquire ovviamente con il Pubblico Ministero, ma lo potrà fare anche personalmente la persona offesa, fino al momento in cui non verrà esercitata l'azione penale cioè sia chiesto che l'imputato venga processato.

Sino all'esercizio effettivo dell'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'indagato non potrà con il ministero dell'avvocato fare di più di questo percorso di sorveglianza – diciamo – di quello che sta succedendo, non potrà chiedere in fase anticipata i danni, potrà svolgere indagini difensive tramite il difensore, fare altre attività che gli avvocati conoscono (che alle Forze dell'Ordine credo che interessino poco), ma dovrà muoversi un po' più in punta di piedi.

Se vorrà entrare come parte “presente e urlante” nel processo dovrà obbligatoriamente munirsi del ministero del difensore.

A me tranquillizza molto comunque al di là del sogno del difensore della persona offesa seduto di fianco all'ufficiale di PG, che l'accoglie per la prima volta e che ascolta e spiega (naturalmente io auspico un elenco di difensori diciamo anonimo senza nomi e cognomi altrimenti sembrerebbe un ufficio di pubblicità io mi siedo lì ogni volta e dico io sono l'avv. De Marchi, sono brava venite da me poi vi aiuto...): questa presenza senza nome e senza volto dovrebbe aiutare a spiegare soprattutto che il processo è lungo e difficile.

Ecco questo a me è sempre premuto molto, non limitiamoci ad accogliere la denuncia – benissimo grazie – facciamo capire quali sono le fasi da affrontare. In ogni caso, per concludere con qualcosa di ufficiale al di là di tutti i miei ragionamenti, è molto bello l'articolo 11 della legge 38/2009 che dice “...le Forze dell'Ordine, i presidi sanitari, le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima la notizia del reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis – quello di cui stiamo trattando – hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative anche ai centri anti-violenza presenti sul territorio, in particolare nella zona di residenza della vittima, provvedendo altresì a mettere in contatto la vittima con i centri anti-violenza qualora ne faccia espressa richiesta”.

Viene istituito un numero verde al quale la persona offesa si può rivolgere per avere informazioni.

Da ultimo e per collegarmi al ragionamento che faceva il dott. Papalia e anche della dott. Barbaglio sull'abitudine di questo comportamento che posto in essere più e più volte costituisce poi gli atti persecutori, io ho trovato – ce ne saranno anche altre – un paio di pronunce del Tribunale di Milano che innanzi tutto spiega che questo reato ha natura abituale, però consola nel dire oggi c'è la legge sullo stalking fino a ieri non c'era, se questo soggetto mi sta molestando da tre anni a questa parte cosa faccio io?

Devo accettare che venga processato per ingiuria, minaccia e molestia telefonica o posso sperare che venga processato per il reato di stalking?

Il Tribunale di Milano ha sostenuto che il reato di stalking ha natura abituale e deve ritenersi commesso dopo l'entrata in vigore del decreto della legge qualora anche un solo atto di minaccia o molestia sia compiuto dopo quel momento e sempre che vi siano tutti gli elementi costitutivi.

L'altra interpretazione che dà sempre il Tribunale di Milano in tema di stalking, era quella citata dal dott. Papalia, sul perdurante e grave stato d'ansia o di paura: tale stato emotivo non fa riferimento ad uno stato patologico addirittura clinicamente accertato e meno male altrimenti "questa poveretta" dovrebbe – oltre che andare dall'avvocato – recarsi anche dallo psicologo per far accertare dopo tre anni di analisi uno stato devastante che la porti a presentare una querela che nel frattempo non sarebbe più nei termini di presentazione.

Allora, le conseguenze sullo stato d'animo della persona offesa, quale il sentimento di esasperazione e di profonda prostrazione, divengono e sono concretamente accertabili con tutte le indicazioni che ha detto la dott. Barbaglio anche solo verificando un cambio del numero di telefono più volte, il mutamento delle abitudini di vita documentato magari dai conviventi, anche questi sono elementi che possono far pensare che sia in atto una situazione che merita attenzione.

Dagli “entusiasmi emotivi” alle “molestie assillanti”. Lo stalking tra evoluzione fenomenologica e riconoscimento sociale

dott. PIERPAOLO MARTUCCI

Criminologo – Docente di Antropologia Criminale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trieste – Collaboratore ONVD

1. Introduzione. La sindrome delle molestie assillanti nel passato

Come è noto, il termine *stalking* (derivato dall'inglese *to stalk*, termine venatorio che descrive l'azione del cacciatore intento a braccare la preda) indica in modo traslato l'attività di colui il quale sorveglia, insegue e perseguita un altro soggetto.

Nella lingua italiana il concetto di stalking può essere tradotto in vari modi («persecuzione o atti persecutori» ovvero «molestie insistenti e ripetute nel tempo»), ma la locuzione maggiormente utilizzata è quella coniata da Curci e Galeazzi, i quali adoperano l'espressione «sindrome delle molestie assillanti», definendola quale «serie di comportamenti di sorveglianza e di controllo, ripetuti, intrusivi, volti a ricercare un contatto con la vittima, la quale è infastidita e preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi» (Curci, Galeazzi, Secchi, 2003).

Se si condivide questa descrizione dobbiamo riconoscere che l'idea – peraltro molto diffusa – di un fenomeno “nuovo”, intrinsecamente moderno e figlio del nostro tempo è parzialmente errata. Come risulta da innumerevoli fonti, casi di condotte moleste e protratte, di pedinamenti e intrusioni posti in essere da individui fastidiosi si lamentavano già nel lontano passato. Risale infatti addirittura all'inizio del XVIII secolo il primo procedimento giudiziario intentato contro un personaggio di tale genere.

La vicenda si verificò nel 1704 in Svizzera, dove un medico che aveva “perseguitato” una giovane ereditiera con un corteggiamento tanto appassionato quanto fastidioso e invadente fu processato per le aggressioni commesse durante i suoi “entusiasmi emotivi” e venne condannato a “mantenere l'ordine pubblico” per un anno ed un giorno, ossia per 366 giorni (Mullen e coll., 1999), quasi una prefigurazione dei *restraining orders* tipici delle Corti americane di oggi.

Sotto il profilo scientifico, la nozione di “molestatore assillante” era stata analizzata sin dai primi del Novecento in ambito psichiatrico, in rapporto agli stati deliranti; è il caso, ad esempio, dell’erotomania, la cui caratteristica principale è una fissazione amorosa non corrisposta, cui possono accompagnarsi anche altri contenuti deliranti di tipo persecutorio o rivendicativo. Una sua variante viene chiamata “sindrome di de Clerambault”, dal nome dello psichiatra francese che nel 1921 pubblicò un trattato sull’argomento (“Les psychoses passionnelles”).¹

Ne sarebbero affette prevalentemente donne, irresistibilmente attratte da uomini di posizione sociale elevata, personaggi pubblici o celebrità. Uno dei casi storici riportati nel trattato è quello di una donna francese convinta che il re Giorgio V° d’Inghilterra l’amasse e che comunicasse con lei in codice attraverso spostamenti delle tende dietro le finestre di Buckingham Palace.

Tipologie tipiche di varie forme di “molestie assillanti” sono state spesso descritte nelle opere letterarie e cinematografiche (*Berti, Maberino, Maberino*, 2005); fra questi, un esempio paradigmatico di stalking al femminile fu quello della figlia di Victor Hugo, Adele, la quale, preda di una passione non ricambiata per un ufficiale britannico, abbandonò la famiglia per seguirlo prima in Canada e poi nei Caraibi, divenendone un’instancabile persecutrice. La vicenda fu magistralmente narrata in un celebre film di François Truffaut, (*Adele H. – L’histoire d’Adele H.* – Francia 1975).

Poiché siamo ospitati a Venezia non posso non ricordare che proprio la Serenissima istituzionalizzò vere e proprie forme di stalking legale: mi riferisco alla proverbiale figura della *pittima*.

Con questo termine veniva definita una persona pagata dai creditori per seguire costantemente i propri debitori: suo compito era quello di ricordare a costoro che dovevano saldare il debito contratto.

A tal fine poteva gridare a gran voce per mettere in imbarazzo il debitore, ed il suo costante pedinamento era volto a sfiancarlo così che si decidesse a saldare quanto dovuto, la cui riscossione poteva fruttare alla stessa pittima una percentuale più o meno congrua.

Questo personaggio vestiva di rosso, affinché tutti sapessero che il perseguitato era un debitore moroso, circostanza che ovviamente ne aumentava l’imbarazzo.

Nella Repubblica Veneta le pittime, generalmente reclutate fra i ceti più poveri, erano protette dalla legge ed il debitore non poteva loro nuocere in

alcun modo posto che la loro funzione era tutelare l'affidabilità del credito, bene primario in una repubblica mercantile. Il nome, come si sa, è divenuto in seguito sinonimo di "persona insistente, molesta, che si lamenta sempre".

Quest'aneddoto storico rappresenta bene la difficoltà che ancora oggi i criminologi incontrano nella costruzione di una definizione univoca del fenomeno, che lo collochi chiaramente nell'area delle devianze, se non della vera criminalità.

Tale difficoltà deriva anche dallo status paradossale di ciò che chiamiamo stalking, che costituisce un modello comportamentale comprensivo di conformità e devianza. Se la criminalità è di solito una violazione delle usuali convenzioni, lo stalking, che si sostanzia in un modo d'agire che induce preoccupazione ed ansietà, non rappresenta tanto una trasgressione di convenzioni normative (formali e informali), quanto piuttosto una indebita "amplificazione ed accentuazione" della stessa conformità normativa (ad esempio, la dilatazione esasperata e morbosa del rituale del corteggiamento).

Il problema di fondo risiede nella estrema varietà di comportamenti che vengono associati all'idea di stalking, nei casi in cui si incontrano esasperazioni di "normali" interazioni sociali.

Come osserva lucidamente Simon (1996, 48-49): "L'uomo che sorveglia l'abitazione di una donna prima di un'aggressione sessuale è spesso definito come stalker".

È uno stalker il killer professionista che segue la sua vittima per individuare il miglior momento dell'attacco? Sono stalker il marito o l'amante respinto che non se ne vanno? È uno stalker la persona egotistica che scrive ad una star del cinema per ottenere un appuntamento? Coloro i quali vengono chiamati stalkers presentano una vasta gamma di comportamenti. Non esiste una sindrome dello stalker, solo un comportamento comune che riesce intollerabile alla vittima per una grande varietà di motivi".

Ciò conduce ad affermare con sicurezza che lo stalking è un *fenomeno definito dalla vittima ed in certi casi sanzionato dall'ordinamento di riferimento*. La vittima è la sola in grado di delineare il vero significato da attribuire alle condotte del molestatore: ricevere un mazzo di fiori ovvero frequenti messaggi d'amore non viene considerato, in linea generale, come un evento sgradito e negativo, ma nel momento in cui tale fatto è attuato in modo insistente, anche a fronte di un secco rifiuto da parte del destinatario, la paura e il turbamento che ne derivano possono indurre a considerare quel gesto come rientrante in una fattispecie di reato (Martucci, Corsa, 2009, 133).

Emerge, così, la rilevanza da attribuire all'elemento soggettivo nella percezione delle condotte del molestatore: la linea di confine tra ciò che è considerato disdicevole e ciò che può configurare un vero e proprio reato è influenzata da elementi quali il carattere, la tolleranza e la reattività della vittima (Curci, Galeazzi, Secchi, 2003; Galeazzi, Curci, 2001).

Comunque la reazione della vittima rappresenta un elemento *necessario ma non sufficiente* per configurare un'ipotesi di reato: in termini generali i confini e i criteri di massima sono posti dagli orientamenti socioculturali prevalenti in un determinato contesto storico, i quali agiscono anche nei procedimenti giudiziari aperti sui singoli casi, all'esito dei quali talvolta non viene riconosciuta la sussistenza di un reato, nei fatti lamentati dal denunciante. Né va dimenticato che anche oggi esistono casi di stalking "legale": ad esempio, nella realtà statunitense, i servizi delle agenzie di recupero crediti e l'istituto della *notification*, una sorta di segnalazione-denuncia diffusa capillarmente dagli assistenti sociali nelle zone di residenza di condannati recidivi per delitti sessuali.²

Possiamo dunque formulare una prima conclusione: la costruzione di un quadro fenomenologico e – ancor più – legale delle “molestie assillanti”, o stalking che dir si voglia, è destinato sempre a confrontarsi con ambiguità e “zone grigie”, come inevitabile conseguenza della soggettività vittimologica e del relativismo delle variabili storiche e socio-culturali.

2. Stalking e tarda modernità

Se è certo che le condotte persecutorie e le “molestie assillanti” già si manifestavano nel passato è altrettanto vero che la percezione attuale di ciò che chiamiamo stalking è l'esito di un'evoluzione fenomenologica e normativa che appare in diretta relazione con le dinamiche della tarda modernità, vale a dire dei nostri tempi, da taluni descritti anche come post-moderni. I dati ufficiali e ufficiosi degli ultimi tre lustri relativi alle nazioni occidentali (Italia inclusa) sono concordi nell'evidenziare una crescita nettissima delle segnalazioni dei casi di persecuzioni e molestie.

Ci possiamo chiedere come si è giunti – nella maggior parte dei Paesi avanzati – a definire e sanzionare come reato dei comportamenti il cui fastidio un tempo veniva generalmente tollerato e semmai contrastato con altre modalità.

Ritengo che in questo percorso si possano individuare *tre passaggi cruciali*:

- l'effettivo incremento delle condotte persecutorie determinato dalla crisi delle relazioni interpersonali (specialmente affettive e di coppia) che senza dubbio contraddistingue le società post-industriali, in presenza di strumenti tecnologici di uso comune che rendono assai semplice porre in essere contatti diretti a distanza mantenendo l'anonimato;
- rispetto al passato, la maggior consapevolezza e determinazione delle vittime (che sono soprattutto, anche se non esclusivamente, donne) nel difendere la propria sfera di autonomia personale e sentimentale;
- contestualmente, l'affermazione giuridica e culturale di una piena parità fra i sessi, legata alle conquiste dei movimenti per i diritti civili e l'emancipazione femminile.

Procediamo ad analizzare sistematicamente questi punti basilari.

Per quanto riguarda il primo, le analisi sono concordi nel riconoscere nello stalking un vero e proprio problema di carattere intersoggettivo, in cui risulta fondamentale l'esame delle dinamiche di tipo relazionale e comunicativo tra persecutore e vittima, che stanno alla base di tale realtà. A questo proposito può risultare utile una riflessione generale sul carattere dei rapporti interpersonali che si instaurano nella nostra società, contraddistinti dalla temporaneità e dalla provvisorietà delle relazioni intersoggettive.

I cambiamenti sociali nell'ambito delle relazioni fra individui sono evidenti laddove si pensi ad una nuova visibilità pubblica della sfera privata. A tal proposito, Giddens afferma che le «trasformazioni dell'intimità» sono palesi sotto due aspetti, ovvero il mutato rapporto tra le differenze di genere e la promiscuità diffusa tra soggetti pressoché sconosciuti, promiscuità intesa come mescolanza e varietà dei rapporti, che sorgono ogni giorno tra soggetti che si conoscono solo superficialmente (*Giddens, 1991*).

Questi cambiamenti sono da attribuirsi alla divulgazione delle notizie da parte dei mezzi di comunicazione di massa, i quali rendono conoscibili ed accessibili modelli di comportamento, un tempo del tutto o in parte sconosciuti alla comunità.

Se i legami duraturi e stabili stanno divenendo un'eccezione – a fronte della regola dei rapporti transitori e poco impegnativi – ne consegue, fra l'altro, un'instabilità sentimentale, che determina frequenti e repentine rotture dei rapporti, potenzialmente pericolose. Infatti, la scelta unilaterale di troncare un legame pone colui che decide di allontanarsi in una situa-

zione di possibile rischio: chi subisce la fine del rapporto prova un senso di smarrimento, che potrebbe tramutarsi in ira e frustrazione e, d'altro canto, l'ex partner è segnato dal sentimento di colpa.

In questo particolare contesto, lo stalking si configura come la risposta irrazionale ad una sorta di «lacuna» tra condotte tradizionali in declino (come l'istituzione matrimoniale e il tradizionale ruolo della donna) e valori storicamente più recenti (come la consolidata indipendenza femminile nella società moderna): è logico che di conseguenza siano le donne a confrontarsi con i maggiori pericoli di vittimizzazione. In tal senso si pensi ad un uomo che subisce la fine di un rapporto sentimentale e si rifiuta di accettare tale «affronto» subito da parte della ex compagna: la reazione conduce, di frequente, a vere e proprie campagne persecutorie ai danni di colei che ha deciso unilateralmente di terminare la relazione. Inoltre, un importante fattore di precipitazione nel passaggio all'atto è dato dalla immediata disponibilità di quelle che potremmo chiamare “protesi tecnologiche” – telefoni cellulari, posta elettronica, *chat-room* e *chat-line*, *blog* e *face book* – le quali facilitano un contatto insieme diretto e distante, minimizzando i rischi e abbassando le resistenze e le inibizioni psicologiche nello stalker. Esse creano un falso senso di intimità, il quale viene spesso equivocato dal molestatore.

Il secondo dei tre passaggi è speculare al primo e concerne l'atteggiamento psicologico delle vittime, in gran parte donne, certamente più reattivo che nel passato. La coscienza della propria dignità e la sicurezza derivante da una maggiore autonomia e peso sociale le portano a non tollerare più approcci indesiderati e a non subire passivamente ritorsioni e costrizioni nei percorsi di separazione.³ Non a caso molte vicende di stalking trovano origine in contesti di violenza domestica: nel momento in cui la vittima decide, unilateralmente, di portare a termine il rapporto coniugale o comunque di convivenza l'ex partner – il più delle volte un uomo – inizia una serie di atti persecutori duratura ed insistente. Le condotte più ricorrenti comprendono le minacce, gli atti di vandalismo ai danni della proprietà e le aggressioni fisiche, che spesso la vittima ha subito già nel corso della relazione (c.d. stalking “familiare” o “domestico”). In effetti le convivenze familiari o comunque le relazioni caratterizzate da comportamenti violenti implicano un elevato rischio di originare condotte di molestia in caso di separazione.⁴

In questo quadro, il terzo elemento determinante per l'attribuzione

della natura di vero e proprio reato alle condotte di stalking è costituito dal pieno riconoscimento sociale, culturale e istituzionale delle aspettative delle vittime, che si sostanzia nell'intervento legislativo *ad hoc*. Come osservavo in precedenza, l'evoluzione sul fronte dei diritti civili, della parità fra i sessi ed una maggiore sensibilità in tema della tutela della privacy sono stati fattori di spinta decisivi.

Accanto a questi, un ulteriore aspetto di particolare interesse in materia di stalking è quello relativo al ruolo esercitato dai mass media, soprattutto in relazione ad una forma specifica di molestie assillanti, ovvero gli atti persecutori ai danni di soggetti del mondo dello spettacolo e dello sport (*star stalking*). In effetti i mezzi di comunicazione di massa contribuiscono a rendere il personaggio famoso alla stregua di un individuo «familiare», vicino alle persone comuni. L'ammiratore ossessionato dalla celebrità ritiene, di conseguenza, che le proprie condotte siano legittimate e giustificate da questa falsa percezione di prossimità. Egli conosce molti dettagli della vita privata della vittima, proprio grazie alle notizie divulgate dai mass media (ancora una volta importante la presenza di Internet) e ciò può innescare un meccanismo morboso, che alimenta il desiderio di introdursi nella sfera intima e personale del soggetto pubblico, suscettibile di degenerare rapidamente e pericolosamente in ostilità e risentimento di fronte alle reazioni di rigetto da parte di quest'ultimo.⁵

Dunque anche le molestie e le intrusioni ai danni di individui famosi – comportamenti di per se certamente non nuovi – hanno assunto forme più esasperate, frequenti ed aggressive in conseguenza delle trasformazioni sociali e tecnologiche.

Ritengo che il richiamo allo *star stalking* sia particolarmente significativo in quanto furono proprio alcuni clamorosi episodi di quel genere – verificatisi negli Stati Uniti dopo il 1980 – a veicolare l'attenzione dei mass media sul problema delle condotte persecutorie ed a innescare i primi interventi legislativi specifici. L'esperienza dei Paesi di *common law* – quali gli Stati Uniti, il Canada ed il Regno Unito – è stata pionieristica nell'affrontare la questione delle molestie assillanti ed ha condotto, anche grazie all'azione della giurisprudenza di quei tribunali, all'emanazione di normative calibrate per agire sulle diverse modalità di un fenomeno complesso che, come è stato detto, si sviluppa “from imprudence to crime” ((*McAnaney, Curliss, Abeyla-Price*, 1993). Essa costituisce dunque un punto di riferimento a livello mondiale che vale la pena di richiamare in estrema sintesi.

La prima legge nazionale contro lo stalking venne introdotta in Cali-

fornia nel 1991 e già nel 1995 tutti i 50 stati dell'Unione ed il Distretto di Columbia avevano approvato specifiche legislazioni anti-stalking. La legislazione vigente in alcuni Stati prevede che oltre alle molestie sia presente una minaccia credibile (definita come una minaccia verbale o scritta di violenza, fatta dal persecutore alla vittima), e che sia verosimile che il persecutore intenda e abbia la possibilità di attuare tali minacce. Altre normative specificano come necessario un tipo di condotta in cui il persecutore consapevolmente, intenzionalmente e ripetutamente metta in atto una serie di azioni (come mantenersi in prossimità della vittima o esprimere minacce verbali o scritte) rivolte contro una specifica persona, che non servono ad uno scopo legittimo e che allarmano, molestano o suscitano nel destinatario ragionevole paura o disagio emotivo. Alcuni Stati, se manca l'elemento di minaccia esplicita, prevedono pene e provvedimenti meno gravi per il crimine o lo trattano alla stregua di semplici molestie (*Saunders 1998*).

Nonostante alcune differenze di sostanza, tra le leggi approvate negli Stati Uniti sono presenti degli elementi comuni:

- la definizione di uno specifico e univoco pattern comportamentale definibile come stalking;
- i provvedimenti richiedono la verifica della presenza di minacce implicite o esplicite;
- è ribadita l'esigenza di accertare che il sentimento di paura espresso dalla vittima sia una diretta conseguenza di comportamenti adottati dal persecutore.⁶

3. Lo stalker come delinquente seriale

Le riflessioni sin qui sviluppate hanno posto in evidenza alcune componenti essenziali del quadro cui oggi ci riferiamo parlando di stalking: si tratta di un fenomeno complesso che – nella sua eziologia – si fonda in gran parte su difetti personologici legati ad aspetti di dipendenza e di fissazione nelle relazioni da sempre presenti nella natura umana, ma la cui frequenza e modalità – nonché la stessa stigmatizzazione – appaiono direttamente correlate all'evoluzione sociale ed al progresso nelle tecnologie della comunicazione. In tal senso si può senz'altro parlare di nuove manifestazioni e di nuove interpretazioni delle condotte persecutorie. In ambito criminologico è questo, fra gli altri, il caso degli studi recenti che

hanno individuato aspetti di serialità nel comportamento di non pochi molestatore, focalizzando concetti di sicura utilità per le strategie di prevenzione e repressione dello stalking.

Il concetto di serialità, ovvero di tendenza alla ripetizione dello stesso tipo di reato, sembra a prima vista inconciliabile con le dinamiche delle molestie assillanti, che si esprimono nell'attaccamento morboso o nell'ostilità invincibile agiti nei confronti di una determinata persona. In realtà l'analisi fenomenologica delle casistiche note evidenzia in molti stalker una chiara tendenza a replicare le condotte persecutorie e/o ad attuarle ai danni di più soggetti contemporaneamente. In letteratura si è proposto di definire come stalking seriale “lo stalking sequenziale di vittime in tempi differenti. Le vittime successive non dovrebbero essere collegate all'individuo o all'organizzazione originali rispetto a cui lo stalker si era inizialmente legato” (Lloyd-Goldstein, 2000, 178)

Alcuni dati segnalano la presenza di soggetti propensi a molestare più vittime, contestualmente o successivamente. Questo gruppo – minoritario ma non irrilevante – è costituito prevalentemente da maschi, caratterizzati da una grande incidenza di problemi mentali (non sono infrequenti disturbi antisociali di personalità) e di vere e proprie patologie psichiche, quali la paranoia (disturbo delirante cronico).

Talvolta lo stalking è il preludio di aggressioni estremamente gravi. È stato rilevato che la letteratura scientifica sullo stalking generalmente non prende in considerazione gli omicidi e gli stupratori seriali, nonostante il fatto che essi manifestino i tratti comportamentali patognomonic di osservare, seguire e molestare metodicamente le vittime prescelte prima di aggredirle. Studi e casistiche indicano che questi gruppi sono regolarmente coinvolti in ciò che si può funzionalmente definire stalking seriale.

Un altro ambito da considerare è quello, già ricordato, del c.d. *cyber stalking*, realizzato a livello telematico, il quale con le sue potenzialità tecnologiche contribuisce ad affrettare e rafforzare i legami di fissazione presenti nello stalker ed a agevolare la ripetizione delle intrusioni.⁷ A quest'ultimo proposito, è interessante osservare che le caratteristiche intrinseche all'intermediazione elettronica propria della Rete – spersonalizzazione della condotta, facilità e rapidità del contatto, garanzia di anonimato e aspettativa di immunità – sembrano aver fortemente incentivato le molestie virtuali, slatentizzando in molti soggetti pulsioni che probabilmente, in contesti tradizionali, non sarebbero mai emerse.

4. Considerazioni conclusive

Quali conclusioni trarre al termine di queste riflessioni articolate fra passato e presente, su di un fenomeno così complesso e contraddittorio?

Lo stalking sembra trovare la sua origine essenzialmente in un disturbo della relazione e della comunicazione interpersonale, le cui manifestazioni erano senza dubbio già note nel passato, anche lontano.

Tuttavia appare ragionevole ritenere che il moltiplicarsi dei casi di “molestie assillanti” cui oggi assistiamo sia direttamente correlato con la crisi delle relazioni interpersonali tipica della post-modernità (o tarda modernità, secondo altre definizioni), con i progressi tecnologici in atto e più in generale con l’incremento dei fattori di vulnerabilità individuali e sociali che caratterizza l’attuale fase storica (Martucci, 2008).

Sotto un altro profilo, lo status normativo che ha portato a riconoscere l’antigiuridicità penale dello stalking costituisce l’esito di un percorso culturale anch’esso prettamente moderno, in cui il riconoscimento della parità dei diritti fra i sessi, la ridefinizione del ruolo delle donne e l’esigenza di tutelare la privacy personale hanno giocato un ruolo determinante.

In definitiva, possiamo descrivere il reato di atti persecutori come una fattispecie penale nuova, creata per colpire deviazioni antiche che la realtà contemporanea moltiplica e amplifica, ma che la coscienza sociale attuale non tollera più.

NOTE

¹ Già nell’antichità, autori come Ippocrate, Plutarco e Galeno fecero richiami a casi oggi classificabili come erotomania. Il primo riferimento a questa sindrome nella letteratura psichiatrica si trova nel trattato *Maladie d’amour ou mélancolie érotique* di Jacques Ferrand (1623).

² Tra le leggi Usa sulla notification, è stata di particolare severità la nota “Megan’s Law”, introdotta nel New Jersey nel 1994 dopo l’omicidio a sfondo sessuale di una bambina di sette anni (Megan Kanka). In genere le procedure prevedono la diffusione “porta a porta” in un quartiere (anche mediante manifestini) delle notizie sui precedenti penali specifici di un sex offender che vi risiede (cfr. Riponti 1999, 322).

³ In effetti anche la presenza crescente di donne “molestatrici” testimonia il mutamento dei ruoli, con la diffusione di modalità aggressive un tempo praticate quasi esclusivamente dagli uomini.

⁴ Gli esperti in questi casi – identificando precisi profili di personalità assai di frequente contraddistinti da tratti borderline – sottolineano l'importanza delle patologie dell'attaccamento, in cui si riscontrano timore dell'abbandono, distacco rabbioso, ricerca di dipendenza. Si è parlato addirittura di love addiction, ossia di una dipendenza affettiva in cui un comportamento che nasce come diretto al raggiungimento della felicità – l'amore per il partner – finisce per sfuggire di mano e prendere il sopravvento su tutto (Merzagora, 2009, 67).

⁵ Fu soprattutto negli Stati Uniti che alcuni clamorosi episodi di *star stalking*, verificatisi a partire dagli anni Ottanta, portarono il fenomeno al centro dell'attenzione dei media. Ricordiamo in primo luogo il caso dell'attrice Theresa Saldana, pugnalata dal suo persecutore a Los Angeles nel 1982; nel 1989, nella stessa città, un'altra attrice (Rebecca Schaeffer) venne assassinata da uno *stalker*. Altre vicende meno drammatiche di molestie e aggressioni hanno coinvolto le attrici Jodie Foster, Sharon Stone, Nicole Kidman, il regista Steven Spielberg, la cantante Madonna e le tenniste Monica Seles e Martina Hingis. La prima legge contro lo *stalking*, entrata in vigore in California nel 1991, fu ispirata proprio dai casi Saldana e Schaeffer.

⁶ Nel Criminal Code of Canada è considerato delitto di "molestia criminale" (*criminal harassment*) molestare intenzionalmente un'altra persona in ciascuno di questi modi: seguendo o comunicando direttamente o indirettamente con quella persona o suoi conoscenti; sorvegliando i luoghi dove quella persona o un suo conoscente risiede, lavora o si trova ad essere; mettendo in atto condotte minacciose di qualsiasi tipo dirette a lei o a suoi familiari, tali da indurre la persona stessa a temere ragionevolmente per la sua sicurezza.

La legislazione australiana prevede come misura cautelativa nei confronti della vittima la possibilità di emanare provvedimenti inibitori (*intervention/protective or restraining orders*) ingiungendo al molestatore, per esempio, di non entrare in una area geografica definita attorno all'abitazione della vittima, pena l'aggravante del reato o l'esecuzione dell'arresto e/o la fine della sospensione condizionale di una pena detentiva per stalking già comminata, anche se il reato era stato consumato senza minacce esplicite o atti violenti.

Per quanto riguarda l'Europa, nel giugno 1997 nel Regno Unito è stato introdotto il *Protection from Harassment Act*. In analogia con legislazioni simili, non si occupa espressamente dello *stalking* in quanto tale ma interviene su due diverse forme di comportamento antisociale: la molestia vera e propria (*harassment*) e il provocare in altri la paura di subire azioni violente (*putting people in fear of violence*). La legge prevede che una persona non deve porre in essere una condotta che sa o che dovrebbe sapere essere causa di molestia ad un'altra. Se una persona ragionevole in possesso delle medesime informazioni può concludere che la condotta dell'imputato corrisponde a molestia, si può ritenere che il crimine sia stato commesso. Occorre inoltre dimostrare che l'imputato sapeva o avrebbe dovuto sapere che la sua condotta avrebbe causato timore di violenza nella vittima. Per integrare la fattispecie punibile in presenza di semplice abuso verbale è necessario che gli atti di molestia siano ripetuti almeno due volte. Invece in presenza di altre condotte, come mandare doni o omaggi floreali, la soglia di punibilità è più elevata (Parrott, 2000).

In Belgio, lo *stalking* è stato riconosciuto come reato dal 1998, ma la norma belga pre-

ferisce definire il fenomeno “*belaging*”. In Olanda, nel luglio 2000, con una legge chiamata “*Anti-stalkingwet*” o “*Wet Belaging*”, è stato introdotto un nuovo, apposito articolo (285b) del codice penale. In Svizzera lo stalking non costituisce una fattispecie specifica di rilievo penale, lo sono però molti degli atti che lo possono caratterizzare (per esempio coazione, violazione di domicilio, lesioni corporali) e dal luglio 2007, il codice civile prevede misure di protezione, come la proibizione per il molestatore di avvicinare la vittima, che può essere disposta dal giudice (cfr. Correrà, Martucci, 2009,506).

⁷ Il termine *cyber stalking* indica l’uso di Internet (forum, chat, blog, face book) e/o della posta elettronica per molestare una persona. Il *cyber stalker*, sebbene spesso dotato di ottima intelligenza e particolarmente esperto in informatica, può presentare una personalità emozionalmente immatura e, nella solitudine, cercare attenzioni e intimità nel cyberspazio.

Aspetti giurisprudenziali della violenza sessuale

dott. SIMONETTA SOTGIU

Giudice della Corte di Cassazione di Roma

Mi sono occupata dello stalking per la prima volta in un convegno a Roma, dove ho conosciuto la dott. Tregnago, che ringrazio di avermi invitato qui, dove mi sembra d'essere l'unica non veneta in un'assemblea molto partecipata.

A novembre in un aula del Senato ho messo insieme parlamentari bipartisan, invitandoli ad illustrare questa legge che è stata votata praticamente all'unanimità dal Parlamento Italiano: infatti ho chiamato relatrici dell'una e dell'altra parte, maggioranza e opposizioni, perché in qualche modo celebrassero finalmente il traguardo raggiunto.

Questo traguardo – anche se la legge ha assunto oggi un significato ulteriore e più ampio, nel senso che vi è la possibilità di applicazione della fattispecie a questioni che non riguardano atti di persecuzione nei confronti delle donne – ha avuto origine dalle donne, è nato dell'esigenza di agire contro i continui atti di violenza contro di loro, perché, a livello di opinione pubblica, “non se ne poteva più”.

Bisognava assolutamente intervenire su un tema sul quale da anni il Parlamento italiano era bloccato.

Mi riporto a quello che è stato detto dall'avvocata, prima di me; ci si meravigliava del fatto che diversamente dalla legge sulla violenza sessuale, gli atti persecutori siano perseguibili a querela e però la querela, diversamente da quella contro la violenza sessuale, può essere revocata.

Bene anche la violenza sessuale, anni fa, era soggetta a querela e la querela poteva essere revocata, il che comportava che la vittima venisse minacciata e normalmente costretta a ritirare la querela.

In Sicilia, anni fa, una ragazza – Franca Viola – si rifiutò di sposare l'uomo che l'aveva violentata, ma rifiutò anche di ritirare la querela.

I Magistrati – per la verità – all'epoca infatti sollecitavano il ritiro della querela sul presupposto: “ma perché non vi sposate e la fate finita”; questa era infatti la cultura dell'epoca, ed anche la Corte di Cassazione fino ad un

anno e mezzo fa rubricava gli atti di violenza sessuale, che sono atti di violenza fisica contro la persona (come tali definiti dalla legge sulla violenza sessuale del 1996) come atti contro la “morale sessuale”.

La morale non è la persona, è una cosa diversa, diciamo che questo concetto giustifica anche certi atteggiamenti sulla pedofilia perché se si offende la morale, che è un’astrazione, non si offende la persona.

Io mi sono fortemente impegnata – tra molti contrasti – per cambiare questa cultura all’interno della Corte di Cassazione, anche se non ho mai chiesto di essere assegnata alla sezione – la III Penale – che tratta i reati di violenza sessuale, e spiego il perché: ho infatti sempre contestato che tali reati – e adesso anche gli atti persecutori di stalking che sono reati socialmente gravi – siano i assegnati ad una sezione che tratta soprattutto i c. d. reati bagatellari, cioè gli ex reati pretorili, la violazione delle norme sui rifiuti e le discariche, le minacce, le bestemmie, le ingiurie, le costruzioni abusive, tutte fattispecie minori punite con pene minime, una volta di competenza del Pretore.

Considerato che su trenta/quaranta processi che vengono fissati in ciascuna udienza della settimana almeno dieci sono di violenza sessuale, provo gran fastidio quando constato che le violenze contro donne, minori e persone deboli vengono trattate e decise assieme alle cause su discariche e immondizia.

Dopo un lungo iter di richieste, finalmente un anno e mezzo fa il Primo Presidente della Corte si è deciso a cambiare l’intestazione della sezione III Penale, riconoscendo la natura di reati contro la persona ai delitti di violenza sessuale.

La vittoria però non è ancora completa, persistono nella giurisprudenza limiti che vi dirò.

Lo stalking nasce da tutto questo: la violenza sessuale era punibile a querela e non si voleva arrivare a punirla d’Ufficio, cioè su semplice denuncia o esposto.

Soltanto dopo trent’anni di discussioni si è arrivati nel ‘96, ad una soluzione mediata – la querela irretrattabile – e ciò soprattutto per opera di una donna che vorrei ricordare perché è stata all’epoca un avvocato molto coraggioso.

È stata l’avvocato del famoso processo di stupro e omicidio c.d. del Circeo, l’avvocato Tina Lagostena Bassi che per prima ha chiesto che si riconoscesse un’aggravante per la violenza di gruppo.

Ed è stata Tina, con cui io ho lavorato nella Commissione Nazionale

di parità, che ha insistito nel '96 perché si cambiasse la legge sulla violenza sessuale e che ha superato il problema della non procedibilità d'Ufficio, introducendo la querela irrevocabile in modo che non ci potessero essere minacce nei confronti della persona che presentava la querela, affinché la ritirasse.

Vedete che il problema si è riaffacciato nel momento di formazione della legge sugli atti persecutori ed è tornata la revocabilità della querela in questa fattispecie.

Ma ormai le donne hanno acquistato – io penso – una maggior coscienza perché già nel ricordato Convegno di novembre a Roma il sottosegretario al Ministero degli Interni Mantovano ha potuto affermare, in punto di statistiche, che un terzo di tutti i reati italiani denunciati fino a quel periodo erano di stalking o violenza sessuale, un terzo rispetto ai furti, omicidi e tutto il resto.

Capisco che molti reati di furto non vengono denunciati, ma la percentuale è lo stesso altissima.

I numeri attuali ve li darà poi il Questore, però questa era la situazione nel momento in cui ho affrontato questo problema, ad un anno circa dalla emanazione della legge sullo stalking.

Diceva prima il criminologo che la problematica dello stalking in Italia non è nuova, anche se l'Italia non è arrivata per prima a normarla, nonostante le insistenze della Commissione Europea sulla materia.

Inizialmente infatti la questione era stata recepita dai sindacati – e mi rifaccio a quello che diceva il Procuratore Papalia in tema di mobbing: atti persecutori all'interno delle aziende – e si voleva un processo disciplinare per questi atti: fu ancora proprio Tina Lagostena Bassi a presentare nel '94 il relativo "codice" che però fu recepito – mi pare – dalla sola CIGL.

Soltanto nel '96 si arriva, come ho detto, alla modifica della legge sulla violenza sessuale con l'introduzione, fra l'altro, della querela irrevocabile.

Due o tre anni dopo viene fatto un primo tentativo di bloccare gli atti persecutori con una norma del codice civile, l'art. 342 bis, il quale permette l'allontanamento dalla casa familiare, non necessariamente di un marito o di un compagno ma di tutti coloro che possono creare turbamento, di tutti coloro che mantengono insomma un comportamento minaccioso in ambito familiare.

L'art. 342 bis del codice civile è stato contestato (anche se poi è stato approvato) da frange parlamentari che vedevano in quella norma un atten-

tato all'unità della famiglia, dicevano: *ma se qui si permette di fare un'azione civile – badate bene civile – contro un marito, un compagno che ti minaccia, qui si minaccia l'unità della famiglia.*

Fortunatamente questa questione è stata superata perché non si può consentire che una persona – una donna, un minore, una persona più debole di un'altra – siano sottoposti a pesanti maltrattamenti e vessazioni, soprattutto nell'ambito familiare.

La norma civilistica, che ho citato, non ha trovato comunque una grande applicazione perché c'è un avvocato di mezzo che bisogna pagare, essendo le cause civili costose.

Siamo quindi arrivati all'ipotesi penale, che ha incontrato la sensibilità – debbo dire – di un Parlamento che non è sempre sensibile a tante cose ma per questo lo è stato, dato che i casi di violenza e di atti persecutori erano talmente tanti – e sono talmente tanti – che non si poteva continuare ad ignorarli.

Ed infatti la legge sta avendo un grande successo, in funzione sia preventiva di ammonimento sia di applicazione.

È stata preceduta, più che dagli esempi americani che sono stati fatti dal criminologo che mi ha preceduto, da normative di altri Stati europei.

La prima legge sullo stalking è stata quella inglese del '97 “protection from harassment act”, la quale tuttavia non specifica le condotte incriminabili, ma punisce ogni condotta che possa costituire molestia per la persona o possa indurla a temere un'imminente violenza, una fattispecie quindi molto aperta; poi i tedeschi (pignoli come sanno essere loro) più o meno nello stesso periodo hanno legiferato sul tema precisando – perché loro sono precisi – che cos'era la violenza, che cosa sono gli atti persecutori e quindi elencando una serie di condotte, quali la persecuzione di una persona di cui si cerca insistentemente la vicinanza o il contatto telefonico o si induca un terzo a mettersi in contatto con il molestatore o si minaccino lesioni corporali, la salute e la libertà delle vittime ecc. o, comunque, azioni che rechino grave pregiudizio all'organizzazione di vita di una persona.

Questa casistica – diciamo – è pericolosa perché non permette poi di aprire completamente la fattispecie come invece sta avvenendo in Italia.

Secondo me il Legislatore italiano ha agito bypartisan molto bene, perché la legge, n. 38 del 2009 – che ha introdotto l'articolo 612 bis del codice penale – pur con qualche punto discutibile coglie nel segno.

Infatti identifica non tanto lo stalker – come osservava prima il crimi-

nologo – ma piuttosto la vittima nel senso di quella che subisce lo stress, prova la paura di tutto ciò che può comportare su di lei la persecuzione che subisce ed è ossessionata da questa persecuzione.

C'è anche la valutazione di una paura indotta per l'incolumità dei propri famigliari o di chiunque sia vicino affettivamente al molestato (anche se non è chiaro qui chi non si debba ritenere vicino affettivamente, sarà il Giudice a stabilirlo).

Altro effetto dello stalking può essere il cambiamento del modo di vita della persona. Inizialmente si era detto che col riferimento al cambio dello stile di vita di una persona si intendeva riferirsi all'omofobia, ma tale interpretazione è stata superata, perché cambiare lo stile di vita può riguardare l'essere costretti a cambiare abitudini, percorso stradale ecc.

In conclusione, questa legge intende tutelare non soltanto le donne e i minori, ma tutti quelli in stato di difesa minorata e anche in questo senso quelli che hanno un diverso orientamento sessuale che a volte sono presi in giro oppure sottoposti a continui scherzi di cattivo gusto, in una parola tutti coloro che vengono sottoposti ad abusi o soprusi.

Voglio ricordare un'aggravante speciale – introdotta dalla legge – costituita dal fatto che la pena (da 6 mesi a 4 anni) è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da una persona separata legalmente oppure da una persona che sia stata legata affettivamente alla vittima.

L'uso del passato remoto o del passato prossimo sembrerebbe significare che l'aggravante non sussiste se c'è, per esempio, una separazione di fatto e non legale.

Io non so se questo, come suggeriva il Procuratore Papalia, sia superabile attraverso la contestazione del reato di maltrattamenti – che può concorrere o sovrapporsi allo stalking in ambito familiare – però per il momento c'è questa piccola discrasia nella legge che può indurre a pensare che ci si può comportare in modo violento o minaccioso nei confronti di chi ancora non ha affrontato i problemi della separazione legale e invece diversamente quando la separazione legale è in corso.

A proposito di questo volevo precisare, in ordine alla difesa delle vittime, che c'è uno degli articoli della legge in questione che introduce la difesa di Ufficio a richiesta di tutte le persone – anche abbienti – per questo tipo di reati.

La difesa d'Ufficio è infatti per i non abbienti, ma per lo stalking viene concessa anche agli abbienti.

L'altra circostanza importante introdotta dalla legge è l'ammonimento da parte del Questore, che può dissuadere il molestare in via definitiva.

Non è necessario che una persona che si senta minacciata indichi esattamente il reato quando espone i fatti: è chiaro però che perché si possa contestare lo stalking ci deve essere una condotta reiterata del molestatore e che il reato è di evento: deve cioè esserci non il pericolo che sia cagionato uno stato di stress, ma la sussistenza concreta dello stato di stress.

Ciò precisato, la persona molestata deve esporre i fatti alle Forze dell'Ordine, sarà poi compito di chi riceve la denuncia ricavare il dato per un possibile ammonimento.

Il problema è importante, perché la successiva querela per stalking dovrebbe sempre comportare un preventivo ammonimento (nel caso che ne ricorrano i presupposti); infatti se c'è stato l'ammonimento e si reitera il reato non vi è più necessità di querela e si procede d'Ufficio, quindi l'ammonimento è un passo importantissimo perché si possa arrivare alla procedibilità d'Ufficio.

Naturalmente la prima valutazione è affidata agli organi di Polizia che devono fare un po' da mediatori, soprattutto se la il comportamento minaccioso o violento viene tenuto all'interno la famiglia; in ogni caso gli agenti però dovrebbero valutare i fatti anche al fine di impedire al molestatore di reiterare il comportamento illecito.

Per ciò che riguarda il momento applicativo della legge, della reiterazione mi preoccuperei fino ad un certo punto, nel senso che una volta reiterati i reati basta che l'ultimo reato – anche uno solo – sia commesso dopo l'entrata in vigore della legge, dato che l'evento si concreta con l'ultimo reato.

Dov'è intervenuta la Cassazione, in applicazione della legge sullo stalking?

La Cassazione è intervenuta per ora solo in materia processuale, perché essendo stato introdotta con tale legge per i casi di violenza sessuale (salvo i casi non di minor gravità) la custodia cautelare in carcere e ha detto che possono essere revocati gli arresti domiciliari – se in precedenza concessi – perché la nuova legge interviene su una procedura di applicazione delle sentenze e quindi per il principio di "attualità" della normativa sopravvenuta (che è detto del tempus regit actum) è possibile far rientrare in carcere la persona a cui sono stati concessi gli arresti domiciliari nella vigenza di una legge anteriore.

Tutto questo è successo col decreto n. 11 del 2009 (poi convertito nella legge n. 38/2009, di cui ci occupiamo) che ha ampliato le ipotesi di arresto

obbligatorio, limitati nel '95, in una enfasi di buonismo, soltanto ai casi di associazione a delinquere mafiose e così via; invece l'intervento del 2009 li ha estesi a tutte le forme di violenza sessuale, oltre che di pedofilia e pornografia, anche se non agli atti persecutori, per cui l'arresto è facoltativo (ma viene spesso applicato); nella violenza sessuale l'arresto è comunque obbligatorio, salvo che si tratti di casi di minore gravità.

La c.d. minore gravità della condotta illecita costituisce un ulteriore problema, perché è valutata discrezionalmente dal Giudice che – secondo me e come ho sempre sostenuto, criticando alcune sentenze della III Sezione Penale – non deve considerare e giudicare la personalità della vittima (come avveniva nel passato, ante 1996).

L'atto di minor gravità deve essere cioè valutato oggettivamente in se stesso, ma la Giurisprudenza su ciò è oscillante.

Siamo arrivati al punto di dire – per amor di patria taccio il numero della sentenza – che un minore sottoposto ad attenzioni particolari da parti di uno zio, un nonno o un amico di famiglia “*si era divertito*”, quindi sussisteva la minor gravità del fatto illecito.

C'è in verità una vena maschilista volta alla sopraffazione – scusate se parlo da donna – nel modo di applicare la legge, perché non è possibile dire cose di questo genere, come si è detto in altra sentenza di una ragazza, che per paura di essere violentata da un individuo che conosceva come tossicodipendente e da cui temeva di essere contagiata ecc. aveva preferito un altro tipo di rapporto.

Si è affermato in quel caso, finito sulla stampa, che la ragazza era “*sca-fata*” e quindi sussisteva la minor gravità del fatto.

Ma non è così, il problema è che bisogna guardare l'oggettività del fatto, stabilire se la condotta sessualmente violenta c'è stata e prescindere totalmente dal comportamento della vittima.

In alcune sentenze recenti sembrerebbe che questa opinione stia prendendo piede però in altre si dice: “*no, va valutato per la minor gravità la personalità di chi offende, del reo, la personalità del reo*”.

La personalità del reo è invece una faccenda diversa perché si tratta di due attenuanti diverse, la minore gravità specifica del fatto commesso nell'atto violento e le attenuanti generiche calcolate con l'art. 133 codice penale, norma che riguarda appunto la personalità del reo.

Queste due attenuanti non dovrebbero coincidere o comunque non dovrebbero essere concesse insieme e invece avviene il contrario e così la

pena si riduce di molto, di fatto in carcere il violentatore ci resta poco (e prima neppure ci entrava).

Per non parlare del patteggiamento con cui praticamente in presenza delle due attenuanti, il carcere si salta e non se ne parla più.

Un'ultima considerazione: con la legge sullo stalking è stata anche introdotta una norma per cui nella violenza sessuale commessa in occasione di un omicidio c'è l'ergastolo per l'omicida (non i 30 anni).

Il reato di omicidio deve essere commesso, perché si possa applicare l'aggravante dell'ergastolo, in occasione della violenza, ma non necessariamente sulla stessa vittima della violenza; quindi potrebbe sussistere anche, per esempio, se si uccide un testimone che ha visto che si sta commettendo una violenza.

L'aggravante va applicata comunque quando omicidio e violenza sessuale concorrono.

Diciamo che ormai il legislatore ha capito che il reato di violenza sessuale che è brutto, sfigura il volto della società, va perseguito in tutti i suoi effetti e l'aver esteso la custodia cautelare sempre a questi casi significa che ha dato molta importanza a questo reato perché la carcerazione obbligatoria è prevista soltanto per reati molto gravi (quali l'associazione a delinquere, i reati di mafia, ecc.. prima ricordati).

Importante però è anche tenere alta la guardia per ciò che riguarda gli altri effetti della legge sullo stalking perché non ne venga sminuita la portata, dati i risultati già ottenuti e perché possiamo continuare a dire che l'Italia ha legiferato bene e di ciò possiamo vantarcene anche con l'Europa.

Stalking e ammonimento

dott. VINCENZO STINGONE

Questore di Verona

Repressione e prevenzione, noi puntiamo molto sulla prevenzione; la repressione è importante, ma noi puntiamo sulla prevenzione.

Sullo stalking e sull'ammonimento moltissimo è stato già detto, quindi per non ripetere e per non essere noioso cercherò di fare una piccola sintesi e poi – se è possibile – anche darvi dei dati che dovrebbero essere interessanti.

Stalking – abbiamo detto – atti persecutori, un insieme di comportamenti reiterati nel tempo, diretti o indiretti, indirizzati ad una persona conosciuta o sconosciuta che inducono chi li subisce in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico.

Quindi, questi atti possono essere definiti come un insieme di condotte vessatorie – come è stato già detto – sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati che inducono nella persona che li subisce un disagio psichico, fisico e un ragionevole senso di timore.

Nello specifico questi comportamenti possono realizzare l'ipotesi dello stalking e sono tra i più variegati messaggi, sms, mms, telefonate, appostamenti, inseguimenti, invio di regali e altro e, per poter parlare di stalking, queste condotte devono essere ripetute – come dicevo – ripetute nel tempo.

Per quanto riguarda il rapporto tra l'autore e la vittima è stato accertato che la maggior parte degli stalker conosce la vittima, e tra questi oltre la metà è un ex partner, ex marito, ex convivente, ex fidanzato, ex ragazzo.

Le vittime di tali atti persecutori hanno spesso difficoltà a parlarne con qualcuno – come diceva il dott. Papalia – o a chiedere aiuto, a volte per paura, per vergogna o per la non corretta percezione del rischio.

E a questo proposito voglio citare un caso che ho vissuto quando ero Questore a Parma.

A volte la vittima inconsapevolmente è complice del carnefice, quindi non vi è una corretta percezione del rischio.

A Parma Silvia Mantovani, (faccio il nome perché se ne è parlato tanto sulla stampa a suo tempo: fu ammazzata con decine di coltellate, fu pu-

gnalata) aveva presentato querela quattro anni prima, poi i media diedero un'informazione non del tutto corretta, affermavano che aveva sporto denuncia ma non è stata aiutata.

La denuncia c'era, c'era un querela presentata quattro anni prima (non c'era la legge di cui oggi trattiamo) per molestie, querela dalla stessa ritirata.

Era innamorata dell'ex fidanzato, questi era di ottima famiglia, le rispettive famiglie si conoscevano e quindi la ragazza aveva ritirato la querela per non fargli del male, per rispetto anche – se volgiamo – alla loro storia d'amore e non solo. Il ragazzo aveva continuato poi a tormentarla, ma lei non ne aveva più parlato né con le amiche, né con l'attuale fidanzato.

In questo caso – e forse con il senno del poi – quindi la vittima non ha avuto corretta percezione del rischio che correva, ha sottovalutato il problema, rendendosi complice del carnefice.

In questo quadro il ruolo delle Forze di Polizia è fondamentale.

È di fondamentale importanza per la vittima, perché la vittima, la donna (poi parleremo anche di uomini), deve trovare nelle Istituzioni referenti professionalmente preparati, che comprendano le dinamiche del comportamento vessatorio e quindi, in qualche modo, cerchino di evitare alla vittima di isolarsi e di sottostimare il problema.

Deve essere ben consigliata da operatori ben preparati: in questo ambito la Questura di Verona sta' facendo notevoli sforzi, anche attraverso un corso di aggiornamento con la Procura della Repubblica (con la Procuratrice Barbaglio) ove accanto vi è confronto e consultazione.

Quindi, adeguatamente consigliata, la vittima potrà attuare utili strategie, strategie di protezione atte ad evitare comportamenti che potrebbero causare un peggioramento della condotta vessatoria e quindi potrà rivolgersi a strutture specializzate per un vero sostegno psicologico.

È di fondamentale importanza che le Forze dell'Ordine possano intervenire, con gli strumenti messi a disposizione dell'Ordinamento, prima che i comportamenti assillanti evolvano in reati ben più gravi: in alcuni casi infatti dalle semplici molestie telefoniche si passa a un crescendo di offensività.

Talora è importante intervenire prima, cercando di interrompere questa spirale di aggressività ammonendo il soggetto – psicologicamente non del tutto normale – anche con una semplice tiratina d'orecchie.

Così, in qualche modo si “scuote” tutto un circuito, un sistema, quindi ben venga l'ammonimento.

Qualche volta, tra l'altro, vi può essere una sovrapposizione tra episodi

di maltrattamenti in famiglia o violenza intrafamigliare e di stalking, anche perché abbiamo visto che le condotte più o meno sono le stesse, percorse, lesione reiterate nel tempo.

La legge 38, nell'introdurre lo specifico reato di atti persecutori, ha previsto una misura a carattere preventivo applicata dal Questore su istanza della persona offesa, di natura amministrativa denominata appunto **ammonimento**.

Inoltre, nel rendere penalmente rilevante la reiterazione di tutte quelle condotte ripetute nel tempo che causano nella vittima stati psicologici ansiosi, ha disciplinato di conseguenza misure a sostegno delle vittime, quali ad esempio **l'obbligo per le Forze di Polizia di fornire alla vittima informazioni** e di mettere in contatto la persona che ne faccia richiesta con i centri antiviolenza presenti nel territorio.

La misura amministrativa dell'ammonimento fa' sì che muti la procedibilità da querela di parte offesa a d'Ufficio (oltre se commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità) anche quando il fatto è commesso da un soggetto già ammonito, con facoltà dell'arresto.

Dalle analisi delle segnalazioni a noi pervenute sia prima che dopo l'approvazione della legge è emerso che la maggior parte degli stalker conosce la vittima – come già dicevo prima – e tra questi oltre la metà è anche un ex partner. In altri casi le vittime possono essere sconosciute per l'autore – non ci dobbiamo meravigliare – ma con caratteristiche sociali aperte a relazioni esterne, single con situazioni relazionali instabili, appartenenti a categorie lavorative medio alte. Quindi troviamo esempi anche tra medici, avvocati, funzionari di polizia.

Ricordiamo inoltre che nell'ambito delle iniziative di ampio respiro dedicate alla prevenzione, al contrasto della violenza contro le donne, il 3 luglio 2009 tra il Ministero del Interno e il Ministero per le Pari Opportunità è stato siglato un protocollo d'intesa allo scopo di rendere più efficace appunto l'azione di prevenzione e di contrasto.

L'accordo di durata triennale, stipulato anche in vista di un piano di azione nazionale ad hoc, prevede tra l'altro: sviluppo di iniziative svolte ad utilizzare il servizio di pubblica utilità antiviolenza; il 1522, una realizzazione di un accordo tra il call center e le Forze di Polizia, la specifica formazione prevista per il personale delle citate Forze per uniformare le linee di comportamento nel rapporto con le vittime di violenza.

Il Dipartimento comunque nel tempo ha riservato una costante atten-

zione a questa problematica mediante una serie di iniziative di prevenzione per il contrasto del fenomeno.

È stata data formazione professionale agli operatori di Polizia anche mediante l'attuazione di programmi di portata europea (il Progetto Europeo Sara è condotto in collaborazione con una associazione, la onlus nel cui ambito è stata realizzata una mirata attività di formazione di 200 operatori della Polizia di Stato, sono stati coinvolti diversi docenti specializzati, professori universitari, criminologi, psicologi, magistrati).

In ogni provincia presso le squadre mobili delle Questure da oltre dieci anni operano le sezioni specializzate nelle indagini riguardanti i reati in danno di minori (violenze sessuali, abusi e maltrattamenti) e quindi è la stessa sezione che si interessa anche del fenomeno dello stalking.

All'interno di queste sezioni è impiegato personale qualificato, dotato di particolare sensibilità, di comprovata maturità, di professionalità, e bisogna avere anche delle qualità umane perché a volte bisogna essere degli psicologi, è un argomento molto delicato, bisogna avere molto tatto anche nel parlare con la vittima.

Quindi la Polizia di Stato cerca di essere particolarmente attenta affinché nel bagaglio formativo degli investigatori vengano introdotti strumenti tecnici idonei a un valido approccio nei confronti delle vittime.

Ma vi sono anche dei luoghi riservati dove accogliere le persone e sentirle con il massimo rispetto, con il massimo riserbo; queste strutture hanno avviato molteplici iniziative di collaborazione con l'associazione e con i centri antiviolenza: la speranza e il fine è sempre quello di in un lavoro di rete per la protezione di chi subisce violenza.

Il Servizio Centrale Operativo della Polizia dall'ottobre del 2007 ha realizzato un progetto denominato SILVIA sempre in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia e con l'Università degli Studi di Napoli:

Dal suddetto monitoraggio è emerso, tuttavia, che la pericolosità media delle condotte di stalking non è preoccupante, anche se ciò comunque non deve portare a sottovalutare episodi che, se non adeguatamente valutati, potrebbero avere conseguenze ben più gravi, come è accaduto in alcuni noti casi di cronaca ove il persecutore è arrivato addirittura ad uccidere la vittima.

Dall'introduzione della norma ad oggi, in banca-dati (e questi sono i dati che io vorrei darvi, che dovrebbero essere interessanti) risultano: 942 persone arrestate, 4427 quelle denunciate in stato di libertà a fronte di solo

4 persone arrestate e 267 denunciate per molestie assillanti dal 1° novembre 2007, prima della legge.

Certo in precedenza la norma era quella che era: 4 persone arrestate e 267 denunciate. Oggi sono 942 le persone arrestate dall'inizio della legge.

L'80% delle vittime – ecco torniamo al fatto delle donne – l'80% delle vittime è di genere femminile, mentre l'86% circa degli autori è di nazionalità italiana.

Dobbiamo dirlo, a proposito dell'allarmismo, poiché questi sono i dati che parlano, non opinioni.

L'86% degli autori sono di nazionalità italiana, 1020 soggetti colpiti da ammonimento del Questore di cui il 14% circa a carico di soggetti femminili e l'86% circa nei confronti di soggetti maschili.

Le fasce d'età maggiormente interessate al fenomeno sono: 26 – 40/41, anche 60 ma soprattutto 40-41.

Quindi a tal fine è stata effettuata una verifica dei dati al CED per accertare in quale misura le persone colpite dal provvedimento risultino poi aver continuato, perseverato nelle condotte persecutorie dopo essere state denunciate per il reato di cui all'articolo 612 bis.

Se volete anche soddisfare un'altra curiosità, il fenomeno ha maggiore rilevanza in Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana; la Campania l'hanno risparmiata, forse non denunciano, comunque dai dati il fenomeno ha maggior rilevanza in queste Regioni.

Il 90% circa degli autori identificati sono familiari o conoscenti delle vittime, in particolare si evidenziano ex coniugi, ex partner di sesso maschile, maggiorenni italiani con un lavoro dipendente.

Nel caso degli ex partner talvolta la condotta violenta caratterizzava anche prima la vita familiare, precedentemente alla separazione.

L'articolo 8, lo ripetiamo brevemente, introduce un'ipotesi di diffida ante causam, si tratta quindi di una misura monitoria demandata all'Autorità di Pubblica Sicurezza: il Questore, su richiesta della vittima prima della presentazione formale della querela ed è importante.

La vittima espone i fatti all'Autorità di Pubblica Sicurezza (c'è un ufficio specifico, che informa il Questore), al funzionario delegato la vittima avanza contemporaneamente la richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.

Il Questore cosa fa? Assume informazioni, naturalmente attraverso gli organi investigativi, sente le persone informate dei fatti: quindi si accerta

se effettivamente è un ipotesi verosimile (come dicevo a volte si esagera a volte è strumentale, succede anche questo).

Ove ritenga fondata l'istanza ammonisce oralmente il soggetto: quindi vi è un processo verbale cioè un ammonimento verbale, ma comunque viene redatto un verbale che in copia viene rilasciato al soggetto che ha chiesto l'ammonimento e al soggetto ammonito.

Se vi sono persone che detengono armi in casa o hanno il porto d'armi, il Questore valuta anche la possibilità di ritirare o adottare dei provvedimenti in materia di armi. In conclusione, la misura dell'ammonimento presenta degli aspetti di delicatezza che devono essere sottolineati proprio per le caratteristiche dello stalking.

In alcuni casi – come ho già accennato – un semplice intervento delle Autorità prima della “legge sullo stalking” veniva posto in essere in base all'articolo 1 del Testo Unico della legge PDS, articolo famoso che attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il dirimere i privati dissidi.

In questa parola “i privati dissidi” c'era un po' tutto. Si chiamava la persona, si diffidava dal continuare i comportamenti illegali, eventualmente si poteva procedere nei suoi confronti per ulteriori vie legali.

Quindi il semplice intervento del Questore, delle Autorità può essere sufficiente per interrompere l'attività persecutoria soprattutto là dove il soggetto si dimostra sensibile e timoroso e calcola bene le conseguenze, anche la possibilità dell'arresto e quindi di ulteriori procedimenti a suo carico qualora sia inosservante all'ammonimento. In precedenza, la diffida era meno efficace, era un richiamo. L'analisi del fenomeno “stalking” ha consentito di accertare che circa il 10% dei soggetti ammoniti sono stati successivamente segnalati per il reato di atti persecutori. Quindi nella maggior parte dei casi la misura è risultata efficace.

Sono 12 poi, parlo di Verona, i casi in cui il provvedimento di ammonimento adottati dal Questore nei confronti di altrettanti stalker ha consentito la cessazione – l'abbiamo verificato, lo verificavamo sul campo – la cessazione delle molestie nei confronti delle vittime.

Al Questore di Verona dall'entrata in vigore della legge in questione sono pervenute 26 richieste di ammonimento: per 12 sono state adottati i relativi provvedimenti nei confronti di 10 autori di sesso maschile e 2 di sesso femminile, quindi si sono rivelati risolutivi.

Un caso positivo: una ragazza che subiva dei terribili atti di stalking, mi confidò di essere finalmente tornata a vivere, e badate bene non solo la

ragazza ritorna a vivere, ma ritorna a vivere pure la famiglia.

La ragazza non usciva più di casa, era spaventata, era terrorizzata, perché ogni volta che usciva lo stalker si presentava, si appostava anche a distanza – quindi le creava uno stato d’ansia – poi in qualche modo si avvicinava, insomma la tormentava e quindi anche i genitori vedendo la figlia vivevano la medesima forma di disagio.

Il papà mi scrisse in una lettera “eravamo molto scettici, ma evidentemente quando le Istituzioni funzionano, questi sono i risultati, crediamo molto nelle Istituzioni”: questo è un caso positivo che io ho il piacere di citarvi e quindi dobbiamo avere fiducia, ci dobbiamo credere, non bisogna essere diffidenti.

Io vorrei fermarmi qui, però due cose le volevo dire per quanto riguarda sempre le donne vittime di stalking, poiché le situazioni non sono tutte uguali e quindi non è possibile generalizzare facilmente su modalità comportamentali da suggerire: una che il problema non si deve sottovalutare e l’altra è di essere fermi e decisi nel manifestare il proprio dissenso.

Ruolo dell'arma nel contrasto allo stalking

COL. GIOVANNI CATALDO

Comandante Provinciale dei Carabinieri di Venezia

Mi sia consentito innanzi tutto ringraziare l'Osservatorio Nazionale Violenze Domestiche ed in particolare la sua responsabile, Prof. Marina BACCICONI, per avermi invitato a questa iniziativa che mi offre l'opportunità di contribuire a questo progetto, esempio di sinergico impegno tra Istituzioni, Distretti Sociosanitari, operatori e volontari nel "fare formazione".

Il diritto al libero svolgimento delle attività quotidiane rappresenta uno tra gli interessi particolarmente sensibili verso cui i cittadini esprimono livelli di attenzione sempre più crescenti. Tale diritto risulta oggi frequentemente insidiato da condotte invasive e vessatorie, che talvolta si traducono in vere e proprie forme di aggressione.

Ci si riferisce, in particolare, al fenomeno dello "*stalking*", la cui rilevanza penale è stata riconosciuta solo nel febbraio del 2009 ma la cui origine è ben più remota, come dimostra un'indagine condotta nel 2007 dall' "*Osservatorio Nazionale Stalking*", secondo cui nel quinquennio 2002-2007 almeno il 20% di italiani sono stati vittime di molestie insistenti.

Il termine inglese *stalking* è un vocabolo in uso nel gergo delle attività venatorie, e letteralmente si traduce in italiano in "fare la posta". Tale scelta lessicale, compiuta dai giuristi dei paesi anglosassoni che per primi si sono occupati del fenomeno criminale e condivisa nel panorama internazionale, esprime esattamente sia la connotazione dei comportamenti del molestatore assillante, sia le reazioni fisiche e psichiche che normalmente si registrano nelle sue vittime, le quali sovente ricalcano quelle tipiche degli animali che sono preda di ostinati cacciatori.

Anche lo stalker come il cacciatore, tende continui agguati alla propria vittima. La pedina, e tenta incessantemente di avvicinarla, con i modi più svariati: telefonate senza tregua, durante il giorno e la notte, squilli, invio assiduo di sms, lettere, e-mail, messaggi di ogni tipo lasciati a casa, sul luogo di lavoro, sull'automobile, presso amici, si apposta presso i luoghi frequentati dalla vittima, la segue, cerca di sapere dove va e con chi esce,

invia regali non richiesti, come fiori, monili ecc., diffonde calunnie sul suo conto. Nei casi più gravi, lo stalker passa all'azione, con minacce di tutti i tipi, rivolte alla vittima, ai suoi parenti e ai suoi conoscenti, danneggia l'autovettura o oggetti cari alla vittima, fino a giungere ad atti di violenza e aggressioni nei suoi confronti, che sfociano nei reati di lesioni, violenza sessuale, fino all'extrema ratio dell'omicidio.

A partire dagli anni novanta lo *stalking* ha assunto la rilevanza di un vero *fenomeno sociologico*, interessando psichiatri, criminologi e medici forensi, nel tentativo di riconoscere in questo tipo di manifestazione caratteri ricorrenti in grado di consentire una ricostruzione in termini relativamente unitari, di un fenomeno che si caratterizza proprio per l'eterogeneità dei comportamenti e dei moventi osservati. In tal senso si è evidenziato come lo stalking sia qualificato dalla consumazione di una serie ripetuta e non necessariamente omogenea di condotte tese alla sorveglianza e al controllo, alla ricerca del contatto o all'instaurazione di un rapporto di comunicazione, realizzati con il fine ultimo di affliggere e perseguire un'altra persona, la vittima. Quest'ultima, di contro, percepisce tali condotte come intrusive e sgradite tanto da avvertire uno stato di ansia e paura che può giungere a compromettere il normale svolgimento delle attività quotidiane.

In un certo senso, l'intervento legislativo, che ha sancito l'introduzione nel codice penale del reato di "atti persecutori" e la contestuale previsione di strumenti di tutela preventiva, ha avuto il merito di portare alla luce un fenomeno dalle dimensioni allarmanti, prima conosciuto solo attraverso le indagini di vittimizzazione.

Lo testimoniano emblematicamente i dati relativi alle attività preventive e repressive svolte dalle Forze di polizia: a un anno dall'entrata in vigore del reato di "atti persecutori", sono state oltre 5.200 le persone denunciate e circa 1.000 quelle arrestate, cui si aggiungono le circa 3.000 segnalazioni per l'applicazione delle misure di prevenzione dell'ammonimento e del divieto di avvicinamento.

Su questo versante, l'Arma ha sottoscritto una convenzione con il Dipartimento per le Pari Opportunità per l'esecuzione di un progetto di analisi e monitoraggio del fenomeno delle violenze perpetrate sotto forma di atti persecutori. Il Protocollo, infatti, è finalizzato a realizzare un rapporto di collaborazione tra le parti per rendere più efficace l'azione di prevenzione e di contrasto agli atti persecutori, violenti, sessualmente finalizzati e

vessativi verso vittime vulnerabili, non già diversamente tutelate, nonché il raccordo tra i soggetti competenti ad intervenire.

Le linee strategiche dell'attività di collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri ed il Ministero delle Pari Opportunità si sviluppano in linea con le finalità che ho prima indicato e si fondano su cinque punti programmatici:

- sviluppo di studi e ricerche di settore rivolti all'approfondimento del fenomeno e all'aggiornamento delle strategie di prevenzione e di contrasto dei fenomeni che ho citato anche attraverso collaborazioni con la comunità scientifica ed avvalendosi di uno specifico archivio di analisi;
- fornitura ai reparti dell'Arma dei Carabinieri di un qualificato intervento di supporto, con esclusione di attività dirette di polizia giudiziaria;
- accrescimento della formazione e dell'addestramento nel settore del personale dell'Arma, con particolare riguardo a quello impegnato nelle attività di prevenzione e contrasto, a diretto contatto con le vittime del reato;
- contributo ad incrementare l'efficacia delle iniziative promosse dal Dipartimento per le Pari Opportunità e da altri settori istituzionali e sociali, anche in campo internazionale, realizzando modalità di raccordo tra le rispettive componenti;
- favorire la partecipazione dei Comandi territoriali alle iniziative di collaborazione interistituzionale sviluppate a livello provinciale, quale appunto le reti antiviolenza, gli osservatori o i percorsi formativi come quello odierno.

Nel medesimo contesto, è stata istituita, in seno al Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, un'apposita sezione – Sezione Atti Persecutori presso cui presta servizio il S. Ten. Francesca Lauria che interverrà alla seconda sessione del 14 maggio p.v. – formata da militari in possesso di elevate professionalità. Tra loro, psicologi, sociologi, esperti in criminologia, in analisi statistica e informatica, nonché investigatori, ai quali è affidato il compito di svolgere studi e ricerche nel settore – anche avvalendosi della collaborazione di autorevoli esponenti del mondo accademico – per delineare strategie di prevenzione e contrasto aggiornate ed efficaci e fornire ai reparti un qualificato intervento di supporto.

L'obiettivo è quello di coniugare la competenza scientifica e l'esperienza diretta sul fenomeno, in modo da realizzare un connubio che in altri settori si è rivelato particolarmente efficace.

I risultati di questi approfondimenti sono alla base delle attività formative avviate dalla Sezione Atti Persecutori a favore dei carabinieri di tutti i

reparti territoriali dell'Arma, finalizzate ad accrescerne la preparazione e la capacità di diretto contatto con le vittime di questi odiosi reati.

Al riguardo il Comando Generale, nel diramare le disposizioni di dettaglio commentando ed illustrando il decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito in legge nell'aprile dello stesso anno ha sottolineato come, tra gli interventi di sostegno alle vittime, il provvedimento contempra l'obbligo per le forze di polizia di fornire alla persona offesa tutte le informazioni relative ai "centri antiviolenza" presenti sul territorio (peraltro disponibile sul sito del "Dipartimento per le Pari Opportunità), nonché, nel caso quest'ultima ne faccia espressa richiesta, di metterla in contatto con le citate strutture. L'Arma, inoltre, al pari delle altre Forze di Polizia, può essere attivata direttamente dallo stesso Dipartimento per assistere i soggetti che si rivolgono al "numero verde" nazionale. Ed è anche in questo contesto che la struttura dell'Organizzazione Territoriale dell'Arma, così capillarmente distribuita sul territorio nazionale, diventa un assoluto punto di forza nel contrasto anche a questo tipo di reato. In tale quadro si è provveduto a sottolineare l'esigenza di assicurare la più ampia collaborazione con le citate strutture territoriali della "Rete Nazionale Antiviolenza", sensibilizzando opportunamente il personale dipendente, con particolare riferimento a quello preposto alla ricezione delle denunce. Al riguardo mi piace sottolineare come l'Arma dei Carabinieri sia molto attenta alle vittime dei reati in genere organizzando, tra gli altri, appositi corsi di vittimologia, al fine di rendere il personale più pronto e preparato a cogliere il particolare stato d'animo in cui versa qualsiasi vittima di reato, anche il più banale.

Restando in tema di vittime vulnerabili, l'impegno dell'Arma si estende anche alla tutela dei minori, degli anziani, degli stranieri e delle persone affette da disagio psichico o fisico, concretizzandosi nell'adesione alle numerose iniziative di collaborazione interistituzionale avviate in molte province.

Anche la provincia di Venezia, al pari del territorio nazionale, è stata ed è interessata da episodi di stalking per i quali l'Arma ha svolto i necessari accertamenti assicurando quell'intervento di assistenza e di vicinanza alle vittime che per tale tipo di reato diventa quanto mai opportuno e proficuo sia sotto il punto di vista dell'efficacia dell'attività investigativa, sia da quello dell'opportunità degli accorgimenti preventivi. Come esempi desidero citare l'episodio che il 1° marzo 2010, ha visto la pubblicazione sul quotidiano "La Nuova Venezia" di un articolo stampa dal titolo "*Gli angeli*

mi hanno salvato” che trova origine nei fatti che hanno visto coinvolta una donna con riferimento alla relazione avuta con l’ex convivente. La signora, il 18 aprile 2007, richiedeva al Comando Stazione Carabinieri di Spinea l’intervento di una pattuglia, in quanto preoccupata che l’ex convivente, presentatosi presso la propria abitazione per il ritiro degli effetti personali, le potesse usare violenza, in considerazione dei precedenti verificatisi durante il periodo di convivenza, in cui più volte era stata picchiata dallo stesso; l’intervento dei militari produceva gli effetti sperati sul soggetto, che smetteva di importunare la donna.

Dopo un periodo di stasi, conseguente alla rottura del rapporto, il 26 febbraio 2010, la signora si è ripresentata presso la locale Stazione Carabinieri, molto spaventata ed in evidente stato di agitazione, poiché aveva visto il suo ex compagno aggirarsi nei pressi della sua abitazione; a seguito di tale richiesta, è stato attuato un programma di controlli presso l’abitazione dell’interessata – con la possibilità di intervento immediato del personale del reparto o di quello della Compagnia qualora si fosse reso necessario – la quale ha trovato nei militari della Stazione CC di Spinea un punto di riferimento saldo e costante, anche dal punto di vista psicologico.

Dopo tali interventi, non si sono più verificati episodi di rilievo nel merito.

Altro episodio da citare è quello che ha visto ancora i militari della Stazione di Spinea, nello scorso mese di novembre, procedere all’arresto, in flagranza di reato, di un quarantunenne, responsabile di atti persecutori; l’uomo, negli ultimi mesi, si era reso responsabile, in varie occasioni, di episodi di violenza e minaccia nei confronti della ex convivente sua coetanea.

Dal mese di settembre alla data del suo arresto, infatti, lo stalker aveva posto in essere un’azione persecutoria nei confronti dell’interessata, mediante continue telefonate (40 – 50 al giorno), molestie, minacce, soste davanti all’abitazione, suonando ripetutamente il campanello nonché recandosi nei pressi della scuola elementare frequentata dal figlio minore, causando anche nei confronti di quest’ultimo uno stato d’angoscia – fatti per cui la donna aveva presentato presso la Stazione CC di Spinea 4 querele, rispettivamente il 28/10, il 30/10, il 7/11 e l’11/11/2009.

Dopo un primo intervento operato sotto l’abitazione della vittima dai militari dell’Arma locale ad inizio ottobre, durante il quale era stata rilevata la presenza dell’uomo – fatto allontanare a tutela della sicurezza della signora – i militari della Stazione avevano attuato uno specifico programma

di controlli presso la casa della donna e la scuola frequentata dal figlio.

A seguito dei reiterati episodi persecutori, in occasione dell'ultimo evento, verificatosi il 29 novembre u.s., allorquando – l'interessato si era presentato presso l'abitazione della ex convivente, pretendendo di entrare in casa e proferendo varie minacce, la pattuglia della Stazione di Spinea, intervenuta nell'immediatezza sul posto, bloccava l'uomo e lo traeva in arresto, in flagranza di reato, per atti persecutori (art. 612 bis, comma 1 e 2).

A dimostrazione dell'attenzione posta verso le vittime di questi reati si è proceduto a costituire, nell'ambito della Compagnia di Mestre, un piccolo nucleo, composto anche da personale femminile, che cura l'aggiornamento in materia ed interviene nei casi di crimini contro le donne (violenza, prostituzione, ecc...) e contro i minori, anche in ausilio ai reparti dipendenti, mantenendo a tal fine assidui contatti con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Venezia.

Un ulteriore caso di stalking, che ha visto questa volta come vittima un uomo, si è registrato nel mese di agosto del 2009, quando i carabinieri della tenenza di Dolo hanno arrestato un donna di 45 anni, infermiera, incensurata, per il reato di atti persecutori, commesso in Fiesso d'Artico ai danni di un pensionato di 66 anni con il quale, in passato, aveva avuto una relazione sentimentale.

La donna, nella circostanza, non accettando la fine della relazione, aveva iniziato una serie di azioni vessatorie e persecutorie ai danni dell'uomo, anche in questo caso caratterizzate da numerose telefonate sul cellulare ed a casa, inseguimenti a bordo della propria autovettura, arrivando anche a speronare in due distinte occasioni il veicolo dell'uomo, al quale procurava lievi lesioni.

Per tali fatti la donna veniva arrestata in flagranza di reato e successivamente scarcerata, con il divieto di avvicinarsi all'abitazione dell'uomo.

La misura cautelare, veniva però sistematicamente disattesa dalla donna che continuava imperterrita nella sua azione oppressiva, tanto che nel mese di gennaio 2010 inviava numerose telefonate ed sms dal contenuto persecutorio sulle utenze della vittima, mentre una sera veniva addirittura controllata all'interno di un cantiere edile confinante con l'abitazione dell'uomo, mentre era intenta ad osservare i suoi movimenti.

A seguito di questi fatti, veniva inoltrata una dettagliata informativa all'Autorità Giudiziaria, che concordando con le risultanze investigative disponeva l'aggravamento della misura cautelare con conseguente arresto della donna.

Nell'avviarmi rapidamente alla conclusione ritengo di poter dire che, a poco più di un anno dall'entrata in vigore della normativa sullo stalking, lo sforzo di tutte le parti coinvolte a protezione e supporto delle vittime stia dando i propri concreti risultati, anche in termini di rapidità di risposta. Certamente si può e si deve fare di più, ma sono sicuro che il futuro miglioramento non può che passare attraverso la sempre più stretta collaborazione tra tutti gli operatori, attraverso un "fare rete" reale che si avvalga di una raccolta e di una diffusione delle "buone pratiche" che cominciano a delinearsi anche a livello Nazionale e di cui la giornata odierna e quella del prossimo 14 maggio, organizzate dall'Osservatorio Nazionale Violenze Domestiche, costituiscono un validissimo e significativo esempio.

Grazie per l'attenzione.

PROGRAMMA del 14 Maggio

Presiede i lavori *prof. Marina Bacciconi* Responsabile ONVD

ore 13.30 Registrazione dei partecipanti

ore 14.00 Introduzione

ore 14.20 dott. Cristina Rapetti
Dirigente delle Volanti Questura
di Verona
“Stalking: atti operativi”

ore 14.40 S. Ten. Francesca Lauria – Uff. Add. Sezione “Atti Persecutori”
Reparto Analisi Crimonologiche – RaCIS
*“La Sezione “Atti Persecutori” dell’Arma dei Carabinieri:
istituzione, compiti e obiettivi”*

ore 15.00 dott. Rita Corsa
Psichiatra Psicoanalista SPI, Professore a contratto
di Clinica Psichiatrica nell’Università Bicocca di Milano
*“Aspetti vittimologici nelle relazioni a rischio di Stalking.
Riconoscere ed interpretare i segnali di pericolo”*

ore 15.20 dott. Carlotta Romagnoli – Psicologa,
Presidente cooperativa Iside
“Pratiche di contrasto alla violenza di genere”

ore 15.40 dott. Francesca Dragani – Assistente Sanitaria,
Dipartimento di Prevenzione ASL 1 Trieste
“Stalking, conoscerlo per evitarlo”

ore 16.00 dott. Patrizia Marcuzzo – Assistente Sociale,
Centro antiviolenza del Comune di Venezia
“Il ruolo del Centro Antiviolenza”

ore 16.20 coffee-break

ore 16.40 discussione

ore 18.00 conclusione lavori



Stalking: Atti Operativi

dott. CRISTINA RAPETTI

Dirigente delle Volanti Questura di Verona

Ringrazio la professoressa Bacciconi che mi ha fatto questa bella presentazione.

Mi presento io: sono il Commissario Capo Cristina Rapetti, sono il dirigente dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Verona.

Il nome sembra complicato come sempre i nomi degli uffici pubblici sono, in realtà di tratta dell'ufficio che si occupa di controllo del territorio e di soccorso pubblico nell'ambito della Provincia di Verona, soprattutto però l'ufficio che io dirigo fa capo tre settori molto rilevanti io direi strategici per quanto riguarda la trattazione di quello che finalmente possiamo definire reato di atti persecutori e proprio questi tre settori rilevanti fanno capo al mio ufficio.

Io li volevo un attimino illustrare brevemente anche perché so che qui ci sono rappresentanti delle Forze dell'Ordine ma anche persone che con noi non c'entrano niente o c'entrano poco.

E allora sono innanzitutto le volanti, alle quali io sono particolarmente legata e sono le macchine con i nostri colori di istituto che vediamo girare per le città e che intervengono sul luogo dell'evento sono i primi ad intervenire su chiamata al 113 oppure di iniziativa.

Poi c'è la sala operativa quella che in gergo noi chiamiamo il 113 ed è costituita proprio da quegli operatori che rispondono alle chiamate al 113, rispondono questi poliziotti che già fanno un primo screening su quello che dovrà essere poi l'intervento della volante perché sono questi stessi poliziotti che poi inviano la volante sul luogo dell'evento e cominciano a raccogliere quanti più dati possibili, innanzitutto inviano la volante, così la volante si porta sul posto dell'intervento però cominciano a raccogliere quanti più dati possibili naturalmente soprattutto per valutare, per calibrare l'intervento della volante e per valutare la consistenza del pericolo attuale per vittima.

Infatti è possibile che l'intervento che noi facciamo avvenga a fatto avvenuto piuttosto che in flagranza di reato; ad esempio ci è capitato per

quanto riguarda lo stalking di intervenire su un evento in cui lo stalker aveva già incendiato l'autovettura della vittima parcheggiata in strada e lo abbiamo trovato, con una tanica di benzina in mano, nell'atto di cospargere di benzina la porta dell'abitazione della sua vittima al culmine degli atti di stalking già compiuti; questi atti, infatti, si stratificano su vari livelli di gravità e quindi naturalmente tutti i dati che noi possiamo raccogliere li raccogliamo al telefono e questi dati sono molto importanti per calibrare l'intervento della volante, cioè per preparare gli operatori di Polizia a quella che sarà la situazione che si troveranno di fronte perché una cosa è intervenire a pericolo passato e una cosa è intervenire a pericolo in atto perché solitamente poi ci si trova di fronte persone fuori controllo, spesso comunque anche armate, diciamo che nei casi più estremi si è arrivati anche all'omicidio come sappiamo.

Il terzo settore che fa capo sempre al mio ufficio è l'ufficio denunce che nel caso dello stalking è importante per due motivi innanzitutto perché il reato è perseguibile a querela di parte, quindi occorre querela salvo alcuni casi residuali in cui si procede d'ufficio e poi per un secondo motivo perché la richiesta di ammonimento che probabilmente saprete già di cosa si tratta, anche quella di fatto viene presentata presso l'ufficio denunce prima ancora che venga presentata la querela.

In sostanza l'ammonimento che viene richiesto al Questore è una richiesta affinché si redarguisca l'autore degli atti persecutori affinché desista dai suoi comportamenti di molestia, naturalmente io vi dico che questa è uno strumento efficace ma soltanto nei casi meno gravi.

L'ufficio denunce è attivo in Questura 24 ore su 24 e questi operatori naturalmente hanno un ruolo fondamentale perché sono quelli che hanno il contatto più diretto, più ravvicinato con la vittima dello stalking e anche perché questo è un momento delicatissimo per la vittima stessa perché indursi a presentare una denuncia, una querela nei confronti di una persona con cui si ha avuto comunque una relazione perché la maggioranza dei casi di questo tipo è una relazione affettiva, un ex marito, un ex compagno, un ex fidanzato sicuramente non è una decisione a cui ci si determina facilmente.

E quindi in questo contesto, in questo momento è importantissimo il modo con cui un poliziotto si rapporta alla vittima affinché – diciamo – questa si senta da un lato adeguatamente tutelata e anche informata e resa consapevole del percorso che dovrà compiere anche per quanto riguarda l'iter giudiziario. Io, come diceva la prof. Bacciconi, sono stata chiamata

diverse volte a parlare di stalking, anche perché come avete capito il mio ufficio se ne occupa in maniera preminente nell'ambito della Questura, già prima ancora che entrasse in vigore la legge.

Noi Forze dell'Ordine – vi dico – abbiamo voluto questa legge in maniera molto forte, perché ci trovavamo quotidianamente a contatto con persone soprattutto donne che avevano la vita sconvolta in maniera negativa senza che noi potevamo inquadrare questi fatti, questi atteggiamenti, in una fattispecie penale, ciò senza che noi potessimo in realtà punirli.

Quindi l'approvazione della legge sullo stalking, per noi, ha costituito una chiave di volta per la risoluzione di situazioni veramente drammatiche, quindi per far tornare parecchie persone ad una vita normale, io posso dire questo, nel momento che abbiamo potuto inquadrare quegli atteggiamenti, quelle molestie in una fattispecie normativa penale, siamo riusciti a salvare, – dico io – tra virgolette, ma neanche tanto, parecchie persone da una vita assolutamente condizionata sia dal punto di vista delle relazioni che della quotidianità.

Oggi però io voglio approfittare anche del fatto che dopo di me ci saranno altri interventi che probabilmente entreranno anche più nel tecnico diciamo dello stalking per parlare di un aspetto di cui solitamente non si parla mai, ed io questa volta ci voglio provare, anche se poi lo potrò soltanto sfiorare e magari lasciarvi andare a casa con uno spunto di riflessione.

Ed è un aspetto che sinceramente è quello che mi tocca maggiormente dal momento che lo vivo con maggiore frequenza nel mio lavoro quotidiano, e voglio fare un cambio di prospettiva, per una volta, voglio provare per una volta soltanto, e mettervi nella prospettiva del poliziotto.

Per una volta non della vittima, non dell'autore volevo affrontare questo cambio dei fronte e farvi pensare alla prospettiva del poliziotto.

Io vi dico, che solitamente io lo so perché parlo con le persone che incontriamo per strada, che solitamente si apprende dei nostri interventi, della nostra attività attraverso i giornali, i mas media anche in maniera un po' distratta – diciamo – attraverso le cronache spesso anche drammatiche che apprendiamo dai giornali, invece dobbiamo ricordare, io ci tengo molto a dire questo, dietro la nostra divisa, dietro alle funzioni, al ruolo che esercitiamo, che siano le volanti, che siano l'ufficio denunce, che sia la sala operativa, ci sono comunque degli uomini e delle donne, – dietro alla nostra divisa – ci sono degli uomini e delle donne che vivono, ciascuno naturalmente con la propria sensibilità una relazione familiare, una relazione affettiva, una relazione sentimentale, e perché vi dico questo, perché non mi piace che si

incurra nell'errore, che spesso si fa, di credere che il fatto di vivere quotidianamente ci fa fare il callo, cioè ce le fa vivere con distacco queste situazioni.

Io vi assicuro che questo non succede assolutamente mai, noi non viviamo mai con distacco le situazioni, il poliziotto è quello che prima di tutti, ancor prima dei conoscenti, dei parenti, vive la drammaticità di certe situazioni in questo caso situazioni di vere e proprie persecuzioni.

Pensiamo ai poliziotti della volante, a quelli che intervengono per primi quando si consumano gli atti persecutori, e sono quelli che entrano nelle case, io in questo entrare nelle case solitamente ci vedo sempre anche un significato metaforico nel senso che dietro ad ogni porta che si apre di una casa c'è comunque sempre una storia nuova, una situazione diversa, una situazione sconosciuta e mai uguale ad un'altra.

Quindi immaginate che il modo con cui la volante che compie il primo intervento sul luogo del reato, i poliziotti della volante che si rapportano con la vittima è fondamentale perché se si comporta male il poliziotto della volante la vittima non si fiderà di noi invece se si rapporta in maniera corretta, in maniera vicina naturalmente in questo momento la persona vittima e prevalentemente la donna sentirà di potersi fidare in tutto e per tutto delle persone che ha davanti.

Pensiamo anche per esempio all'ufficio denunce.

L'ufficio denunce è fatto da quei poliziotti che raccolgono la querela, ciò in questo momento qui, che già è un momento delicato, la donna o la vittima di stalking, se vogliamo essere più generali, fornisce i particolari della propria storia e ovviamente si tratta di una storia, di una relazione affettiva il più delle volte e quindi il poliziotto deve entrare nella vita delle persone, deve entrare nelle situazioni di angoscia, di paura, deve entrare nelle situazioni drammatiche che solitamente queste persone vivono.

Quello che io voglio dirvi è che solitamente si pensa che il poliziotto sia una specie di robot che agisca secondo degli schemi, e invece no, dietro alla nostra divisa c'è sicuramente un uomo o una donna con la propria sensibilità e se abbiamo compreso l'importanza di questi settori che io vi ho brevemente enunciato: la volante, la sala operativa, l'ufficio denunce, abbiamo anche compreso che questi uomini e queste donne in divisa naturalmente devono essere dotati anche di grande professionalità, una professionalità che nasce sia dall'esperienza ma anche e soprattutto da un percorso formativo importante che noi come Questura di Verona – il nostro Questore ci tiene tantissimo – organizziamo nell'ambito della nostra Questura dei percorsi formativi che

poi alla fine riguardano per noi le procedure di valutazione del rischio, perché per noi che cosa è importante: cioè valutare il rischio nelle situazioni cioè quando una persona si presenta da noi a denunciare una situazione di stalking per noi è importante capire se da quella situazione possano emergere delle situazioni che poi potrebbero culminare in atti che vanno a ledere l'incolumità fisica della vittima fino addirittura ad arrivare all'omicidio.

Io vi dico tre numeri che riguardano la Questura di Verona – quindi il nostro orticello – che riguardano l'anno che è passato da quando è entrata in vigore la legge.

Noi abbiamo fatto 12 ammonimenti e tutti quanti hanno avuto esito positivo, perché – come vi ho detto – l'ammonimento si fa nei casi meno gravi e funziona nei casi meno gravi quindi lo stalker smette di molestare la propria vittima, però abbiamo fatto anche 8 arresti e qui nei casi ovviamente più gravi: incendio di autovettura, tentativo di incendio dell'abitazione, situazioni anche molto drammatiche, accoltellamenti e 7 denunce a piede libero.

Ci tengo a dirvi che dietro a questi numeri, dietro alla nostra attività c'è quella prospettiva diversa di cui vi parlavo prima e il mio è un invito alla riflessione su questo punto, sul quale non ci soffermiamo mai, cioè sulla nostra prospettiva.

E quindi dietro questi arresti, questi risultati positivi che noi cerchiamo anche di portare a conoscenza dell'opinione pubblica, ci sono tante persone sottratte alla paura, all'angoscia c'è il lavoro dei poliziotti, di uomini e donne che giorno e notte, sette giorni su sette, 24 ore su 24, mettono in campo non soltanto la loro esperienza, la loro professionalità che è importante, ma soprattutto ci mettono il cuore – che ci fa guardare le cose con occhi trasparenti perché noi abbiamo bisogno di guardare le cose con occhi trasparenti e quasi disincantati – senza il quale la professionalità non basterebbe.

Io vi ringrazio per l'attenzione.

La sezione “atti persecutori” dell’arma dei carabinieri: istituzione, compiti e obiettivi

S. Ten. FRANCESCA LAURIA

Uff. Add. Sezione “Atti Persecutori” Reparto Analisi Criminologiche – RaCIS

Buongiorno a tutti, sono il Sottotenente Francesca Lauria Ufficiale Addetto della Sezione “Atti persecutori” del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche. Vorrei iniziare il mio intervento ringraziando l’Osservatorio Nazionale sulla Violenza Domestica, nella persona della prof. Bacciconi, che ha voluto invitare un rappresentante della nostra sezione a parlare di stalking.

Prima di venire qui ci siamo documentati sul percorso formativo che avete organizzato e abbiamo condiviso da subito l’obiettivo di costruire dei legami forti, delle connessioni stabili e formalizzate tra gli attori pubblici e le associazioni del privato perché di fronte alla richiesta di aiuto da parte delle vittime – che possono essere vittime di atti persecutori ma anche di violenza di genere o di maltrattamenti in famiglia – è importante che si ragioni in ottica di rete.

Rete di cui si parla moltissimo, la rete nazionale antiviolenza, della quale facciamo parte anche noi Forze dell’Ordine ma all’interno della quale vi sono molteplici figure che operano; se tra questi operatori non ci sono dei momenti di riflessione comuni penso che l’effetto sinergico della rete venga meno.

La settimana scorsa il Comandante Provinciale di Venezia ha sicuramente illustrato gli aspetti relativi alla nostra struttura.

Molto spesso alle Forze di Polizia viene attribuita una funzione meramente investigativa o addirittura direi quasi repressiva ma in realtà il nostro ruolo è anche l’attività preventiva. È anche attraverso la funzione preventiva che si riesce a contrarre al massimo la divergenza tra la sicurezza reale e la sicurezza percepita.

La collettività ha bisogno di segnali concreti che la aiutino a percepire il livello di sicurezza. Una statistica che indichi una diminuzione dei reati non rassicura in maniera equivalente a quanto possa allarmare la notizia di un reato particolarmente efferato.

Gli interventi che l’Arma dei Carabinieri mette in campo in tal senso

sono molteplici. Ad esempio penso alle attività riguardanti la polizia di prossimità, gli interventi specialistici, ma oggi vorrei parlare di una specifica iniziativa: l'istituzione della nostra sezione – “Sezione Atti Persecutori” – costituita l'anno scorso, e vorrei illustrare il perché è stata costituita e quali sono i compiti.

L'Arma dei Carabinieri, all'interno di un quadro molto ampio di iniziative con il Dipartimento per le Pari Opportunità, ha siglato un Protocollo di Intesa, il 19 gennaio 2009, in seguito al quale è stata creata una sezione collocata all'interno del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche?

Prima di tutto vediamo di cosa si occupa il Reparto Analisi Criminologiche. Questo Reparto è sicuramente conosciuto da molti di voi perché è al suo interno che sono inquadrati i noti RIS.

Allora perché creare una sezione, all'interno del Reparto Analisi Criminologiche, e quindi nella stessa struttura all'interno della quale ci sono anche i Reparti Investigazioni Scientifiche?

Il Reparto Analisi Criminologiche si occupa di dare supporto operativo, su base criminologica, agli organi investigativi o anche direttamente all'Autorità Giudiziaria; il ruolo del Reparto Analisi Criminologiche è quello di studiare delle connessioni, dei legami tra fatti delittuosi. I reati di cui ci occupiamo sono quelli efferati, violenti, sessualmente finalizzati, seriali, senza apparente motivo: ad esempio le violenze sessuali, gli incendi dolosi, gli omicidi seriali o quelli in cui il cadavere della vittima viene poi vilipeso con accanimento.

Ovviamente queste modalità di azione criminale hanno un profondo significato: se trovo un corpo attinto da 40, 50, 60 coltellate in questo caso si parla di overkilling e testimonia il portato emotivo dell'atto omicida che richiede una accurata analisi.

Il Reparto Analisi Criminologiche fa questo.

All'interno di questo Reparto è stata – come vi dicevo – istituita la Sezione Atti Persecutori; siamo 12 militari, 8 donne e 4 uomini.

L'obiettivo principale di questa sezione è quello di sviluppare degli studi, delle ricerche di settore per approfondire il fenomeno degli atti persecutori al fine poi di aggiornare le strategie di intervento e di prevenzione nello specifico settore.

Ma non ci occupiamo solo di atti persecutori. Sebbene ci chiamiamo Sezione Atti Persecutori studiamo anche i reati caratterizzati da atti violenti, sessualmente finalizzati, vessativi nei confronti di vittime particolar-

mente vulnerabili; per esempio penso a tutto il mondo dei minori e degli abusi nei loro confronti.

La letteratura al momento presente è di matrice anglosassone. Sappiamo che lo stalking è stato studiato a partire dagli anni '90, soprattutto in America. Ma perché nasce l'esigenza di studiare il fenomeno da un'altra prospettiva, contestualizzandolo nel nostro ambito culturale? Perché lo stalking fa riferimento a delle dinamiche interpersonali disfunzionali, a dei disagi relazionali, a delle relazioni affettive concluse o mai iniziate e pretese, e quindi non era possibile prendere la letteratura nata in un contesto culturale completamente diverso dal nostro e adattarla – tout court – alla realtà italiana. Abbiamo ritenuto di dover approfondire l'ambito culturale di riferimento quale quello italiano.

Inoltre bisogna dire anche un'altra cosa. Sicuramente avete affrontato nella riunione di venerdì scorso il reato di atti persecutori e avete visto come è stato introdotto nel nostro ordinamento con l'art. 612 bis c.p.

Il reato di atti persecutori può tutelare una serie di condotte che non sono riconducibili esclusivamente a relazioni affettive, perché non si parla esclusivamente di relazioni affettive. Faccio riferimento, e le casistiche che noi studiamo lo dimostrano, ai dissidi personali all'interno dei condomini che alle volte trascendono; anche questi ultimi possono essere inquadrati nel contesto del 612 bis così come altri episodi che riguardano il bullismo, disagi relazionali tra giovani, forme di mobbing che sicuramente si trasformano in vere e proprie forme di persecuzione.

Allora abbiamo elaborato questo studio, ad ampio spettro, e per garantirne la valenza scientifica ci siamo avvalsi di Professori, di esponenti del mondo accademico e del mondo scientifico; questo studio sarà compendiato in una monografia che a brevissimo sarà pubblicata.

I primi aspetti che abbiamo voluto approfondire da un punto di vista sociologico sono i concetti quali "abbandono" "orgoglio" "gelosia".

Nel contesto italiano quando si parla di "rabbia", di "tradimento" a che cosa facciamo riferimento? Quindi sono state approfondite le modalità attraverso le quali le varie culture che compongono il nostro paese qualificano i rapporti interpersonali.

L'obiettivo è stato quello di far emergere quei costrutti culturali, consuetudinari, sociali che pongono – ad esempio – la figura femminile su diversi livelli di rilevanza a seconda delle appartenenze culturali. Sappiamo benissimo che in certe aree geografiche il ruolo della donna è parti-

colarmente sentito e quindi – in quanto tale – il fatto di lederne la figura all'interno di strutture fortemente patriarcali è particolarmente denso di significato e quindi va studiato, va sicuramente studiato.

Abbiamo approfondito anche come certe culture sono caratterizzate da particolari usi, forme di controllo sociale tipiche a livello locale. Abbiamo studiato la pressione familiare. La pressione familiare a cui le parti, soprattutto le parti offese, sono sottoposte quali adempimenti, obblighi sociali e culturali.

E poi abbiamo studiato le dinamiche psicologiche. Le dinamiche psicologiche devono essere viste non solo in relazione alla vittima, ma anche in relazione all'autore e spesso legano l'autore alla vittima. Poi l'elemento psicopatologico che molto spesso caratterizza e connota il comportamento dello stalker soprattutto in quei casi che poi possono assumere caratteri nefasti.

Vorrei fare un breve approfondimento sui comportamenti persecutori che originano da conflitti di ordine psichico.

La letteratura psichiatrica e scientifica al riguardo è molto chiara e segnala come possono essere ricondotti questi comportamenti a due grandi aree del disagio psicologico: da una parte c'è il disturbo antisociale di personalità che possiamo dire caratterizzato da un discontrollo degli impulsi, da una forte aggressività, da una reiterazione del comportamento; si può arrivare anche a degli episodi suicidari, ma c'è una minore capacità manipolativa da parte dello stalker.

Dall'altra parte però ci sono i comportamenti – forse i più pericolosi – dei soggetti con tratti psicopatici, che sono caratterizzati da una freddezza più elevata, hanno un esame della realtà, in alcuni casi, migliore e per certi versi sono più motivati ad un atto aggressivo e quindi tendono, come unico obiettivo, a soddisfare il proprio impulso predatorio.

Oltre a queste valutazioni di ordine psicologico/psichiatrico abbiamo fatto alcune riflessioni di carattere giuridico.

Abbiamo focalizzato l'attenzione oltre ovviamente sull'applicazione della norma, su un aspetto secondo noi molto importante: la tutela della privacy.

Abbiamo studiato gli aspetti inerenti il codice della privacy.

Molto spesso ci troviamo a parlare con persone che vengono ricattate dai loro precedenti fidanzati, conviventi, ex mariti, perché questi sono in possesso di informazioni che riguardano la loro affettività precedente.

Quindi molto spesso queste condotte sono altamente intrusive della privacy delle persone coinvolte e noi come operatori di Polizia dobbiamo

acquisire e gestire queste informazioni in maniera corretta. La tutela della privacy nella gestione di questi tipi di episodi in alcuni casi non viene attenzionata sufficientemente ed invece è fondamentale.

A valle di questo studio abbiamo elaborato un prontuario. Un prontuario su quelle che sono le migliori prassi, le migliori pratiche da adottarsi in favore della vittima perché è fondamentale che l'avvio dell' iter – che può essere amministrativo o giudiziario – sia corretto. L'operatore nel momento in cui deve muovere il primo passo deve conoscere le procedure più adeguate e consone perché altrimenti il danno andrebbe poi a carico della vittima.

A questo punto capirete perché possiamo dire che siamo un osservatorio privilegiato. Abbiamo avuto un anno di tempo, ormai, per studiare il fenomeno; abbiamo avuto un anno di tempo per crescere da un punto di vista professionale nel campo e quindi in quest'ottica possiamo dare un qualificato intervento di supporto all'Arma territoriale.

La nostra Istituzione è da sempre coinvolta in un continuo piano di formazione e aggiornamento dei militari e ora si può avvalere del bagaglio di conoscenze che la nostra sezione ha raccolto avendo avuto il privilegio di studiare il fenomeno degli atti persecutori lungamente.

Come vi dicevo, tra gli obiettivi fondamentali del Protocollo istitutivo della nostra Sezione vi è la formazione e l'addestramento del personale ed è uno degli aspetti su cui puntiamo maggiormente.

Vogliamo che il personale sia adeguatamente informato non tanto e non solo in relazione a quella che vi dicevo essere l'attività che canonicamente si associa a quella delle Forze dell'Ordine cioè l'attività repressiva o di contrasto ma vogliamo che il personale sia formato per quanto riguarda l'attività di prevenzione nel momento di primo contatto con la vittima.

Ho portato delle statistiche della Indagine Multiscopo "Sicurezza delle donne" dell' ISTAT (2007) – ormai molto nota – che riguarda un campione di 25000 donne tra i 16 e i 70 anni di età che sono state contattate telefonicamente nel 2006.

A queste donne sono state poste una serie di domande in ordine ad eventuali violenze subite, allo stalking che all'epoca non esisteva come reato ma di fatto esisteva come evento, dunque come condotta già era ben categorizzata dalle persone.

E in questa indagine risulta che il 93% delle vittime non ha denunciato gli episodi di violenza soprattutto se avvenuti nell'ambito domestico.

Quindi emerge in maniera chiara che le vittime hanno una forte resi-

stenza alla denuncia, difficilmente attivano una forma di dialogo esterno ma questa forma di dialogo esterno è imprescindibile per una risoluzione e soprattutto per la prevenzione dell'escalation di violenza.

D'altro canto la possibilità di dare supporto alle vittime è tanto più elevata quanto più esse si rivolgono a delle figure professionali che possono essere le Forze dell'Ordine, i medici, i centri di assistenza, figure che possono supportarle pienamente.

In questa indagine è stato chiesto alle vittime della violenza, che si erano rivolte alle Forze dell'Ordine, un'opinione su cosa, secondo loro, le Forze dell'Ordine avrebbero potuto fare in più.

Allora gli è stato chiesto: se voi siete andati dalle Forze di Polizia, quindi avete denunciato, che cos'è che non vi ha soddisfatto del loro intervento?

E a noi questo dato ha incuriosito molto, perché il 40% di queste persone ha detto che le Forze di Polizia non potevano fare niente di più di quanto già non avessero fatto; circa il 20% ha affermato che avrebbero dovuto prendere più seriamente la loro denuncia, quindi ritorniamo al discorso che forse c'è una percezione quasi di assuefazione da parte dell'operatore alle denunce che loro raccolgono quotidianamente.

Il 16% richiedeva maggiore protezione ed aiuto ad andare via di casa.

E poi ci sono tutto una serie di altri aspetti, nell'ordine del 5%, che riguardano la possibilità di avere maggiori informazioni soprattutto per quanto riguarda l'assistenza legale.

Da questo che cosa abbiamo tratto come conclusione? Che da una parte le donne – parliamo di donne perché la maggior parte dei casi le vittime sono donne – non denunciano per una serie di fattori; ne cito solo alcuni che sono i più evidenti, i più noti: la dipendenza economica, la paura del giudizio della famiglia di origine ma anche del contesto sociale di riferimento, la mancata percezione dell'antigiuridicità del comportamento. Ma a mio avviso è molto, molto significativo che queste vittime non percepiscono neanche il disvalore del comportamento.

Infatti veniva chiesto se il comportamento di violenza da parte del partner fosse – secondo la vittima – un reato e la percentuale era contenuta. La percentuale di persone che ritenevano che la violenza fosse qualcosa che era semplicemente accaduto ma non di sbagliato era molto elevata. Quindi non veniva attribuito nemmeno un disvalore al comportamento del loro partner.

Questi sono una serie di aspetti che portano da un lato la donna a non denunciare ma dall'altra parte dimostrano che le vittime richiedono

un'assistenza che sia sempre più qualificata soprattutto nel momento del primo contatto.

Nel primo “contatto” è importante che si crei un rapporto empatico perché in quel momento il portato emotivo è fortissimo; le vittime spesso fanno veramente un grande sforzo a venire da noi e se non riescono ad instaurare questo rapporto empatico probabilmente si preclude anche qualsiasi possibilità di contatto futuro perché aumenta la loro resistenza.

Però bisogna parlare anche dei compiti e delle responsabilità che vengono date alle Forze di Polizia.

Gli operatori delle Forze di Polizia hanno delle grandi responsabilità e vi faccio un esempio.

C'è una frase della relazione conclusiva dell'Onorevole Buongiorno presentata quando è stata introdotta questa legge in cui viene chiarito come l'articolo 612 bis venga introdotto per *“dilatare e allo stesso tempo anticipare il momento di tutela della vittima”*.

Quindi si è voluto dare una scelta in più alla vittima, anticipandone il momento di tutela con l'introduzione dell'ammonimento.

Sapete tutti che l'ammonimento è stato introdotto con l'articolo 8 della Legge 38 del 2009. È un provvedimento in virtù del quale il Questore, su istanza di parte, può chiamare la controparte invitandola ad avere una condotta conforme alla legge non arrecando più disturbo al soggetto che ha richiesto il provvedimento.

Però riflettiamo un momento sull'ammonimento e se possa essere visto come un strumento valido in tutti i casi. Può essere visto come il primo passo da fare sempre? in tutte le condotte di stalking? Sicuramente no.

In questo il militare ha un ruolo fondamentale, deve essere in grado di valutare caso per caso, informare la vittima che in alcuni casi l'ammonimento potrebbe diventare anche un momento di anticipazione delle condotte violente, soprattutto per tutti quegli autori – di cui parlavamo prima – caratterizzati da tratti psicopatologici.

In questa prospettiva le considerazioni di cui abbiamo appena parlato hanno portato a puntare moltissimo sulla formazione degli operatori in tema di atti persecutori e di violenza di genere.

Abbiamo avviato nel mese di febbraio di questo anno un piano formativo articolato attraverso il quale formiamo più di 6000 militari dell'Arma dei Carabinieri. Formiamo, anche se in realtà a me piace dire che informiamo il personale.

Noi informiamo su tematiche quali la vittimologia, la gestione del primo contatto con la vittima, quali sono le forme di disturbi di personalità che in qualche modo possono essere riscontrate e attenzionate per poter meglio valutare se adottare o meno uno strumento come l'ammonimento.

Incontreremo i Comandati di Compagnia, di Tenenza – vi dicevo – i Comandati di Nucleo Operativo e i Comandati di Stazione. Quindi nel complesso 6000 persone. Sapete che la nostra struttura è altamente capillare, il nostro dispositivo territoriale è molto articolato, siamo presenti anche nei comuni più piccoli, quindi in alcuni casi il Comandante di Stazione è l'unico interlocutore che una vittima può avere.

Dunque è importante che anche quel Comandante di Stazione sia formato perché in questi piccoli centri, in molti casi, non ci sono centri di assistenza non ci sono delle strutture pubbliche alle quali le vittime si possono rivolgere. Il Comandante di Stazione diventa una figura fondamentale con la quale confrontarsi. Poi a loro volta le figure appena citate formeranno a cascata il restante personale.

La formazione consentirà anche al nostro personale di essere parte di iniziative istituzionali per tutto ciò che riguarda la formazione all'interno delle scuole. È fondamentale andare all'interno delle scuole, parlare con i ragazzi, soprattutto nella fascia che riguarda i 14-18 anni perché abbiamo visto che gli atti persecutori riguardano un disagio relazionale.

Le forme e modalità di relazionarsi con l'altro hanno delle radici che partono dall'infanzia; ciascuno inizia a differenziarsi dall'altro già da quando ha 1 o 2 anni di età.

Come Forze dell'Ordine, ovviamente, possiamo interagire con i ragazzi nella fase della adolescenza e quindi spiegare a questi ragazzi qual è il corretto modo di relazionarsi con l'altro, una relazione che sia paritetica soggetto – soggetto, non soggetto-oggetto.

Molto spesso i ragazzi, per tutta una serie di aspetti che sarebbe molto interessante approfondire, non ultimi il ruolo di mediazione di strumenti di comunicazione quali Face Book e i diversi social network, hanno perso di personalità e di responsabilità personale. Percepiscono l'altro come un oggetto, non si relazionano a livello paritetico e questo facilita, in qualche maniera, le condotte arroganti nei confronti dell'Altro, la mancanza di rispetto dell'Altro e delle rispettive esigenze.

L'attività di aggiornamento è stata fatta in maniera congiunta con il personale del Dipartimento delle Pari Opportunità.

Abbiamo svolto corsi insieme, anche in virtù del fatto che abbiamo sede oltre che presso il RACIS anche presso il Dipartimento delle Pari Opportunità e questo ci consente di lavorare in maniera sinergica con il personale, con funzionari e dirigenti del Dicastero per un insieme di azioni congiunte.

Vorrei chiudere il mio intervento facendo un altro riferimento a quello che è un obiettivo che abbiamo traguardato da pochissimo tempo ed è l'ottenimento della certificazione di qualità.

Abbiamo ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001 ed è a nostro avviso un importante risultato.

Può sembrare strano per un Reparto come il nostro il fatto dotarsi della certificazione di qualità, ma è importante ottenere una validazione di processo da parte di un Ente terzo per quanto riguarda la progettazione di ricerche scientifiche, soprattutto nel momento in cui abbiamo assunto il ruolo di formatori. Abbiamo voluto certificare la correttezza della costruzione dell'impianto progettuale del nostro percorso formativo, di quelli che sono i nostri studi e le nostre ricerche.

Nel ringraziare per l'attenzione prestata rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

Riconoscere ed interpretare i segnali di pericolo

dott. RITA CORSA

Psichiatra Psicoanalista SPI, Professore a contratto di Clinica Psichiatrica nell'Università Bicocca di Milano

Aspetti vittimologici nelle relazioni a rischio di Stalking. Riconoscere ed interpretare i segnali di pericolo

Lo *stalking* (accezione anglosassone che deriva dal termine venatorio *to stalk*, che descrive l'atto del cacciatore teso a braccare la preda), o "sindrome delle molestie assillanti" (Curci, Galeazzi e Secchi, 2003), costituisce un eterogeneo modello comportamentale comprensivo di conformità e di devianza che, sotto lo stesso profilo giuridico, non consente di definire compiutamente la fattispecie criminale, ma impedisce pure di ipotizzare un concreto profilo psicopatologico dello *stalker* (Maberino C. e Maberino F., 2009, 2025).

Come ben noto, la letteratura scientifica ha elaborato molteplici ed accurate, ma sempre incomplete, classificazioni relative tanto alla tipologia delle condotte moleste, quanto alle caratteristiche dei soggetti attivi (Mullen e coll., 1999 e 2000). Tuttavia non è possibile prescindere da un'analisi vittimologica, innanzi tutto poiché *é* la vittima – attraverso la sua percezione soggettiva – a definire come *stalking* la condotta posta in essere da un altro soggetto.

Infatti, lo *stalking* sembra trovare l'esordio essenzialmente in un disturbo della relazione e della comunicazione ed in questo senso la crescita del fenomeno appare correlata con la crisi dei rapporti interpersonali tipica delle società post-moderne (Martucci e Corsa, 2009, 146).

Quindi, il ruolo e le caratteristiche della vittima sono elementi determinanti nelle condotte di *stalking* – unitamente al contesto di relazione – e in questo quadro l'appartenenza femminile si evidenzia come importante fattore generale di rischio, in primo luogo nelle situazioni di interruzione o rifiuto di un rapporto sentimentale, ma anche in altri ambiti, come quello del rapporto professionale.

La materia da approfondire nel mio intervento tocca, in estrema sin-

tesi, la delicata questione delle dinamiche relazionali che si sviluppano tra il molestatore e la vittima e deve prendere in considerazione non solo le caratteristiche psicologiche dello *stalker*, ma anche quelle della vittima.

Vanno valutati ambedue gli estremi della coppia, perché, talvolta, è proprio il peculiare intreccio relazionale a produrre il concreto rischio di *stalking*.

Tale aspetto della questione ha dei risvolti scivolosi, che possono trascinare il relatore in zone paludose e “politicamente scorrette”.

È un tema antico – ed assai scomodo sul piano dell’epistemologia criminologica – quello dell’eventuale responsabilità della vittima nel favorire le reazioni delittuose del reo, un tema antico che, quando riaffiora, apre ferite sempre brucianti e spesso infette.

Credo, comunque, che nella disamina dell’efficacia delle strategie di contrasto delle varie forme di *stalking* sia necessario tenere costantemente presente tale prospettiva, per poter valutare accortamente gli elementi che connotano le precipue dinamiche intersoggettive.

Profili personologici della vittima

Mi piace pensare che i più ricchi e rappresentativi profili criminologici delle vittime di “abusi assillanti” siano stati delineati in ambito psicoanalitico, e si ritrovino nelle caleidoscopiche descrizioni dei quadri d’Isteria tratteggiati all’inizio del secolo scorso.

Le Grandi Isteriche, che hanno animato la letteratura psichiatrica e psicoanalitica del primo Novecento, erano donne che, quasi per definizione, hanno millantato o sono state realmente vittime di *stalking*.

La struttura di personalità dell’isterica (*Disturbo Istrionico di Personalità* per il DSM-IV-TR) è caratterizzato da un’emotività pervasiva ed eccessiva e da atteggiamenti di ricerca continua di attenzione.

Senza giungere ad una vera e propria patologia della personalità, tratti istrionici possono essere presenti in tante donne, rendendole a rischio di molestie.

Si tratta di individui di sesso femminile, «spesso brillanti», che «tendono ad attirare l’attenzione e possono (...) affascinare per il loro entusiasmo», la loro facilità ad intrattenere relazioni, la loro «apertura o seduttività», che le spinge a voler sempre essere al centro dell’interesse, spesso compiendo atti teatrali, dram-

matici o provocanti e seducenti sul piano sessuale (DSM-IV-TR, 2000, 757).

Annoto, arditamente, che Anna O., la ormai leggendaria paziente che ha sperimentato per la prima volta il metodo analitico (allora ancora assai rudimentale), la fanciulla salvata dalla follia grazie alle eccessive premure di Breuer, sia stata la prima, celebre vittima di *stalking* della storia della psicologia.

Vittima di un molestatore inconsapevole delle implicazioni sessuali delle sue pressanti attenzioni curative, temute, ma profondamente agognate: «Anna desidera che Breuer la desideri, che si attivi uno scambio di affetti in cui l'Io possa fondarsi contemporaneamente nell'identità del corpo sessuato e nella relazione con l'altro» (Vegetti Finzi, 1992, 23-24).

Anna brama a tal punto il suo molestatore da riempire il proprio corpo con un figlio immaginario: davanti alla gravidanza isterica della sua paziente, il medico si spaventa e fugge (Breuer e Freud, 1893-1895).

Ma le isteriche sono state a loro volta le più audaci *stalker* della storia della medicina. Disinibite sirene e temerarie persecutrici dei medici che si occupavano di loro tra le mura dei frenocomi.

Emblematico mi pare caso di Sabina Spielrein, dapprima paziente di Jung e, successivamente, giovane amante del suo terapeuta.

Quando Jung, smascherato dalla moglie che aveva appena dato alla luce il loro secondogenito, decide di interrompere la relazione, Sabina non si dà pace e continua ad inseguirlo e ad insidiarlo, sino a giungere, offesa ed umiliata, ad aggredirlo con un coltello: «(...) ero del tutto perduta, pensavo che lo volevo baciare, che non potevo resistere (...) Stavo con un coltello nella mano sinistra e non sapevo che cosa fare, lui mi ha preso per mano; io mi sono difesa e poi non so più nulla. Egli è diventato molto pallido e si è toccato la tempia sinistra: “Lei mi ha colpito”. Io non mi ricordavo niente, stavo seduta nel tram con il viso coperto tra le mani e piangevo a dirotto» (Lettera di Spielrein a Freud del 12 giugno 1909; in Carotenuto, 1980, 154).

Tipologie tipiche di “molestie assillanti” operate da soggetti di genere femminile hanno di sovente animato pagine di romanzi e pellicole cinematografiche (Berti, Maberino e Maberino, 2005, 581).

Per tutti ricordiamo il magistrale film di François Truffaut, *Adele H.* – *L'histoire d'Adele H.* (Francia, 1975), dove una splendida Isabelle Adjani interpreta Adele Hugo, la figlia del grande Victor, un personaggio femminile rimasto a lungo nascosto tra le pieghe della storia.

Adele, preda di una passione non ricambiata per Albert Pinson, un bel

tenente britannico che fu suo amante e che poi la ripudiò, abbandona la famiglia per seguire l'amato da un capo all'altro del mondo, da Halifax (Nuova Scozia) alle isole Barbados, divenendone un'instancabile persecutrice, sostenuta da un composito delirio erotomanico.

Questa esistenza da *stalker* la farà gradualmente scivolare nell'autodistruzione e nella follia. Adele tornerà infine in patria, ammalata e sconfitta, per rinchiudersi in un manicomio, dove concluderà la sua tragica vita (Malanga, 2001).¹

Ma adesso torniamo ad esaminare l'argomento del mio contributo.

La necessità dell'analisi vittimologica discende dalla constatazione di fondo che *lo stalking è un fenomeno definito dalla vittima*: essa svolge un ruolo di fondamentale importanza per la comprensione di tale reato, nel quale va attribuita la massima rilevanza all'elemento soggettivo nella percezione delle condotte del molestatore.

Infatti, la linea di confine tra quanto è considerato meramente disdicevole e ciò che configura un vero e proprio reato è influenzata dai tratti personologici della vittima (Galeazzi e Curci, 2001).

Nel 2000 Mullen, Pathé e Purcell hanno proposto una classificazione delle vittime, basata sul rapporto con lo *stalker* prima delle molestie, sul tipo di molestatore e sul contesto in cui ha avuto inizio la campagna di atti persecutori, utile anche per definire i contesti di rischio.

La distinzione fondamentale è tra le cosiddette *vittime primarie* (o dirette) e le *vittime secondarie* (o indirette) (Mullen, Pathé, Purcell, 2000).

Accade di frequente che le vittime dirette siano gli *ex partner*, ovvero coloro che hanno avuto un legame di tipo sentimentale o comunque intimo con il molestatore. In tali casi la campagna di molestie ha inizio nel momento in cui la vittima decide, unilateralmente, di portare a termine il rapporto.

Merzagora giunge a parlare di *love addiction*, ossia di particolari situazioni relazionali ad alta emotività espressa (conflittuali e violente), spesso intrafamiliari, dove i due membri della coppia o, più frequentemente il maschio – presentano profili di personalità disturbati, con forti tratti di dipendenza ed attaccamento che rendono intollerabile il distacco (Merzagora, 2009, 68).

Riprendendo l'importante saggio di Mullen, tra le vittime primarie rientrano gli *amici e le conoscenze occasionali*: tale categoria è formata per la maggior parte da soggetti di sesso maschile. In questi casi, la genesi della campagna persecutoria consegue al fallimento di un rapporto di amicizia, di una lite tra vicini di casa ovvero, più banalmente, dopo un incontro ca-

suale. Le molestie tendono a durare poco, ma di solito sono connotate da ira e rabbia intense e possono sfociare in agiti molto violenti.

Potenziati vittime dirette si ritrovano anche nel *contesto professionale*: esempi tipici sono l'insegnante che rimane vittima del fraintendimento di un proprio allievo ovvero l'avvocato o l'operatore sanitario, bersagli di molestie da parte di clienti o di pazienti insoddisfatti.

Non è raro, quindi, che in tali ambiti si rimanga vittime di *stalker* in cerca di intimità o di corteggiatori inadeguati, che equivocano la dedizione del professionista; di *stalker* rifiutati laddove il medico decida di terminare la cura con il soggetto; o ancora di *stalker* rancorosi, convinti di aver subito un torto o un danno per responsabilità del professionista.

Nell'*ambito lavorativo* è frequente il caso di vittime molestate dai datori di lavoro, dai dipendenti oppure dai colleghi, con dinamiche che possono assumere i caratteri del mobbing.

Gli *stalker* predatori e cercatori di intimità compiono molestie anche ai danni di soggetti *sconosciuti*, con i quali non vi è mai stato alcun tipo di rapporto o di conoscenza. In tale ipotesi i bersagli possono essere indistintamente uomini o donne, adulti o bambini e, solitamente, vengono scelti dal molestatore per le caratteristiche fisiche ovvero per lo status sociale.

Le *personalità pubbliche* ed i *personaggi famosi* sono annoverati tra le vittime primarie. Non è da sottovalutare, in tale contesto, la forte influenza dei mezzi di comunicazione di massa, i quali contribuiscono a creare un fallace senso di «prossimità» con il personaggio noto, laddove tutto ciò che lo riguarda viene divulgato tramite la stampa, la televisione, la radio e Internet (Martucci e Corsa, 2009).

Per *vittime secondarie* (o indirette) si intendono i *terzi*, quali amici, familiari, colleghi di lavoro, coinquilini della vittima: costoro sono potenzialmente a rischio, poiché possono essere considerati dal molestatore come degli ostacoli che interferiscono nel rapporto esclusivo con la vittima e possono diventare a loro volta vittime dello *stalker*.

Aprò una piccola parentesi riguardante le ricadute dello *stalking* sulla vittima: chi è oggetto di molestie assillanti vive un'esperienza fortemente lesiva della propria sfera intima e privata, subendo umiliazioni e danni non solo fisici, ma anche psichici.

Si riscontrano serie ricadute in ambito professionale, con calo della concentrazione, riduzioni delle performances lavorative, a volte perdita totale del lavoro, per sfuggire alla persecuzione del molestatore.

L'impatto dello *stalking* sulla vittima implica composite modificazioni emotive: il fatto di sentirsi continuamente sotto assedio e sotto il controllo del molestatore contribuisce all'aumento del livello di ansia e di allerta e ciò comporta un forte stress psicologico ed un maggiore senso di nervosismo, di timore, di sospetto e di introversione.

La vittima – oltre a presentare le comuni reazioni di difesa come l'evitamento – tende a chiudersi in sé stessa, sviluppando allo stesso tempo, una forte aggressività. In diverse vittime viene diagnosticato (DSM-IV-TR) un *Disturbo dell'Adattamento* e, nei casi più severi, un *Disturbo acuto da stress* o, ancora, un *Disturbo post-traumatico da stress*, caratterizzato da insonnia, da uno stato perenne di ansia e di irritabilità, da esagerate risposte di allarme e da ricordi ricorrenti ed intrusivi delle molestie (*flashback*).

La situazione di insicurezza e di vulnerabilità, possono spingere la vittima ad evitare l'esposizione a fattori scatenanti esterni o psicologici che richiamano l'evento traumatico o lo simbolizzano, spesso riducendo notevolmente le attività consuete e coartando gradualmente l'affettività. La paura e l'angoscia che si sviluppano nella persona molestata la inducono a trascurare la propria vita sociale, e i mutamenti possono riguardare addirittura le proprie sembianze fisiche, il cambiamento di città o di stato, portando ad un vero e proprio stravolgimento dell'esistenza.

Le persone colpite tendono, inoltre, ad adottare comportamenti estremi per allontanare la memoria della grave molestia, quali l'abuso compulsivo di sigarette e di sostanze alcoliche; nei casi più seri il soggetto giunge, a sua volta, a manifestare reazioni psichiche violente, oppure quadri più francamente depressivi, arrivando a maturare idee e propositi omicidi o suicidi.

L'*appartenenza di genere* assume rilievo come fattore generale di predisposizione vittimogena nei vari contesti di *stalking*: infatti, se le donne non sono certamente le uniche vittime, risultano senza dubbio percentualmente predominanti, in rapporto a dinamiche inerenti gli status ed i ruoli sociali.

Le dinamiche relazionali fra lo stalker e la vittima

Lo *stalking* si presenta come un vero e proprio problema di carattere intersoggettivo ed è per questo motivo che risulta fondamentale l'analisi dei movimenti di tipo relazionale e comunicativo che stanno alla base di

tale esperienza, della natura dei rapporti che intercorrono tra lo *stalker* e la propria vittima

Lo *stalking* può essere considerato come una patologia della relazione e della comunicazione sotto due aspetti:

- Malinteso originario sul significato della relazione;
- Malinteso sui limiti della relazione.

La campagna di molestie prende vita dal malinteso originario che si crea tra *stalker* e vittima.

Un esempio di tale «equivoco» è la convinzione delirante di un soggetto erotomane di essere amato dalla propria vittima; ancora più evidente è l'ipotesi dell'ex partner, il quale non accetta la decisione dell'altro di concludere il rapporto.

Quest'ultima condizione è, a volte, aggravata da una chiara patologia delirante dello *stalker*, che può essere afflitto da un disturbo paranoico o da un delirio di gelosia.

Accade di frequente che alla base delle relazioni interpersonali vi siano elementi mal definiti, come nel caso dei rapporti professionali: un'ipotesi particolare è analizzata da Davis e Chipman, i quali hanno rilevato casi di *stalking* tra colleghi di lavoro di sesso opposto, trovatisi in situazioni di ambiguità, dovute allo sconfinamento del rapporto meramente professionale in frequentazione sociale per attività organizzate dallo stesso datore di lavoro, quali viaggi o pranzi (Davis, Chipman, 1997, 166).

Il malinteso nasce pure dall'utilizzo dei mezzi di comunicazione, come, ad esempio, il telefono, le e-mail ovvero le chat-room e le chat-line, poiché questi creano un falso senso di intimità, il quale è spesso equivocato dal molestatore, le cui inibizioni sembrano allentarsi negli spazi virtuali della *e-life*.

All'equivoco originario con cui ha inizio la campagna di molestie, segue il malinteso sui limiti della relazione, poiché il molestatore invade, in modo intrusivo ed assillante, la sfera privata della vittima. L'insistenza e l'invadenza dello *stalker* sorgono dalla sua difficoltà di riconoscere il pensiero ed i bisogni dell'altro, a causa di importanti deficit di funzionamento dell'Io.

Il disconoscimento dell'altro e l'abuso di potere per interessi personali denunciano, in particolare, tratti narcisistici del carattere, che possono giungere a delineare una vera e propria patologia della personalità (un *Disturbo Narcisistico*, un *Disturbo Antisociale*, un *Disturbo Paranoide* o un *Disturbo Misto della Personalità* – DSM-IV-TR) o, nelle forme più severe e pericolose, una franca malattia mentale (un delirio cronico erotomanico,

una paranoia, o, soprattutto, un delirio di gelosia). In queste ultime situazioni, il molestatore risulta incapace di intendere in modo ragionevole il peso e le conseguenze delle proprie azioni.

Più rare sono le forme in cui «lo *stalking* diventa (...) la manifestazione della melanconia: in seguito alla perdita dell'oggetto amato e lo *stalker* diventa colui che tenta continuamente di ritornare all'oggetto d'amore perduto, come se inseguisse un fantasma» (Maberino C. e Maberino F., 2009, 2028).

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, lo *stalker* **non è affetto da una conclamata patologia psichica**, ma risulta essere una persona con un senso del Sé fragile ed instabile, non in grado di tollerare la frustrazione secondaria alla perdita, un soggetto insicuro che adotta modalità narcisistiche e sadiche di grandiosità e prepotenza per tentare l'autoaffermazione, intimamente assai problematica ed incerta.

In questa prospettiva, l'analisi della dinamica relazionale tra i due poli (vittima e carnefice) consente di rilevare l'importanza degli elementi personologico-relazionali ed intersoggettivi del problema e di mettere a fuoco la qualità del rapporto ed il significato attribuitogli da parte di ambedue gli elementi della coppia, non limitandosi alla semplice valutazione della condotta deviante.

Fra i contesti a maggiore rischio potenziale, subito dopo i casi di interruzione o rifiuto di un rapporto sentimentale, si collocano quelli in cui la campagna di molestie assillanti nasce nell'ambito di un *rapporto professionale* ad "**alta prossimità emotiva**", come, ad esempio, nella situazione dell'insegnante e dello studente, oppure in quella del paziente e del medico curante, dello psicoterapeuta o di un altro operatore dello staff sanitario (assistente sociale, educatore, infermiere).

In quest'ultimo caso, il rapporto che si instaura tra i soggetti è basato, solitamente, sul dialogo e su una sorta di scambio affettivo che si sviluppa nel corso della relazione terapeutica. Gli equivoci possono insorgere laddove il paziente travisi e fraintenda le attenzioni del sanitario, tanto da considerarle come prove di un interessamento che travalica il mero rapporto contrattuale.

Nell'ambito dei trattamenti psicoterapeutici, tali confuse dinamiche si presentano assai di frequente. Può accadere, allora, che si verifichi una sorta di ribaltamento dei ruoli, dove il paziente *stalker* sente di essere diventato egli stesso una vittima, in quanto perseguitato dal terapeuta, che si impegna con abnegazione ad occuparsi di lui e a provare a curarlo.

Altre volte, la dedizione professionale del terapeuta viene transferalmente intesa quale interesse amoroso nei confronti del paziente: quest'ultimo

inizia, allora, a sentire il bisogno di condurre il rapporto in modo sempre più assiduo ed intimo, sviluppando così un senso di dipendenza, ma anche di intrusivo controllo verso il terapeuta. La ricerca della comunicazione e del contatto si protrae oltre le visite, tanto che il paziente inizia a far sentire la propria presenza, inviando doni ed effettuando appostamenti.

Se in un primo momento il paziente *stalker* si accontenta di seguire e di sorvegliare la vittima, manifestando una vigilanza meramente voyeuristica, accade, in seguito, che egli esteri in modo esplicito le proprie attenzioni morbose, presentandosi, ad esempio, al domicilio del terapeuta.

D'altro canto, il professionista che prende in cura un tale soggetto e che si trova a subire la campagna di molestie prova timore ed angoscia, ma anche un senso di inadeguatezza e di frustrazione per non essere riuscito a controllare la relazione terapeutica.

Il senso di colpa può far insinuare il dubbio di aver commesso errori od agiti professionali inadeguati, che hanno provocato il fallimento del rapporto con il paziente. In casi simili è improbabile che il terapeuta riesca a gestire la situazione da solo, per cui si consiglia l'intervento di un terzo esterno, di un collega esperto, che sappia affrontare la questione, sostenendo lo psicoterapeuta e cercando, eventualmente, di intervenire pure sul paziente, con lo scopo di modificare i movimenti patologici della coppia.

Due casi clinici rappresentativi

Gli episodi riportati di seguito sono reali, anche se ovviamente ogni riferimento identificativo è stato modificato per salvaguardare rigorosamente l'anonimato dei protagonisti (2).

Ho ritenuto che, nella loro specificità, essi possano rappresentare vicende emblematiche di alcune tipiche modalità relazionali all'origine dello *stalking*, che in entrambi i casi è stato posto in essere ai danni di giovani donne, pur nella differente natura dei contesti, comunque connotati da una stretta prossimità emotiva.

I caso

L.T. è una giovane e graziosa psichiatra, che da un paio d'anni ha in trattamento presso il centro psichiatrico territoriale dove opera un signore di mezz'età, che chiamerò Mario.

Da circa dieci anni il paziente è affetto da un Disturbo Delirante (Tipo Misto), caratterizzato da costanti deliri di persecuzione (i vicini di casa gli farebbero continui dispetti, lo controllerebbero incessantemente e, nei momenti più drammatici, tenterebbero anche di avvelenarlo con dei gas veleniferi), associati a deliri erotomanici (in passato aveva la convinzione patologica che una nota presentatrice televisiva fosse follemente innamorata di lui e che, durante la lettura dei telegiornali, gli inviasse nascosti messaggi d'amore) e di grandezza (ritiene di possedere un fascino irresistibile per qualsiasi donna, e che la sua potenza sessuale è così straordinaria da superare quella di uno stallone).

Mario ha un'esistenza misera: vive con l'anziana madre che si occupa di lui, fa dei lavoretti saltuari che gli fruttano pochi denari, non ha amici e, men che meno, una vita affettiva e sessuale. Prima d'incontrare la dottoressa L. T. non si era mai fatto curare in maniera regolare.

Adesso assume con scrupolo le medicine prescritte e si reca puntualmente alle visite specialistiche. Sembra giovare molto del nuovo assetto terapeutico. La dottoressa, molto fiera del successo con questo difficile malato, non si nega quando Mario comincia a presentarsi anche fuori dagli orari programmati. Lo riceve con tanta pazienza e un sincero calore. Il paziente inizia a chiamarla al telefono più volte durante la giornata lavorativa.

Ella è sempre disponibile e, ad un certo punto, accetta di dargli pure il suo numero di cellulare («ma come faccio, se sto male durante il weekend e non posso parlarle?»).

In tal modo, non solo l'area professionale della psichiatra, ma pure quella privata vengono invase dalle pressanti richieste del paziente, che vuole «sentire la sua voce» in qualsiasi momento del giorno e della notte. La dottoressa si trova così ad essere e a sentirsi pesantemente controllata in ogni suo atto quotidiano; e insieme a lei l'intera sua famiglia (è coniugata e ha un figlio piccolo, che frequenta la scuola elementare).

Quando ella cerca di sottrarsi, ad esempio non rispondendo alle assidue chiamate, Mario si irrita assai e le lascia dei messaggi minacciosi in segreteria telefonica.

Il paziente non rispetta più gli appuntamenti programmati; smette di curarsi e trascorre tutto il suo tempo a controllare di nascosto le mosse della psichiatra.

E quanto più la donna tenta di evitare il contatto con lui, tanto più egli insiste, arrivando a pedinarla quando esce dall'ambulatorio e facendole la posta per strada, all'uscita del portone di casa. La dottoressa è ormai molto spaventata e preoccupata per sé e per i suoi cari (le intimidazioni telefoniche e le varie lettere anonime coinvolgono ormai tutta la famiglia). In questa situazione di grave

impasse terapeutico, la psichiatra appare inadeguata a fronteggiare il problema, che sta assumendo gradualmente proporzioni davvero preoccupanti.

Alla fine, mettendo da parte il proprio narcisismo professionale, ella chiede soccorso al responsabile del servizio, che attiva altri operatori ed altre agenzie territoriali, che affrontano la questione organizzando degli interventi domiciliari e un ricovero ospedaliero.

Durante la degenza nel nosocomio psichiatrico, il malato confessa che stava progettando un gesto fatale: voleva rapire dalla scuola il figlio della dottoressa, perché «senza il bambino di mezzo» ella si sarebbe dedicata completamente a lui e lo avrebbe finalmente amato.

Quello appena descritto è certamente un esempio clinico particolare: le molestie, serie e davvero pericolose, si sono verificate in un contesto segnato dalla severa malattia psichica dello *stalker*. Mi pare emblematico l'aspetto relativo al comportamento della vittima, per altro, una professionista attrezzata al trattamento di certe peculiari dinamiche intersoggettive.

La psichiatra, rimasta vittima del comportamento inconsapevolmente "seduttivo" del paziente (nessun medico era stato così bravo da riuscire a curarlo prima di lei!), non ha dimostrato di saper arginare in tempo le richieste sempre più assillanti del malato: la precisa valutazione del rischio *stalking* non può prescindere da un'adeguata delimitazione dell'intimità del rapporto.

Sin dall'inizio vanno definiti e fatti rispettare i confini entro i quali si deve sviluppare la relazione. Il mettere dei limiti tardivi diventa poi inattuabile ed inevitabilmente fallimentare, anche per uno specialista della relazione, quale dovrebbe essere lo psichiatra.

Anzi, tengo a precisare, che definire tardivamente i confini del rapporto risulta spesso catastrofico, in quando elicitando riflessi esplosivi, rabbiosi ed intensamente violenti da parte del molestatore, che non possiede gli strumenti psichici atti a comprendere appieno il viraggio emotivo della relazione imposto dalla vittima.

II caso

Giovanna è un'insegnante trentenne, molto carina, non coniugata.

Sul piano professionale funziona in maniera assai adeguata: è una stimata docente di un liceo linguistico privato.

Tre anni fa ha interrotto un lungo legame con un coetaneo. Da allora non ha più intessuto rapporti stabili, ma solo relazioni occasionali, spesso basate su una vivace sessualità.

Chiede di iniziare un trattamento psicoanalitico dopo un grave episodio di violenza subita qualche mese prima: durante una festa ha abusato di alcolici e, «completamente ubriaca», ha accettato le avance di un giovanotto che l'ha condotta nel suo appartamento e ha ripetutamente approfittato di lei.

Giovanna non conserva precisa memoria dell'accaduto: ricorda di essersi svegliata in un ambiente sconosciuto e di essersi trovata piena di lividi. Il ragazzo si è sbrigativamente liberato di lei, chiamandole un taxi. Vergogna ed umiliazione si mescolano a sentimenti di rabbia e di colpa.

Approda sul lettino dell'analista, per «capire come mai tutti gli uomini si approfittano di lei e, dopo un po', cominciano a perseguitarla».

Negli ultimi anni, per ben due volte è stata vittima di stalking.

In ambedue i casi si trattava di ragazzi di modesto livello socio-culturale (facevano i muratori) con i quali aveva intrattenuto, in tempi diversi, delle sbrigative relazioni sessuali. I giovanotti, intensamente attratti da questa avvenente donna, avevano finito per sentirsi profondamente coinvolti sul piano sentimentale.

L'interruzione brusca della relazione da parte della paziente («Mi sono stufata subito! Non si poteva parlar di niente... erano rozzi... non potevo mica presentarli ai miei...») aveva comportato delle violente reazioni dei ragazzi.

Mentre uno dei due si era limitato – si fa per dire! – ad incessanti telefonate minatorie, accompagnate da volgari messaggi intimidatori lasciati nella segreteria del cellulare, l'altro, oltre allo stalking telefonico, aveva messo in atto uno cyberstalking.

Giovanna, infatti, trovò sul sito di face-book delle foto che la ritraevano, nuda, durante un rapporto sessuale orale. Queste fotografie erano state scattate a sua insaputa.

Lo stesso uomo cominciò, poi, a pedinare la paziente e ad appostarsi nei luoghi da lei frequentati. L'escalation di aggressività proseguì, da parte dello stalker, con delle minacce di far del male fisico a sé stesso, se Giovanna non avesse accettato le sue richieste d'incontro.

Una notte, ubriaco, abbattè con la macchina il cancello di casa della ragazza. I genitori fecero intervenire le forze dell'ordine. Poco dopo egli aggredì a pugni il nuovo accompagnatore della paziente e danneggiò vandalicamente l'automobile di Giovanna. Ancora una volta venne sollecitata la presenza delle forze dell'ordine.

Quest'ultimo intervento, dopo quasi un anno di persecuzioni e tormenti, contribuì finalmente a risolvere il problema; l'uomo si calmò e scomparve dalla vita della paziente.

Questo è un caso estremo di stalking, che ho narrato con il proposito di

porre in rilievo alcuni tratti caratteriali della vittima, che possono favorire il fenomeno.

Giovanna non è certamente responsabile delle vessazioni persecutorie messe in atto dai suoi ex amanti, ma certi aspetti della sua personalità tendono ad innescare più facilmente quella negazione patologica del rifiuto, che tanto di frequente è alla base delle “molestie assillanti” poste in essere dal maschio respinto.

Richiamo, in tal senso, il concetto già espresso che interpreta lo *stalking* come una «lacuna» tra tradizioni in declino, quali l'indissolubilità del vincolo coniugale e il ruolo sottomesso della donna, e l'ormai consolidata attestazione di valori e modelli che vedono l'affermazione dell'indipendenza femminile (Martucci e Corsa 2009, 136).

Ma segnalo pure certi aspetti dell'Io della vittima, che denunciano aree seduttive e, nel contempo, inadeguate e danneggiate, che hanno bisogno di controllare il partner in maniera onnipotente.

La scelta di oggetti maschili per lei deteriorati rimarca l'incapacità della donna di stabilire legami stabili con uomini considerati di qualità e stimati: una profonda insufficienza affettiva ed un'incapacità a costruire legami saldi da parte della vittima hanno certamente innescato il processo che ha accentuato il rischio di *stalking*.

Annotazioni conclusive

Gli Autori che si sono occupati del fenomeno sono sostanzialmente concordi nel rilevare che lo *stalking* sembra trovare la sua origine in un'alterazione della relazione e della comunicazione, che dipende dai tratti personologici profondamente disturbati del molestatore, ma, talvolta, pure della vittima.

I casi clinici precedentemente analizzati costituiscono esempi rappresentativi di tali dinamiche, dove alcuni comportamenti inappropriati posti in essere dalle vittime hanno moltiplicato la pericolosità potenziale delle situazioni, innescando una spirale dalle tonalità sempre più marcatamente violente che, in entrambi i casi, solo l'intervento di un'autorità esterna è valso ad interrompere.

Se ne ricava che la convinzione di essere in grado di gestire la situazione, di solito, confonde le vittime e le induce – in un primo momento – ad

interpretare erroneamente le azioni dello *stalker*; in effetti sono frequenti i casi in cui lo *stalker*, all'inizio della campagna di molestie, intende meramente catturare l'attenzione dell'altro soggetto, senza alcuna intenzione di arrecargli danno.

Molto spesso il carattere delle intrusioni può mutare repentinamente, cogliendo di sorpresa la vittima, per cui da una semplice minaccia il persecutore passa all'atto.

Talvolta la fase propriamente persecutoria è innescata proprio da un'iniziativa sbagliata della vittima, che concorre a generare un malinteso sui limiti del rapporto, che si sovrappone al preesistente malinteso sulla natura della relazione.

Nel primo dei casi descritti, il fattore scatenante si può individuare nell'incapacità della psichiatra di dettare i confini del rapporto curativo, accettando di adeguarsi a tutte le richieste del paziente e facendolo, così, gradualmente entrare nella sfera del suo privato familiare.

In conclusione, nella valutazione dell'efficacia delle strategie di contrasto alle varie forme di *stalking* è necessario tenere sempre presenti gli elementi relazionali che caratterizzano tali dinamiche e la natura graduale della loro evoluzione, in cui vanno colti e valorizzati tutti quei segnali di pericolo utili ad identificare tempestivamente le distorsioni comunicative e talora a scongiurare possibili degenerazioni nei diversi contesti interpersonali.

Desidero terminare con le sconcertanti parole di Adèle Hugo che, in una delle infinite missive inviate all'amante che l'aveva abbandonata, scrive gravida di passione: «Amore mio sono così felice che ci siamo ritrovati, la peggior cosa al mondo è la tua assenza, non permetteremo più al malinteso di dividerci. (...) Io sono tua moglie definitivamente e resteremo insieme fino alla morte» (Trouffaut, 1975).

NOTE

¹ La studiosa americana, Frances Vernor Guille, ha riportato in luce il *Diario di Adele Hugo* e ha cercato di decifrare il fluviale manoscritto, che Adele ha tenuto con costanza quasi quotidiana nell'arco della sua vita (1835-1915), vergato spesso in codice e in maniera confusa e crittografica (Malanga, 2001).

² Cfr. Martucci e Corsa 2009, 140-142

Pratiche di contrasto alla violenza di genere

dott. CARLOTTA ROMAGNOLI

Psicologa, Presidente cooperativa Iside

La Cooperativa sociale Iside, da sempre impegnata sui temi della cultura di genere, sui diritti del femminile ed in special modo nella costruzione di forme di contrasto alla violenza di genere, da anni lavora sul territorio veneziano attraverso attività di supporto e sostegno alle donne maltrattate.

La Cooperativa collabora con il Centro Antiviolenza del Comune di Venezia con il quale gestisce alcuni degli strumenti fondamentali nelle pratiche di contrasto alla violenza di genere.

Nello specifico è impegnata:

- con la Fondazione Marzoli , nella gestione di due case ad indirizzo segreto per donne e gli eventuali figli che subiscono violenza e maltrattamento
- gestendo l’attivazione di due punti di ascolto “SOS Violenza” presso i Pronto Soccorsi degli ospedali civili di Mestre e Venezia
- e garantisce la reperibilità telefonica, per la regione Veneto, del progetto “1522 Antiviolenza Donna”.

Quando sono stata invitata a parlare a questo dibattito, abbiamo discusso durante l’equipe del centro antiviolenza di che cosa sarebbe stato utile portare. E quello che ci è sembrato più interessante in questo contesto e soprattutto in questa seconda giornata formativa, in cui più largo spazio è stato dato alle buone pratiche, è stato portare una storia.

Una storia di una donna, che noi abbiamo seguito, ormai anni fa; una storia che ha impegnato varie risorse e strumenti del centro antiviolenza; una storia che ci ha messo nella condizione di creare nuove strategie.

Prima di entrare nel vivo del racconto vorrei che tenessimo in mente alcuni punti fondanti la nostra modalità di lavoro:

- ogni donna è unica, come anche la sua storia di sofferenza e di violenza.
- Il progetto si costruisce con lei non su di lei. Il progetto nasce, come dicevano prima la dott.ssa Rapetti e la dott.ssa Lauria, attraverso un

primo delicato momento di ascolto, un ascolto che si costruisce attraverso un incontro empatico con l'altra.

- dopo l'ascolto c'è l'accoglienza, dopo l'accoglienza c'è l'accompagnamento e ancora e non ultima la creatività. Questi sono quattro tasselli fondamentali che vengono ripresi e continuamente usati e condivisi con la donna.
- Il progetto si attua operando a partire dalla soggettività di ciascuna donna e dei suoi figli/e, al fine di proporre modalità e strategie atte a favorire il miglioramento della qualità della loro vita.
- la violenza di genere nasce nella relazione, come ben specificava prima la dott.ssa Corsa, nel senso che la violenza di genere e quindi gli atti persecutori nascono in una relazione maltrattante, dove entrambi i partecipanti, contribuiscono a portare avanti una storia di maltrattamento e naturalmente chi ne fa le spese spesso è la donna. Presupposto importante perché la donna in questa visione di relazione è parte attiva, e in quanto parte attiva può uscire con le sue risorse, pur dimenticate, pur accantonate, da una storia di maltrattamento.
- Il contrasto alle violenze di genere si costruisce attraverso delle pratiche di intervento anche molto concrete: un luogo in cui accogliere le donne, dei punti di ascolto negli ospedali e nei posti di polizia, quali osservatori privilegiati dove le donne si possono rivolgere in caso di violenza, l'attivazione di strumenti più specifici quali le consulenze legali adeguate e un buon supporto e sostegno psicologico. Non ultimo un buon lavoro di rete tra servizi e la realizzazione di una rete di reti.

Un'ultima cosa importante da sottolineare, partendo dall'incontro che è stato fatto la settimana scorsa, riguarda l'applicazione e l'attivazione di leggi come anche quella sullo stalking; è importante la soggettività della persona, quindi la considerazione sia della storia di quella donna come unica, sia il contesto in cui viene applicata quella legge.

La dott.ssa Lauria prima diceva sull'ammonimento: quando si usa o bisogna usare l'ammonimento? la querela di parte quando è utile? Io ritengo che la legge è funzionale quando quella donna, che fa una querela o attiva un procedimento, riesce a sostenere poi tutto l'iter legale successivo.

La storia di Leona.

Conosciamo Leona nell'anno 2000. La psicologa presente al punto d'ascolto "Sos Violenza" la incontra per la prima volta al Pronto Soccorso. Leona chiede aiuto a seguito dell'ennesimo episodio di percosse e di mal-

trattamenti avvenuti da parte del convivente. Leona in questa occasione si rivolge al Pronto Soccorso, un po' perché è in stato di fuga, un po' perché ha naturalmente bisogno di cure: aveva ecchimosi nel corpo, lividi e escoriazioni nel collo per l'ennesimo tentativo di strangolamento, le fecero una prognosi di 8 giorni. Leona in quella situazione si cura; prende un primo contatto con la nostra psicologa che le fa un'accoglienza accompagnandola durante l'iter sanitario; l'ascolta e le dà delle prime informazioni su che cosa potrebbe fare se dovesse accadere l'ennesimo episodio di violenza o volesse allontanarsi da quella situazione o fare un cambiamento nella sua vita.

Leona in quel momento è molto spaventata, è molto confusa, è in uno stato di allerta costante, vive il fatto di essersi rivolta a qualcuno con senso di colpa. Ci racconta, già in quel contesto, che la sua storia di maltrattamenti è ventennale e che quindi è tutta la sua vita che dovrebbe cambiare. Le proponiamo di allontanarsi per un po', ma Leona sente la proposta troppo radicale e impossibile da valutare in quel momento. Leona sente comunque di non poter rientrare in casa quella sera e decide di andare a vivere per qualche giorno da sua figlia.

Si evidenzia già un primo elemento, Leona ha una rete, ha una rete familiare che ancora c'è, una rete familiare che è stata coinvolta in un caso di maltrattamento ma che ancora resiste. Questa è una grande risorsa e non scontata perché la rete familiare e amicale è la prima a scomparire in queste situazioni.

La sera stessa però accade che il convivente si presenta sotto casa della figlia, si attacca al campanello, comincia a urlare insulti, minacce di morte, sveglia tutti i condomini finché Leona chiama il 113, che interviene e per quella notte riescono "relativamente" ad andare a dormire.

Nei giorni successivi, naturalmente Leona deve uscire di casa per fare le spese quotidiane. Incontra nuovamente il convivente che la blocca, la insulta, la comincia a spingere. Leona chiama i Carabinieri che intervengono, tenendo fermo il convivente, e lei riesce a scappare. Leona cambia abitazione perché sente di non poter rimanere dalla figlia e va a vivere dalla madre.

RETE... è anche un sostegno.

Dalla madre riesce a stare tranquilla per un po' di giorni fino a che il convivente la rintraccia nuovamente. Cominciano gli appostamenti, le telefonate, tanto che lei ad un certo punto stacca il ricevitore.

Nel frattempo i contatti con il centro antiviolenza sono quotidiani: fissiamo una serie di colloqui in cui cerchiamo di capire con lei qual è il

suo progetto di uscita dal maltrattamento. È da tenere sempre presente che i tempi di individuazione di un progetto devono rispettare i tempi di consapevolezza della donna.

Un giorno, mentre Leona era fuori, il convivente riesce ad introdursi nella casa della madre che era al pian terreno. Colpisce la madre, minaccia di uccidere davanti ai suoi occhi la figlia quando sarebbe rientrata. La vicina chiama i Carabinieri. Lui scappa.

Considerate che i fatti che sto narrando accadono in soli 10 giorni. La signora non ce la fa più e ci chiede di essere allontanata, per cui in d'accordo con lei decidiamo di inserirla nella nostra casa ad indirizzo segreto.

Leona decide di fare una prima querela. Anche i famigliari sporgono denuncia. Nel frattempo Leona tenta di ritrovare il proprio equilibrio e la sua stabilità, di sentirsi un po' più sicura.

Lo stato di allarme perenne la consuma, la logora fisicamente e psichicamente, la rende inabile al lavoro, ha una capacità attentiva molto limitata, non è lucida, dimentica e non ha una buona capacità mnemonica.

Nei mesi successivi Leona inizia a stare meglio: riesce a riprendere il suo lavoro, adottando delle misure di sicurezza. Cambia il modo di vestirsi, utilizza i mezzi di trasporto diversi, cerca di cambiare gli orari di lavoro per far sì di non essere individuata.

Leona riferiva comunque una forte preoccupazione per i famigliari.

Di fatto la madre e la figlia, che lei sentiva quotidianamente le dicono che vedono il convivente "girare" ma non sono loro l'oggetto delle persecuzioni.

Quello che accade è però che cominciano a trovare delle lettere nel giardino, sul parabrezza dell'auto e nella buca delle lettere. Delle lettere di vario tipo indirizzate a lei.

Lettere d'amore, in cui scriveva del loro grande amore unico, lettere di riappacificazione del tipo "non c'è problema, non devi avere paura, noi rimarremo sempre amici", lettere di gelosia del tipo "ho incontrato un'altra donna, mi dispiace la nostra storia è finita" oppure lettere in cui le diceva di essere stata plagiata da quelle persone che la tenevano lontana da lui e infine lettere di minaccia – naturalmente minaccia mai esplicita – ma lettere in cui scriveva "adesso noi non ci stiamo vedendo ma un giorno ci rincontreremo magari ad un funerale".

Questo crea in Leona il perdurare dello stato di ansia e preoccupazione nei confronti dei famigliari.

Leona procede nel suo percorso, porta avanti l'iter legale, il sostegno psico-

logico e dopo sette mesi di ospitalità nella nostra casa ad indirizzo segreto decide di tornare a casa dalla madre anziana che necessitava di cure e assistenza.

L'ex convivente per un po' di tempo non si fa vivo, ma Leona continua ad avere il centro antiviolenza come suo riferimento.

Più o meno dopo un anno Leona ci dice che sono ricominciati gli appuntamenti. Lui ricomincia a seguirla quando lei va al lavoro.

Nel dicembre del 2003, lui la blocca, la incantona in un androne, la picchia ferocemente, vengono chiamati i Carabinieri e il 118.

Leona viene ricoverata in ospedale, ha 20 giorni di prognosi, costole rotte, naso quasi fratturato e ecchimosi, lividi in tutto il corpo. Durante la degenza in ospedale viene sostenuta dalla psicologa dell'SOS Violenza. Alla dimissione nonostante sia accaduta questa grave aggressione decide di tornare a casa della madre. Sente che può farcela, vuole mantenere ciò che ha conquistato in questo tempo.

Dopo circa 5 mesi però Leona ci chiede di essere nuovamente accolta nella struttura ad indirizzo segreto dove rimarrà semplicemente un settimana: l'ex convivente continuava a seguirla e a telefonarle e Leona si sentiva in pericolo. Durante la permanenza fa un'ultima querela, la quinta. L'avvocata del centro antiviolenza l'ha seguita durante tutto l'iter legale: ha accorpato tutte le querele, tutti i referti, tutte le prove raccolte nei quattro anni precedenti – siamo nel 2004 – e predispose una richiesta di maltrattamenti in famiglia. L'avvocata concorda con Leona di attivare un procedimento penale con una richiesta di misura cautelare che viene basata su un quadro indiziario per il reato di maltrattamenti in famiglia, quindi partendo dalla prima querela che era stata fatta nell'anno 2000 quando ancora Leona viveva con il suo convivente.

Il Pubblico Ministero aveva ritenuto, infatti, che il reato di maltrattamenti in famiglia non presupponeva necessariamente l'esistenza di vincoli di parentela civili o naturali ma sussisteva anche nei riguardi di una persona more uxorio e che la cessazione del rapporto di convivenza non influiva sulla configurabilità del diritto di maltrattamenti in famiglia la cui consumazione poteva aver luogo anche nei confronti della persona non convivente.

La richiesta del Pubblico Ministero della misura cautelare partendo dai maltrattamenti in famiglia si basava sul fatto che le condotte dei maltrattamenti iniziate durante la convivenza erano poi continuate anche dopo l'allontanamento dalla comune abitazione e potevano essere assorbite nel reato di cui all'art.572.

Il GIP, invece, aveva sostenuto che in caso di convivenza, i rapporti di assistenza e solidarietà erano collegati esclusivamente alla convivenza.

Nel momento in cui Leona, quindi nel 2000, era uscita di casa, non essendo legata da vincoli né legali né di sangue, il reato di maltrattamento veniva evidenziato solo per i fatti accaduti nel 2000.

Per quanto riguardava gli altri episodi veniva comunque evidenziata una pericolosità data la reiterazioni dei fatti di aggressione e dei comportamenti violenti da disporre l'applicazione del divieto di dimora.

La costruzione del procedimento penale è stata fatta in modo tale che nonostante nel 2004 non ci fosse il 612 bis venisse comunque applicata, in base alla richiesta dei maltrattamenti in famiglia, una misura cautelare in modo da ottenere un divieto di dimora.

Sono stati costruiti, attraverso un percorso creativo nella sfera legale, degli strumenti utili a sostenere il percorso di tutela di Leona.

Un ultimo elemento importante è che la misura cautelare (di durata 6 mesi) è stato uno strumento utile ma non risolutivo.

Il lavoro successivo che è stato creare una collaborazione di rete con la Forza di Polizia e il Servizio di Igiene Mentale in modo tale che si riuscisse ad agganciare l'ex convivente e indirizzarlo verso un percorso di cura.

In questa storia abbiamo visto l'utilizzo di diversi servizi e l'attivazione di diversi strumenti a partire dalla soggettività di Leona.

Da evidenziare però che l'intervento più risolutivo alla fine è stato quello di costruire una rete che mettesse in campo le Forze dell'Ordine e un servizio sanitario utile a sostenere anche la controparte.

La storia di violenza, il progetto di uscita dal maltrattamento è stato affrontato in ottica di rete che necessita della collaborazione imprescindibile, di vari risorse e di nuovi strumenti e di servizi formati a riconoscere e ad accogliere i segnali della violenza .

Vorrei concludere dicendo che ritengo sempre auspicabile che la prevenzione – negli atti persecutori e nella violenza di genere – si compia operando all'interno dei modelli culturali, favorendo quindi una maggiore reciprocità tra uomo e donna in modo che nelle relazioni si crei un rapporto egualitario sfavorendo l'asimmetria dei poteri, lavorando sugli stereotipi di genere per arrivare al vero incontro con l'altro o altra da sé, creando infine gli strumenti sostanziali come quelli che vi ho raccontato, azioni positive e interventi di accoglienza e di sostegno. Grazie

Stalking, conoscerlo per evitarlo

dott. FRANCESCA DRAGANI

Assistente Sanitaria, Dipartimento di Prevenzione ASL 1 Trieste

Buon giorno sono Francesca Dragani assistente sanitaria presso ASS1 di Trieste. Il mio compito è quello di parlarvi della prevenzione dello stalking.

Ho ipotizzato come potrete vedere dalle slides un colloquio con gli adolescenti ed ho cercato di dare una spiegazione semplice per definire che cos'è lo stalking, non usando paroloni enormi, come tanto spesso in sanità siamo abituati erroneamente ad usare.

Usando anche immagini che colpiscono l'immaginario collettivo, per cui posso usare l'immagine della "persona in manette", che non vuol dire che è stato solo "tecnicamente" preso dalle Forze dell'Ordine ma anche – rovesciando il significato – la vittima che si sente prigioniera, su questo e su altro vorrei poter di aprire un ampio dibattito con i ragazzi, quando un 'operatore sanitario si reca a scuola.

E anche questa definizione di stalking: il ripetuto tentativo da parte di un individuo di diventare padrone, perché parlo di padrone, perché nei ragazzi colpisce molto questo concetto, specialmente negli adolescenti. Infatti nel loro immaginario pensano "Altro che padrone, i genitori mi fanno un baffo, le Forze dell'ordine ci sono e non ci sono ma io riesco a sgattaiolare", quindi il concetto di padrone come impossessamento dell'altro è fondamentale da spiegare ai ragazzi.

È fondamentale parlare con i ragazzi perché abbiamo nelle scuole tanto bullismo, da un indagine fatta dall'Università di Trieste due anni fa è emerso che già dalla terza media ci sono tantissimi casi di bullismo, bullismo con atti persecutori nei confronti delle ragazze.

Ed è emerso da questa indagine che ci sono tantissimi ragazzi che subiscono al di fuori della scuola atti di violenza continui, che non è il solito sfottò ma è proprio un problema di comunicazione generazionale e avviene anche attraverso i media che loro usano, a mio avviso, per troppe ore al giorno, tanto che questi ragazzi al giorno d'oggi non sanno più comunica-

re face to face, ma sanno comunicare molto di più con il computer.

È più facile, è più impersonale, anche se usano la web cam e si travestono. C'è un caso in una scuola di Trieste che mi ha colpito molto, c'è una ragazzina che ha quattro personalità diverse, utilizza motori di comunicazione diversi, si traveste e segue anche un altro sito dove inneggiano alla violenza. Io non lo sapeva, da mamma ingenua.

Sono andata ad indagare, ce ne sono tanti che seguono questo sito, inneggia a tagliarsi i polsi con le lamette, a vestirsi in un modo provocante e tenebroso devi essere pallido, e se tu cambi la tua personalità sei più seguito dai visitatori del sito.

È importante come genitore ma anche formatore sapere queste cose.

Gli esiti della violenza dello stalking sono esiti devastanti e talvolta mortali. Mortali per la vittima ma sono mortali per la famiglia, perché c'è tutta la famiglia che rimane, devastata, con un lutto che porterà sempre dentro. Quindi l'oggetto del mio lavoro è anche fare prevenzione sulla famiglia per il dopo evento.

È importante pensare che non si può parlare di stalking se non si pensa alla triade:

- 1 c'è l'attore che è lo stalker, l'attore primo,
- 2 la condotta dei gesti violenti,
- 3 una vittima.

Ci sono varie tipologie di stalker

- 1 si parla di soggetto rifiutato,
- 2 poi c'è il rancoroso
- 3 il cliente insoddisfatto del servizio ci sono stati casi in letteratura di persone che sono andate in un negozio non sono state contente perché la commessa non è riuscita a soddisfare il loro bisogno,
- 4 Il molestatore in cerca di intimità,
- 5 Il corteggiatore inadeguato, che è quello incapace di osservare le regole, quasi tutti non hanno delle regole come abbiamo sentito prima
- 1 poi c'è il fatidico predatore.

Però la gravità è che uno stalker può avere in se stesso tutte queste fattispecie.

Ho visto casi di donne che stavano veramente male con leucemie, con patologie gravissime che il marito diceva prima vado a fare la merenda – come si dice a Trieste – a casa di mamma, poi mi faccio coccolare dalla mamma poi alle otto di sera arrivo da te.

Questa donna, piena di tubi, con l'assistenza domiciliare si doveva gestire i figli con degli inneschi pazzeschi fino ad arrivare anche in due casi, che ho visto, casi di massacro della moglie con allontanamento, abbiamo portato madre e figli via ma la cosa non si è risolta in maniera felice, sono persone che sono ancora in terapia, da anni, bambini che quando escono fuori dalla scuola si guardano a destra e a sinistra, sono bambini che hanno paura ad andare a giocare con gli altri durante l'orario di scuola in giardino e tante altre dinamiche che vanno supportate per la consapevolezza e il rafforzamento del loro sé.

Lo stalker ha una scarsa capacità di tollerare la frustrazione dell'assenza o di un rifiuto.

Quando ho lavorato con le colleghe del distretto che si occupano di questo argomento, ci siamo rese conto che questi soggetti hanno sempre bisogno del ciuccio consolatore e quando lo perdono come i bambini piangono.

Però sono persone potenzialmente pericolose per cui vengono sempre trattate come tali viene dato un messaggio alla donna di adottare delle tecniche per salvaguardare la propria vita e quella dei figli, vengono date le indicazioni per la via di fuga e per accedere al centro antiviolenza per un sostegno psicologico, logistico e legale.

Portando l'esperienza anche di quello che è stato scritto dall'osservatorio sulla violenza domestica sto cercando di far passare con grossa difficoltà il concetto che è inutile che noi ci prendiamo cura della donna, della famiglia, diamo un supporto di rete ma bisogna andare a curare direttamente lo stalker perché altrimenti questo continuerà a ripetere i suoi atteggiamenti e non ne verremo fuori.

La cosa che colpisce di più quando parli con uno stalker è proprio che vuole rapire l'anima, la vita quotidiana, il vivere comune 24 ore su 24 della donna o dell'uomo, e quindi emerge questo senso di inappropriatezza e di perdita del proprio spazio vitale.

Infatti il messaggio che viene dato è di riappropriarsi – come dicevano anche gli altri docenti – di un proprio spazio, di ricrearsi la propria identità perché bisogna fare un lavoro di ricostruzione dall'interno.

Vi faccio alcuni esempi di condotte di comunicazione errata che fa lo stalker: telefonate assillanti, SMS, lettere messaggi insistenti, striscioni fuori della porta di casa e sui portoni dell'ufficio, scritte sui muri veramente pesanti da accettare dalla vittima. Ci sono stati casi in Italia di invio di lettere con i riferimenti telefonici della vittima dove si offrivano prestazioni

sessuali a basso costo. Io ho visto anche delle mie amiche che andavano la mattina con la vernice che avevano nella cantina a cercare di nascondere le scritte. Sono cose pesanti.

Sicuramente per un adulto ma tanto di più per un ragazzino o una ragazzina, cioè i figli della vittima, perché non hanno ancora gli strumenti per affrontare queste dinamiche pesanti anche perché capita sempre che passi un amico di scuola o di giochi che legga e diffonda la notizia all'interno della scuola e quindi il tutto diventa ancora più insopportabile.

Poi vi sono i contatti indesiderati, gli approcci diretti, gli appostamenti – come è stato detto – e quindi tutto quello che riguarda la sorveglianza e così ci riagganciamo al concetto del rapimento della vita.

In tanti casi ci sono anche i regali con uno sfondo tremendo di cattiveria come per esempio il mazzo di fiori con annesso un biglietto inneggiante alla morte “a te mia cara come ultimo segno prima della tua dipartita...”

L'emersione dello stalking è lenta e difficile. Molto spesso le ragazzine raccontano il fatto tra amiche e poi non è mai la ragazzina vittima a raccontare quello che sta succedendo a scuola ma bensì l'amica dell'amica, dell'amica che fa emergere l'accaduto... ecco allora scatta l'indagine.

La vittima.

Molto spesso all'inizio cede passivamente ha un processo di totale compromissione, non riesce ad avere lucidità di quello che succede perché da una parte c'è il rifiuto, non riesce ad accettare di aver sposato, di aver vicino il proprio amore, i propri amici che si comportano in un modo così assurdo, sono consapevoli da una parte che il comportamento è errato ma dall'altra non riescono ad accettarlo, quindi il famoso circolo vizioso di cui si diceva prima.

Il danno è tremendo e dura tutta la vita, se però c'è un supporto adeguato è un danno che si può tramutare in un ricordo, in un ricordo che tiene alla larga, forse, da altri possibili stalker, un ricordo che crea la consapevolezza dell'accaduto e toglie il senso di colpa che ogni vittima vive.

Questo cosa vuol dire, noi vorremmo cominciare a lavorare sui ragazzini e adolescenti perché sappiano riconoscere cos'è violenza, cos'è bullismo, e quant'altro in modo di avere almeno la capacità di avvisare l'insegnante o il genitore in modo che insieme al ragazzino si possa dare vita ad un processo di cambiamento e di crescita.

Le richieste di aiuto di solito sono di due tipi: sono quelle informali con amici, parenti e colleghi e quelle formali tra cui c'è anche di solito

l'assistente sociale, l'equipe, la psicologa, la ginecologa, e l'equipe materna infantile e le Forze dell'ordine.

Bisogna insegnare ai ragazzi la valutazione del rischio.

Ecco il perché della formazione/prevenzione a livello di scuola e luoghi di ritrovo adolescenziale: per dare la consapevolezza a questi ragazzi che possono valutare il rischio per quanto concerne lo loro fascia di età, perché se lo conosci o lo eviti o agisci di conseguenza.

Sicuramente è un sogno utopistico il mio, però credo che dai grandi sogni possano nascere anche delle belle azioni.

I casi di violenza sui bambini sono completamente diversi. Il danno sui bambini viene trattato dallo psicologo infantile, dal Tribunale per i miniori e dal servizio sociale e molto spesso anche dallo psichiatra, il compito dell'assistente sanitaria è di supportare la crescita della capacità genitoriale, di dare informazioni di prevenzione del bimbo e per la madre e/o padre, di collegamento in rete, proponendo il centro antiviolenza, lavorando con i Pronto Soccorsi e facendo soprattutto formazione.

Stimolando, quindi, delle risorse di auto aiuto che danno comunque sempre un empowerment per risolvere i problemi.

È necessario escogitare delle linee di auto aiuto che sono importanti quando ci sono atti di stalking per esempio insegnare alla donna o ai ragazzini, e nel caso dei ragazzini assieme con i genitori, a cambiare il percorso da casa a scuola perché molto spesso durante il tragitto di strada sono accadute cose incredibili ,si può cambiare strada evitando chi ti da fastidio, cercare di non andare mai in giro da sola, avere sempre i propri testimoni, raccontare agli insegnati, raccontare ai genitori.

È difficile però nella fascia di età dell'adolescenziale che si “concedano” ai genitori, perché il genitore è visto in una maniera particolare, insegnare almeno a raccontare agli amici, forse dopo – creando una rete di supporto con gli amici – le informazioni possono arrivare a noi e dare vita proprio a un osservatorio all'interno dei ragazzi stessi, per aiutarli.

Le istituzioni devono cercare di parlare con il molestatore con le adeguate accortezze, perché partecipi ad un percorso di supporto, che gli faccia prendere consapevolezza delle sue azioni.

In realtà ci sono le due facce della medaglia, se noi continuiamo ad usarne solamente una siamo come delle mezze mele se riusciamo a parlare con lo stalker, a fargli fare un percorso di auto consapevolezza, non importa quanto lungo sia, però sicuramente crea una coscienza diversa.

Altre indicazioni certamente da dare sono:

1. evitare i luoghi e le occasioni in cui si potrebbe incontrare il molestatore, infatti secondo gli esperti ogni giorno senza alcun contatto con lo stalker aumenta la probabilità che lo stalking termini, fino ad un certo punto, questo viene detto dalla letteratura ma in altri casi il togliere repentinamente senza affrontare il problema con lo stalker fa creare ancora di più l'ansia nel cercare la vittima e quindi per quello e importante lavorare su due binari;
2. l'importanza della rete è fondamentale. La rete con i servizi pubblici, con i familiari, con i vicini di casa, con i colleghi di lavoro per quanto riguarda l'ambito di lavoro, ma soprattutto con le Forze dell'Ordine, le associazioni e le istituzioni come le aziende sanitarie;
3. dare indicazioni di luoghi dove chiedere aiuto dislocate in tutta la città;
4. creare e mantenere una prevenzione attiva e costante attraverso corsi di formazione, mass media e locandine.

Grazie.

Il ruolo del centro antiviolenza

dott. PATRIZIA MARCUZZO

Assistente Sociale, Centro antiviolenza del Comune di Venezia

Ringrazio l'Osservatorio Nazionale sulla Violenza domestica che ha coinvolto nel programma di questo percorso formativo l'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto di cui anch'io faccio parte.

E ringrazio la Presidente dell'Ordine dott.ssa Franca Bonin che mi ha delegata in virtù di un'esperienza ormai decennale di lavoro presso il Centro Antiviolenza di Venezia.

Il nostro Centro Antiviolenza nasce 15 anni fa all'interno del Centro Donna del Comune di Venezia, Centro Donna che ha appena compiuto i suoi primi 30 anni di vita.

L'antiviolenza fu la risposta alle numerosissime richieste di aiuto di donne che subivano violenza e avevano trovato al Centro Donna un luogo di ascolto delle loro storie di maltrattamento e violenza, storie difficili da raccontare perché l'autore di violenza era nella maggior parte dei casi il loro marito.

Si tratta degli anni '80, e i tempi non erano ancora maturi per accettare di parlare di violenza domestica e per ammettere che la violenza e il maltrattamento erano un fenomeno enorme e diffusissimo nelle relazioni familiari, anche e soprattutto fra partner.

Non c'erano banche dati sul fenomeno, fenomeno che veniva relegato ad una dimensione di eccezionalità nonché di assoluta estraneità dalle relazioni familiari (lo stupro riportato dai giornali era sempre stupro da parte di sconosciuti per esempio) o almeno di patologicità dell'autore di violenza quando questi fosse un familiare (la malattia mentale o la dipendenza o l'abuso di sostanze stupefacenti o alcol...).

Il fenomeno della violenza sulle donne (di portata enorme, ma non ancora emerso come tale), NON era dunque entrato nell'agenda di lavoro di nessuna amministrazione locale o regionale o di livello governativo.

Chi se ne occupò e se ne fece carico fu il movimento delle donne che in diversi luoghi d'Italia agì l'apertura dei Centri Antiviolenza.

A Venezia ci fu una sinergia particolare, poiché il Comune di questa Città fu l'unica Amministrazione in Italia ad accogliere le istanze di aiuto delle donne aprendo un Centro Istituzionale.

Da allora, molta "consapevolezza" è passata sotto i ponti, tanto da modificare sostanzialmente l'atteggiamento culturale, normativo e istituzionale nei confronti del fenomeno della violenza contro le donne. E per realizzare questo cambiamento è stato fondamentale fare appunto RICERCA sul fenomeno, attraverso l'istituzione di osservatori a tutti i livelli.

A cominciare dall'ONU che da più di 10 anni conferma che la violenza è la causa principale di morte per le donne nel mondo, prima ancora del cancro e degli incidenti stradali... per continuare con i dati EU.R.E.S, che palesano come in Italia ogni 3 giorni una donna viene uccisa dal proprio compagno o ex compagno (marito o convivente o fidanzato) ... anzi, per essere più precisi: ogni 2 giorni, 2 ore e 20 minuti, secondo l'associazione degli avvocati matrimonialisti.

In Italia esiste un'unica indagine di livello nazionale che fotografa il fenomeno della violenza sulle donne nella sua globalità ed è l'indagine dell'Istituto Nazionale di Statistica del 2006, pubblicata nel 2007 ove si rileva che nel nostro Paese quasi una donna su tre tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza fisica o sessuale nel corso della sua vita.

Al nostro Centro, dall'apertura (avvenuta nel 1994) ad oggi, sono arrivate a chiederci aiuto più di 4.500 donne, la stragrande maggioranza delle quali per violenza domestica (violenza familiare), che come vedremo poi, diventa spessissimo stalking dal momento della separazione della coppia. Solo l'anno scorso, sono state 302 le donne che si sono rivolte a noi per violenza di genere.

Ma che cos'è un centro antiviolenza.

Un Centro Antiviolenza è un luogo per le donne che chiedono aiuto perché non vogliono più subire violenza. È un luogo in cui le donne possono trovare un sostegno qualificato, gratuito, rigoroso nel rispetto della fiducia che la donna ripone in noi in termini di tutela della riservatezza di quanto lei ci racconta, e rigoroso nella continuità del supporto che offriamo alle donne stesse (anche di anni).

Vi lavorano psicologhe, avvocate, assistenti sociali, educatrici.

Ma cosa c'entrano i Centri Antiviolenza con lo stalking!? Dal punto di vista normativo, il coinvolgimento dei Centri Antiviolenza nelle questioni di stalking viene previsto all'art. 11 e indirettamente anche dall'art.12 del Decreto Legge n°11 del 2009.

Cito l'art.11 intitolato Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori:

“Le FF.OO., i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima”. (Quindi la legge dà un ruolo molto preciso ai Centri Antiviolenza in relazione all’acoglienza delle vittime di stalking).

“Le FF.OO., i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i Centri Antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta”.

Bisogna dunque che il Centro, la sua organizzazione e le possibilità che offre alle donne siano ben conosciute dalle istituzioni invianti e dunque ben vengano momenti come questi _ma non solo_ per dare visibilità ad un Servizio che in altri tempi aveva bisogno invece di bassissima riconoscibilità.

E l'art. 12 del decreto sugli atti persecutori, intitolato NUMERO VERDE, invece così recita:

“Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità è istituito un Numero Verde Nazionale (il 1522) a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo 24 ore su 24”. E sappiamo anche che tale N° Verde era stato istituito per le donne vittime di violenza (fisica, sessuale, psicologica, economica).

Il rilievo che la norma sullo stalking dà ai Centri Antiviolenza è assolutamente motivato dai dati poiché sono proprio i dati che evidenziano come lo stalking riguardi nella stragrande maggioranza dei casi le donne! dai dati nazionali Istat fino ad arrivare al nostro Osservatorio di Venezia.

Cosa ci dicono i dati Istat: che quasi il 50% delle donne vittime di violenza fisica o sessuale ha subito anche comportamenti persecutori: 937 mila donne hanno subito violenza fisica o sessuale e stalking **da parte del partner al momento della separazione.**

A queste vanno aggiunte 1 milione 139 mila donne che hanno subito stalking ma non violenze fisiche o sessuali. È così che in totale sono 2 milioni 77 mila le donne in Italia vittime di stalking dall'ex partner sempre secondo l'indagine Istat del 2007.

E qui da noi come stanno le cose? Beh, delle 4.500 donne che si sono rivolte al nostro Centro Antiviolenza rileviamo che nel 65-90% dei casi

chi ha usato loro violenza è il partner o l'ex partner. Nello specifico vi è stalking dall'ex partner nel 15% delle donne che arrivano al Centro già separate (il riferimento va agli anni 2008 e 2009).

Il dato aumenta poi nel tempo poiché donne che arrivano da noi per maltrattamenti in famiglia e successivamente si separano, hanno una probabilità del 50% di subire stalking.

Di queste 4.500 donne, molte sono state anche ospitate temporaneamente presso le nostre case ad indirizzo segreto (più di 80 donne) mentre per molte altre abbiamo chiesto ospitalità ad altri Centri Antiviolenza in Italia o ad altre strutture a noi vicine, a volte perché le nostre case erano già piene, a volte perché si rendeva necessario mettere molta distanza fra loro e l'autore di violenza.

Quasi tutte le donne che hanno deciso di allontanarsi da casa e di essere ospitate presso le nostre case ad indirizzo segreto hanno subito stalking.

Il fatto di essere inserite nella nostra casa e supportate dalle operatrici se da un lato non ha evitato loro di sentirsi come una preda braccata, dall'altro ha però dato loro modo di sentirsi meno sole, poiché a contatto con professioniste esperte e perché in casa hanno modo di convivere con altre donne *che ce la stanno facendo!!*

E questo è il vero punto di forza. Condividere nuovi orizzonti anziché sentirsi annichilite da eventi che paiono senza soluzione.

E come è stato agito lo stalking? Ma nei modi più diversi:

C'è Maria che si è ritrovata con decine di messaggi sul cellulare, alcuni dicevano: torna ti prego sei la mia vita, altri: ti prego torna non lo farò mai più; altri: prima o dopo ti trovo e le pagherai tutte.

Katia che ha ricevuto decine di telefonate prima da parte di suo marito e poi dagli amici di lui che le dicevano che millantavano di conoscere il suo nuovo indirizzo e le intimavano di tornare a casa.

O Elena a cui l'ex marito ha sottratto i tabulati telefonici. È risalito agli indirizzi corrispondenti e si è recato metodicamente presso ogni indirizzo a esplicitare le proprie intenzioni di vendetta verso Elena e verso i suoi contatti telefonici. ... Arrivò anche da noi minacciandoci personalmente.

O Tamara che in mezzo agli abiti che era riuscita a farsi ridare, per lei e per la sua bimba, c'ha trovato un cellulare, naturalmente pieno di messaggi intimidatori.

O Giulia che si è ritrovata le vie del suo paese tappezzate di frasi diffamanti e insulti.

Lucia: Lucia prima ha ricevuto mazzi di fiori lasciati sul pianerottolo.

Poi bigliettini d'amore nella cassetta della posta.

Poi bigliettini di minaccia nella cassetta della posta.

Poi ha trovato la cassetta della posta divelta.

Poi se l'è trovato sul pianerottolo e lì lui l'ha pestata: era riuscito a farsi aprire dalla nonnina che abitava da sola nell'appartamento dell'ultimo piano fingendosi un operaio dell'Enel.

Lucia numerose volte ha tentato di sfuggire ai suoi pedinamenti attraverso le calli di Venezia con il bambino in braccio, finché un giorno lui è riuscito a bloccare la mamma di Lucia, più lenta di lei e l'ha stesa su un ponte con un calcio in pancia.

La mamma era andata da Lucia per qualche giorno perché al telefono la sentiva distrutta e terrorizzata. ... alla fine Lucia ha deciso di andarsene e ora vive a Genova.

Cos'abbiamo fatto per queste donne e per tutte le altre?

Le abbiamo ascoltate, le abbiamo credute, abbiamo offerto loro supporto psicologico, consulenze legali, le abbiamo aiutate a trovarsi un lavoro, a trovarsi una nuova abitazione ...

Ma soprattutto abbiamo fatto rete!

Rete! La Rete fra servizi e istituzioni ma anche con i privati è fondamentale e indispensabile. Ma quali reti?

La Rete 1522 per l'invio della richiesta di aiuto per stalking al Centro Antiviolenza più vicino (Venezia è stata città Pilota).

Rete con le Forze dell'Ordine per confrontarci sulle strategie più adatte. Ogni stalker va studiato per capire quale sia la strategia più opportuna. Con alcuni l'ammonimento funziona in modo eccezionale. Con altri è meglio adottare una linea di basso profilo perché un intervento incisivo scatenerrebbe eventi non più controllabili.

Rete con gli avvocati.

Rete con i datori di Lavoro affinché non diano notizie della donna allo stalker, che lui userebbe per dare il via a ulteriori atti persecutori.

Rete con i Servizi Sociali affinché si occupino dello stalker; esperienze di gruppi terapeutici per stalker (e autori di violenza in genere) ci sono ormai in diversi paesi europei e alcune esperienze sono state avviate anche in Italia.

Rete con gli istituti penitenziari affinché la pena produca effetti rieducativi anziché avere solo una funzione punitiva. La pena prima o poi finisce e un ex che ha anche subito il carcere può uscire premeditando atti

vendicativi! Non è un'ipotesi. Abbiamo avuto anche recentemente situazioni del genere.

In questo caso la percentuale di NON recidiva è minore (ma comunque importante) poiché si parte da una partecipazione strumentale all'ottenere benefici e non da una alta motivazione personale iniziale.

Rete sul caso e rete sul fenomeno

Per Rete sul FENOMENO intendo Rete fra istituzioni che a vario titolo si occupano del fenomeno di violenza e stalking. Citerò solo 2 esempi molto diversi fra loro:

La rete IN Città, e cioè la Rete dei Servizi Antiviolenza della Città di Venezia istituita nel '99: ha visto la partecipazione ai lavori di decine di soggetti istituzionali e del privato sociale: dal Centro Antiviolenza che ha il coordinamento della Rete, ai servizi sociali della municipalità, ai Servizi distrettuali dell'ASL, dalla Prefettura agli istituti penali di Venezia, dai medici del pronto soccorso ai pediatri e medici di base, l'Ex Provveditorato agli studi (ora Centro Servizi Amministrativi), La Provincia, le FF.OO, il Tribunale per i minorenni, la Cooperativa Iside, molte case di accoglienza del territorio, l'Associazione Tribunale 8 marzo, il telefono Donna e così via...

La Rete DI Città. Faccio riferimento ad un grosso progetto durato 1 anno e mezzo denominato DUG (Diritti umani di Genere), un progetto che ha visto capofila il nostro Comune con Partner come i Comuni di Rovigo, Adria, Schio e l'Associazione Questa Città di Bassano del Grappa. Quali obiettivi aveva: Osservatorio – Sensibilizzazione e Formazione sul fenomeno – Creazione di Reti territoriali.

La Rete Regionale

La Rete regionale dei Centri Antiviolenza del Veneto invece... NON c'è!

La mole di lavoro, la carenza di risorse, la diversità istituzionale che ci caratterizza ha sempre costituito un ostacolo alla realizzazione di raccordi operativi sistematici e raccordi permanenti.

In regioni dove la Rete di Centri Antiviolenza funziona, questa Rete fa da volano per la nascita di reti forti anche fra altre istituzioni, tali da portare le donne a denunciare con maggior forza le violenze e lo stalking.

Per esempio in Emilia Romagna dove la Rete è radicata e forte le donne hanno meno paura a denunciare!

O nella Città di Torino, dove una rete radicata ha stimolato l'istituzione in Tribunale di nuclei specializzati su reati specifici come la violenza sulle donne.

Non esiste dunque una rete regionale dei Centri e vi è invece assoluta necessità di un supporto forte (imprescindibilmente dell'amministrazione regionale) per la sua creazione.

Da qualche anno invece qualcosa di importante si sta muovendo a livello istituzionale regionale.

Con molto piacere mi sono scorsa le leggi e le delibere di giunta regionale le quali prevedono interventi regionali per iniziative di prevenzione della violenza a danno delle donne.

Si parla di interventi di carattere informativo, educativo e formativo.

E si arriva a prevedere l'attivazione e il coordinamento di una rete di soggetti referenti: prefetture, procure, tribunali, polizia, carabinieri, pronto soccorso e medici, per arrivare ad un tavolo permanente regionale con finalità di stimolo, collegamento e verifica. ... Mancano SOLO i Centri Antiviolenza e poi il tavolo permanente di lavoro è COMPLETO! Il perché siano necessari i Centri Antiviolenza all'interno di questo tavolo permanente di lavoro è stato detto ampiamente prima: sia perché il dettato della norma può realizzarsi pienamente solo se i Centri vengono direttamente coinvolti, sia per sfruttare a pieno la nostra funzione di osservatorio diretto del fenomeno; sia per i contributi di carattere strategico e metodologico che i Centri hanno maturato in anni e anni di relazione diretta con le vittime di violenza domestica e stalking; sia per l'esperienza di Rete già maturata.

Leggo nelle Delibere di Giunta Regionale che la Regione Veneto promuove la realizzazione di specifiche attività di carattere informativo, educativo e formativo per sostenere iniziative di prevenzione della violenza a danno delle donne, e nomina anche gli enti locali, le istituzioni universitarie e scolastiche del Veneto.

Reputo che siamo sulla strada giusta, poiché se è vero che la penalizzazione del reato di atti persecutori NON elimina il problema, è altrettanto vero che crea un IMPORTANTISSIMO spartiacque con cui la cultura della tolleranza deve ora più che mai fare i conti.

E senza una reale sinergia che vada a toccare anche l'aspetto culturale della questione rischiamo di continuare a remare controcorrente.

... Perché la violenza è sempre stata una questione culturale ed è *tempo che diventi un dato* su cui misuriamo il rispetto delle persone. Delle donne in questo caso.

Vi porto qualche esempio:

la violenza fisica è (o è stata) una questione culturale? Certo, perché fino al 1956 (*ius corrigendi*) mandare la moglie all'ospedale con un occhio nero non era reato poiché rientrava nel potere correttivo del pater familias che comprendeva anche la "coazione fisica"; in sostanza botte e maltrattamenti purché gli effetti di tale correzione (la prognosi) NON superassero i 20 gg, ... solo dopo i 20 gg diventava perseguibile.

Lo stupro è (o è stato) una questione culturale? Quanti di noi sanno del matrimonio riparatore?

Nel nostro paese fino al 1981 era in vigore l'articolo 544 del codice penale che ammetteva il matrimonio riparatore. L'accusato di delitti di violenza sessuale, era prosciolto, *se disponibile* al matrimonio riparatore.

Le persone che agivano queste forme di violenza erano dunque mariti nel primo caso e futuri mariti nel secondo.

Persone normali che agivano in un contesto culturale che ammetteva quei comportamenti come normali.

Nessuno si sarebbe sognato di definirli matti. Nessuno avrebbe invocato per loro una perizia psichiatrica. E a ragione, perché erano perfettamente coerenti con canoni culturali e di "salute".

La stessa accezione di normalità ha caratterizzato anche la *cultura della tolleranza verso gli atti persecutori*.

Ora la penalizzazione del reato di atti persecutori NON elimina il problema, ma crea uno spartiacque con cui la cultura della tolleranza deve fare i conti. Il simbolico che dovrebbe veicolare non è più "ma quanto è innamorato quello" ma piuttosto: "le decisioni di quella donna devono essere rispettate! Senza se e senza ma" PUNTO!

Questo è il messaggio che deve passare.

E fa bene la Regione a coinvolgere le istituzioni scolastiche. Perché la vera azione di contrasto contro la violenza è una azione educativa, culturale!

Perché le Donne NON SONO soggetti deboli da tutelare: sappiamo tutti che sono invece capaci di capaci di sopportare pesi enormi, anzi eccessivi! Sono piuttosto soggetti INDEBOLITI da una serie di concause.

Per questo, per contrastare il fenomeno della violenza bisogna conoscerlo e l'intervento NON può essere settoriale ma sinergico, non standard ma calato su ogni situazione.

... Il migliore piano nazionale europeo contro la violenza è danese: è molto ben finanziato e prevede il coinvolgimento di ogni soggetto istituzionale e civile della società contro azioni di violenza sulle donne.

Lo sforzo è enorme ma è uno sforzo calcolato, poiché avremo meno degenze in ospedale, meno malattie croniche, meno madri depresse, meno processi, meno uomini in galera a spese dello stato, meno funerali, meno orfani...

E lo sapete che non sto esagerando ... basta che prendiamo in mano i giornali nazionali e locali degli ultimi 2 mesi.

La scommessa forte si gioca dunque anche e soprattutto con le nuove generazioni ... C'è una grande richiesta da parte delle agenzie educative, la famiglia e la scuola in primis, di testi sull'assertività genitoriale, di strumenti a supporto della propria autorevolezza, testi che offrano spunti di riflessione e approfondimenti sulla necessità di opporre dei "NO" che aiutano a crescere, sulla necessità di *porre dei confini* alle richieste dei propri figli (o studenti) e di educarli coerentemente al loro rispetto.

E che cosa rappresenta lo stalking se non una difficoltà relazionale nella gestione dei confini?

Bisogna veicolare una nuova cultura: del rispetto, di una consapevole interdipendenza, di una capacità di assertività e autonomia: anche economica da parte delle donne; soprattutto relazionale da parte degli uomini!

Servono dunque: misure preventive, di sostegno alle vittime e riparative.
SERVE COMPETENZA.

Faccio solo un esempio: la mediazione.

I Centri NON fanno in genere, mediazione. La mediazione, tanto richiesta in questa epoca storica (e a ragione, vista la mole enorme delle separazioni che inevitabilmente aumenteranno) è molto rischiosa nelle relazioni violente. Presuppone un livello omogeneo di autorevolezza e potere all'interno della relazione mentre invece nella relazione violenta vi è prevaricazione e sbilanciamento di potere ed è psicologicamente pericolosissima per la coppia perché agisce da boomerang ...e abbiamo assistito anche recentemente ad epiloghi tragici riportati dalla stampa.

Concludo: lo stalking c'è sempre stato. Finalmente è arrivata la norma che lo sanziona come reato e connota l'atto persecutorio con una valenza simbolica negativa, segnando un passo avanti enorme rispetto alla normativa precedente. La norma c'è: ora si deve continuare a cambiare la cultura.

Siamo tutti coinvolti nessuno escluso.

Venerdì 7 maggio 2010 - prima giornata

- 5 *Presentazione*
Simonetta Tregnago
Presidente Commissione Regionale Delle Pari Opportunità del Veneto
- 7 *Introduzione*
Prof.ssa Marina Bacciconi
Responsabile ONVD
- 11 **Dott. Guido Papalia**
Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Brescia
Reato di stalking e violenza domestica. Differenze e connessioni
- 19 **Dott. Angela Barbaglio**
Procuratore Aggiunto della Repubblica presso la Procura di Verona
Reato di stalking, istruzione di un processo
- 23 **Dott. Anna Noemi De Marchi**
Avvocato Penalista Foro di Verona
La difesa della parte offesa
- 31 **Dott. Pierpaolo Martucci**
Docente di Antropologia Criminale nell'Università di Trieste
*Dagli "entusiasmi emotivi" alle "molestie assillanti".
Lo stalking tra evoluzione fenomenologica e riconoscimento sociale*
- 43 **Dott.ssa Simonetta Sotgiu**
Giudice della Corte di Cassazione di Roma
Aspetti giurisprudenziali della violenza sessuale
- 51 **Dott. Vincenzo Stingone**
Questore di Verona
Stalking e ammonimento
- 59 **Col. Giovanni Cataldo**
Comandante Provinciale dei Carabinieri di Venezia
Ruolo dell'arma nel contrasto allo stalking

Venerdì 14 maggio 2010 – seconda giornata

- 69 **Dott.ssa Cristina Rapetti**
Dirigente delle Volanti Questura di Verona
Stalking: atti operativalking
- 75 **S. Ten. Francesca Lauria**
Uff. Add. Sezione “Atti Persecutori” Reparto Analisi Criminologiche – RaCIS
La sezione “atti persecutori” dell’arma dei carabinieri: istituzione, compiti e obiettivi
- 85 **Dott.ssa Rita Corsa**
Psichiatra Psicoanalista SPI, Professore a contratto di Clinica Psichiatrica nell’Università Bicocca di Milano
Riconoscere ed interpretare i segnali di pericolo
- 99 **Dott.ssa Carlotta Romagnoli**
Psicologa, Presidente cooperativa Iside
Pratiche di contrasto alla violenza di genere
- 105 **Dott.ssa Francesca Dragani**
Assistente Sanitaria, Dipartimento di Prevenzione ASL 1 Trieste
Stalking, conoscerlo per evitarlo
- 111 **Dott.ssa Patrizia Marcuzzo**
Assistente Sociale, Centro antiviolenza del Comune di Venezia
Il ruolo del centro antiviolenza

Commissione per la realizzazione delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna della Regione

La Commissione Pari Opportunità è stata istituita con L.R. 30 dicembre 1987, n. 62, e, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 289 del 12 dicembre 2006 e si avvale della collaborazione tecnica delle Direzione Relazioni Internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti Umani e Pari Opportunità. È istituita presso la Giunta regionale ed è organo consultivo della Regione nelle iniziative riguardanti le **politiche di genere**, per l'effettiva attuazione **del principio di parità e di pari opportunità sancito dalla Costituzione e dallo Statuto regionale**.

Presidente

Simonetta Tregnago

Vice Presidenti

Lorenza Leonardi

Michela Mainardi

Componenti

Marina Marchetto Aliprandi

Gabriella Maria Avesani

Grazia Chisin

Roberta Donolato

Genni Forlani

Anna Palma Gaspađini

Cristina Greggio

Mariantonietta Gusman Rizzi

Patrizia Martella

Maria Cristina Marzola

Margherita Maculan Carretta

Elena Maria Plebani

Sabrina Ravagnani

Francesca Ruta

Consigliera di Parità

Lucia Basso

